

IL GEOMETRA BRESCIANO

Anno XLIII N. 2
marzo-aprile 2018

**Rivista bimestrale
d'informazione
del Collegio
Geometri
della provincia
di Brescia**

*con la collaborazione dei
Collegi delle province di
Lodi
Sondrio*



2

IL GEOMETRA BRESCIANO

Rivista bimestrale
d'informazione
del Collegio Geometri
della Provincia di Brescia

Il quadro della pittrice
professoressa Livia Cavicchi,
esposto nella sede del Collegio Geometri di Brescia,
sintetizza con efficacia la multiforme attività
del Geometra nei secoli.



Direttore responsabile
Bruno Bossini

Segretario di redazione
Stefano Benedini

Redazione
**Nadia Bettari, Alfredo Dellaglio,
Emanuela Farisoglio, Giovanni Fasser,
Piero Fiaccavento, Stefano Fracascio,
Francesco Ganda, Franco Manfredini,
Giuseppe Mori, Fulvio Negri,
Alessandra Pelizzari, Patrizia Pincioli,
Giovanni Platto, Andrea Raccagni,
Marco Tognolatti, Aldo Zubani**

Hanno collaborato a questo numero
**Angelo Balzarini, Giancarlo Ceresoli,
Paolo Cristini, Diego Curri,
Alberto Grandi, Cristina Iarabek,
Gabriele Mercanti, Luciano Pilotti,
Morgana Rancati**

Direzione, redazione e amministrazione
25128 Brescia - P.le Cesare Battisti 12
Tel. 030/3706411
www.collegio.geometri.bs.it

Editing e impaginazione
Francesca Bossini - landau

Concessionario della pubblicità
Emmedigi Pubblicità
Via Arturo Toscanini, 41 - 25010 Borgosatollo (Bs)
Tel. 030/6186578 - Fax 030/2053376

Stampa
IGB Group/Grafo
Via Alessandro Volta, 21/A - 25010 San Zeno Naviglio (Bs)
Tel. 030/3542997 - Fax 030/3546207

Di questa rivista sono state stampate 8.400 copie,
che vengono inviate agli iscritti dei Collegi di Brescia,
Lodi e Sondrio oltre che ai principali Enti regionali,
provinciali e nazionali e a tutti i Collegi d'Italia.

N. 2 - 2018 marzo-aprile

Pubblicazione iscritta al n. 9/75 del registro Giornali
e periodici del Tribunale di Brescia il 14-10-1975

Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale
DL 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Brescia

Associato all'USPI



Gli articoli firmati o siglati rispecchiano soltanto il pensiero dell'Autore e
non impegnano né la rivista né il Collegio Geometri. È concessa la facoltà
di riproduzione degli articoli e delle illustrazioni citando la fonte. Gli articoli
e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

EDITORIALE

Nuovo Regolamento Formazione Continua
Dubbi e perplessità 2

INTERVISTA

Tra geometri e costruttori bresciani
collaborazione sempre più stretta 4

Efficienza energetica e antisimica:
con "ENEA" diagnosi e cura micro-invasiva 9

DAL CNGeGL

Notizie in breve 14

DALLA CIPAG

Notizie in breve 19

DAL COLLEGIO DI BRESCIA

Architettura e democrazia: un matrimonio
da realizzare oltre il design estetico 20

Salone Orientamento Universitario "Tartaglia"
10 marzo 2018 22

Meeting immobiliare Villa Fenaroli
3-4 febbraio 2018 24

SINDACATO

Nuovo regolamento per la Formazione
Professionale Continua: così non va 25

ASSOCIAZIONE GEOMETRI DI VALLE CAMONICA

Nuove mappe in alta Valle Camonica
Le perplessità dei geometri 26

SPORT

23° Campionato Italiano di Sci per Geometri
Brescia giù dal podio 29

DAL COLLEGIO DI LODI

La città... Una stupenda emozione dell'uomo
Il "Liberty" a Lodi Seconda parte 30

SCUOLA

Dall'"Antonietti" di Iseo: un chiosco sul lago 38

FORMAZIONE

Nuovo Regolamento
Formazione Continua 42

LEGALE

La prelazione ereditaria 52

SICUREZZA

Notizie in breve 55

TOPOGRAFIA

I droni al servizio dei geometri 57

AGRICOLTURA

Esenzione Imu terreni agricoli 2018,
novità dal MEF 61

CATASTO

Notizie in breve 65

URBANISTICA

Circolare applicativa sulla autorizzazione
paesistica semplificata 66

Notizie in breve 71

CONDOMINIO

Il condominio orizzontale 72

Notizie in breve 73

RIGENERAZIONE URBANA

Restauro, recupero e riqualificazione
Guardando oltre 74

PROTEZIONE CIVILE

Come limitare il rischio delle slavine 79

Sunto delle linee guida sul rischio sismico 80

EDILIZIA SOSTENIBILE

Col bonus verde ristrutturare terrazze
e giardini conviene due volte 82

La detrazione
solo sugli immobili di proprietà 83

AMBIENTE

Radon, prevenzione L'Italia è in ritardo 84

GEOLOGIA

Indagini ERT 2D-3D nell'ambito
della diagnostica di fondazione 86

TECNICA

Pavimentazioni industriali con armatura
in fibra in acciaio e sintetiche 92

Intervento di rinforzo strutturale di tegoli
in c.a.p. interessati da un incremento di
carico 96

CULTURA

San Giuseppe
Gli affreschi del secondo chiostro 98

RECENSIONI

Gli alpini e il giorno della memoria 100

Aggiornamento Albo 101

Novità di Legge 106

Bruno Bossini

Nuovo Regolamento Formazione Continua Dubbi e perplessità

Temi della formazione professionale sempre più in primo piano al Collegio di Brescia, dopo l'approvazione da parte del CNG del nuovo Regolamento sulla Formazione Continua entrato in vigore dall'1 gennaio (che vi pubblichiamo integralmente a pagina 42) che prevede l'obbligo, da parte di tutti gli iscritti, di acquisire i "famosi" 60 crediti formativi nel triennio.

Ne sono testimonianza i ripetuti contatti di questi ultimi tempi tra il nostro Presidente Giovanni Platto e quello del CNG Maurizio Savoncelli su alcuni dubbi applicativi delle nuove regole che, a detta del Presidente Savoncelli – ed è ciò che ci augureremmo – potrebbero essere in parte emendati. Dubbi che vale la pena di esaminare in questa sede.

Il primo si riferisce alle regole del nuovo Regolamento che risultano uguali e vincolanti per tutti gli iscritti anche se ben sappiamo che la nostra categoria si presenta con variegate espressioni professionali, sia polivalenti che specialistiche, e che nell'Albo convivono venticinquenni neo iscritti ancora alla ricerca del loro indirizzo professionale e pensionati ultra sessantacinquenni al termine della loro carriera professionale. È proprio questa uniformità di trattamento sull'obbligo di acquisizione dei crediti che fa nascere alcune perplessità.

Anzitutto i corsi di formazione e di aggiornamento che si tengono presso il Collegio o



altre associazioni autorizzate (gli unici che danno luogo a crediti) non possono, come evidente, coprire tutti gli ambiti operativi della professione. E ciò comporta, ad esempio per i geometri di attività non polivalente – ossia quelli specializzati in un ambito preciso – che avrebbero proprio per ciò la necessità di “formarsi” nel settore specifico da loro scelto, l'onere non indifferente in termini di costi e di tempo sottratto alla professione, di seguire per il raggiungimento dei crediti minimi corsi, seminari o giornate non pertinenti la loro quotidiana professionalità. Si può immaginare all'atto pratico con quale scarso apprendimento e con quale poco arricchimento professionale.

Non sarebbe più logico, per costoro, ed è ciò che il Regolamento non ha potuto o vo-

luto prevedere, la possibilità di assommare per il raggiungimento dei 20 crediti annuali alle ore di partecipazione dei corsi scelti a ragion di causa, almeno una parte del tempo dedicato in studio al perfezionamento professionale nella loro quotidianità?

Sappiamo tutti quanto tempo noi geometri siamo “costretti” a dedicare all'approfondimento delle tematiche legate al nostro lavoro ai fini del compimento di tutti gli atti professionali, siano essi più semplici o più complessi. Un obbligo di sviscerare ogni giorno relazioni, leggi e regolamenti – insomma tutto ciò che significa professione in senso lato – che potrebbe essere ritenuto, perché no, anch'esso attività di formazione. E ancora: quanto tempo necessita al professionista per provvedere all'ag-

giornamento della digitalizzazione del proprio lavoro? Attività, quelle elencate, che riflettendosi direttamente sul buon esito del proprio lavoro contribuiscono ad arricchire il suo patrimonio professionale e costituiscono quindi la prima vera attività formativa continua.

Si potrebbe giustamente sostenere che nessuno può garantire su questa effettiva acquisizione di formazione continua. Ma perché non po-

trebbe provvedervi lo stesso iscritto, con un'autodichiarazione vincolante da depositare presso il Collegio che certifichi ad esempio sul numero dei suoi atti regolarmente approvati, su quante SCIA abbia inoltrato, su quante stime abbia correttamente giurate e su quante certificazioni energetiche abbia depositate e non ultimo su quali ristrutturazioni o risanamenti sismici abbia portato a termine? Non dimentichiamo che è attraverso il lavoro ben compiuto e approvato che si esplicita la capacità del corretto professionista e non va dimenticato al riguardo che già molte attività prestate per i committenti vengono per legge documentate e dichiarate in autocertificazione.

Ma c'è ancora un altro problema irrisolto, di non poco



La nota del Presidente

FAMIGLIA - SCUOLA - LAVORO PROFESSIONALE

È ormai più che evidente che nella nostra società sta imperversando una grave crisi comportamentale.

Ogni giorno vari mezzi d'informazione individuano e commentano comportamenti deprecabili che accadono sul nostro territorio nazionale.

Mi soffermo sui giovani che uniti in gruppi o singolarmente commettono atti delittuosi, a volte, solo per il gusto di divertirsi.

L'analisi delle motivazioni sociali, economiche, ambientali dei disagi di vita di questi ragazzi partono principalmente dalle famiglie.

Disagi e comportamenti negativi che dalle famiglie vengono trasmessi alla scuola. Significativi sono gli avvenimenti resi noti e commentati dai mass-media riguardanti comportamenti a dir poco irrispettosi nei confronti di docenti, compiuti non solo da studenti, ma dai genitori e che mettono in risalto l'indisponibilità a inserirsi positivamente nel percorso scolastico creando oltre ai disagi propri, anche agli studenti impegnati ad avere dalla scuola il massimo profitto con grande rispetto dei docenti che sono la base dell'istruzione per fare emergere in quei giovani disadattati, quel talento che esiste in ciascuno di loro e di noi tutti.

Tutti quei disagi che, provenienti dalle famiglie, attraversano la scuola e si evidenziano poi nei rapporti di lavoro o professionali.

La professione esige, oltre alla preparazione, un comportamento deontologico ineccepibile non solo nei riguardi dei clienti, ma nei confronti di tutta la società, risultato non raggiungibile con la mancanza di dialogo.

Il nostro compito di genitori, con l'apporto della scuola e di una corretta società, dovrebbe tendere al principale triplice obiettivo di essere, sapere, saper fare; tre cose inscindibili per affrontare il mondo in cui viviamo.

In sintesi, il disagio giovanile iniziato in famiglia e non recuperato attraverso la scuola, si ripercuote inevitabilmente sulla professione o sul lavoro, quando esistono.

L'augurio di una ripresa comportamentale corretta è la base principale per una ripresa sociale, economica e politica.

Quest'ultima sia di buon esempio e non di esempi negativi come spesso notato in particolari circostanze da tutti noi.

L'occasione mi è grata per porgere a tutti un augurio e un cordiale saluto.

Giovanni Platto

conto, che concorre ad alimentare i giustificati dubbi sull'introduzione delle nuove regole: quello dei pensionati ancora attivi che nelle precedenti versioni del Regolamento erano esentati (quelli oltre i 65 anni) dall'obbligo della formazione continua mentre ora non è più così, viste le novità dell'articolo 2 paragrafo 2, 3. Vediamo come si pone la questione per questa tipologia di iscritti.

Anzitutto essi, almeno gli ultra settantenni, provengono da una formazione professionale scolastica di tipo abilitante. Superata la Maturità (con esami in tutte materie professionali compreso l'italiano) potevano infatti iscriversi direttamente all'Albo. In molti casi ora continuano a essere a tutti gli effetti responsabili del loro studio tecnico che gestiscono

però quasi sempre con collaboratori più giovani – dipendenti o associati – che di fatto si occupano della quotidianità professionale. La presenza degli iscritti pensionati diventa garanzia di responsabilità nei rapporti con gli enti, i clienti, le imprese, i fornitori e nelle strategie di gestione cantieristica ecc. costituisce un valore aggiunto per lo studio ai fini della “certezza” che gli interventi professionali richiesti giungeranno a buon fine.

Orbene, a questi “emeriti” colleghi, ancora sospinti dalla passione per il loro lavoro si chiede di partecipare obbligatoriamente a corsi di aggiornamento a garanzia della continuità della loro formazione, quando le mansioni che svolgono sono essenzialmente “costruite” su quella esperienza lavorativa che

hanno acquisito in tanti anni di lavoro.

E per altro non risulta assurdo quanto cita l'articolo 14 comma 3, nel passaggio che si riferisce alla possibilità, per loro, di un “Esonero parziale dall'obbligo formativo nel caso in cui ne facciano richiesta al Collegio territoriale dichiarando nelle forme di legge il non esercizio ininterrotto della professione”. Non significa, di fatto, incentivarli a cancellarsi una volta per sempre dall'Albo? Ecco così spiegata la ragione per cui questi nostri iscritti, che pure sarebbero ancora “utili” alla categoria, preferiscano scegliere la strada della definitiva cancellazione sia dall'Albo che dalla Cassa di Previdenza. Soprattutto tenendo conto del fatto che la medesima Cassa da alcuni anni chiede peraltro loro il

raddoppio del contributo previdenziale minimo (ora passato a quasi 5.000 euro annuali).

Sulle valutazioni invece degli eventi formativi (vedi articolo 7, comma 1), molti colleghi – a ragione – lamentano la disparità di trattamento del nostro Regolamento rispetto a quello delle altre categorie tecnico-professionali, in quanto esso accorda per la partecipazione a seminari o giornate di studio 1 credito per ogni due ore frequentate (contro il credito/ora previsto dagli altri).

Siamo forse noi geometri professionisti di serie B?

Ci auguriamo che le promesse del Consiglio Nazionale e del suo Presidente non continuino a restare tali e che i dubbi qui esposti possano essere in effetti risolti.



Tra geometri e costruttori bresciani collaborazione sempre più stretta

Voglio preliminarmente ringraziare l'amico Pavoni e il Direttore Scalvi per aver accettato quest'incontro e quest'intervista che hanno l'obiettivo di rendere ancor più esplicita e valorizzare l'intensa collaborazione che da sempre esiste tra i nostri due Collegi. Ed entro subito in argomento parlando d'un tema generale che tocca nel vivo entrambe le nostre categorie: la situazione del comparto edile. Si sente da più parti parlare di ripresa, ma dal vostro punto di osservazione come stanno realmente le cose?

"Innanzitutto il lavoro per le nostre imprese in termini generali è un po' ripartito, mentre l'immobiliare è ancora praticamente fermo. Ci sono dati incoraggianti sulle compravendite ma siamo lontani anni luce non solo dal mercato, forse drogato, del 2007 e del 2008, ma pure da un livello che si può giudicare anche solo fisiologico e normale. La crisi insomma non è compiutamente alle spalle e oggi lavorano solo quelle imprese che hanno saputo innovarsi, adeguarsi alle nuove condizioni di mercato, anticipare gusti e tendenze scegliendo senza esitazioni la qualità del costruire, mentre faticano ancora parecchio quelle che sono rimaste legate a un modello passato oppure quelle che sono più legate all'appalto pubblico, praticamente fermo da troppo tempo".

Avete qualche dato che ci aiuti a capire meglio come ha inciso la crisi nella nostra provincia tra le imprese edili?

"Bastano purtroppo pochi numeri a dare la fotografia

Tra Collegio Geometri e Collegio dei Costruttori edili, ovvero tra i professionisti della progettazione e le imprese che realizzano gli interventi sugli immobili c'è sempre stata a Brescia una frequentazione assidua e una intesa salda. Un accordo profondo di contenuti e di intenti che si è tradotto in una collaborazione leale e proficua in svariati campi di lavoro. Oggi, di fronte alle sfide esigenti di questi anni, emerge una necessità di rapporti ancor più stretti e d'unità d'intenti ancor più motivata per garantire all'intero settore uno sviluppo autentico e duraturo. Ambiti di interazione come quello della formazione dei tecnici di cantiere o l'opportunità inderogabile d'una rappresentanza più coesa si impongono con forza e interrogano allo stesso modo geometri e imprese. Per questa ragione abbiamo voluto incontrare nella nostra sede, ascoltare e tradurre nell'intervista che segue, il Presidente del Collegio dei Costruttori edili di Brescia, Tiziano Pavoni, accompagnato dal neo-Direttore Alessandro Scalvi. Proprio per l'importanza dell'incontro e il rafforzamento d'una storica collaborazione, con il Direttore della rivista, Bruno Bossini, all'incontro hanno partecipato anche il Presidente del nostro Collegio, Giovanni Platto e il Direttore Stefano Benedini.

d'una contrazione drammatica. La Cassa paritetica edile (CAPE), che monitora praticamente giorno per giorno la situazione, ci dice ad esempio che gli occupati sono passati dai 29 mila del 2007 ai 16 mila lavoratori edili del 2017. In pratica a Brescia nel nostro settore è come se avessero chiuso dieci fabbriche della rilevanza dell'I-

veco e questo già dice tutto. Peraltro, per molti motivi sui quali magari torneremo più avanti, noi riteniamo che nei prossimi anni non si potrà certo tornare ai livelli d'occupazione del 2007, ma ci si potrà forse stabilizzare su un livello di equilibrio tra i 18 e i 19 mila lavoratori".

E a livello di imprese?

"La riduzione è analoga, perché dalle 4.000 associate nel 2007 siamo alle 2.500 attuali, nelle quali però rientrano 500 nuove realtà a conferma d'un ricambio profondo tra le imprese iscritte. A pagare il prezzo più alto, e non poteva essere diversamente, sono state le aziende di maggiori dimensioni con strutture più pesanti che sono nei fatti quasi tutte sparite o fortemente ridimensionate, mentre molte piccole hanno saputo, o potuto, meglio reagire puntando su una maggiore qualità del costruito. Ecco, se c'è una parola chiave per indicare il percorso virtuoso che ci aspetta, questa è proprio qualità: recuperare in tutto il settore edile una filiera di qualità".

Peraltro i timidi segnali di ripresa del mercato paiono andare proprio in questo senso...

"Sì, da un po' di tempo a questa parte si vende meglio un prodotto tecnologicamente avanzato, realizzato a regola d'arte secondo i crismi d'eccellenza riconosciuti e con finiture di qualità. In altre parole il prezzo non è più l'unica discriminante. C'è però qui un percorso impervio da compiere anche sul lato della domanda, ovvero la scarsa cultura specifica di chi acquista. Così succede che chi compra all'asta un immobile valutato 200 mila euro aggiudicandoselo per 150 mila è convinto di aver fatto un affare e magari si accorgerà solo tra qualche anno che il suo prezzo corretto, da un'analisi sulla qualità della costru-

Il Presidente di ANCE Brescia Tiziano Pavoni.
La sede di ANCE Brescia.



zione, sarebbe stato forse 120 mila. Io mi chiedo spesso perché nel nostro Paese chi va in autosalone per acquistare una vettura non solo sa tutto su quella macchina, ma pure su chi l'ha costruita, la sua storia, il suo stile, e talvolta persino sull'affidabilità del concessionario che gliela vende. Mentre se compra un appartamento sa poco o nulla di come è stato costruito, non si cura se a progettare è stato x o y, se a realizzarlo è stata l'impresa a o l'impresa b, per lui sono tutti uguali. Ma evidentemente non è così. E un grande ruolo che spetta a noi tutti è proprio cominciare a far percepire al cliente le differenze,

dargli gli strumenti conoscitivi minimi perché faccia una scelta basata sulla qualità reale, effettiva di quella costruzione".

Quando si parla di qualità come geometri ci sentiamo pienamente coinvolti in ogni ragionamento. Attraverso ad esempio la formazione e l'aggiornamento dei professionisti che perseguiamo da anni con i nostri corsi interni è proprio a una maggiore qualità del costruire che puntiamo.

"La formazione è un fattore decisivo, anche perché, pur con quella situazione occupazionale della quale ho appena parlato, la gran parte delle nostre imprese è oggi alla ricerca di personale che

non trova, di figure professionali che sul mercato non ci sono".

Di quali profili specifici sta parlando?

"In generale mancano tecnici di cantiere preparati, mancano capicantiere davvero all'altezza delle nuove esigenze del costruire. Un capocantiere oggi non può più essere il vecchio manovale con magari tanta esperienza sulle spalle. Non per sfizio, bensì per irrinunciabile necessità, oggi serve un capocantiere con conoscenze tecniche specifiche, occorre un geometra perché deve avere competenze superiori al semplice manovale per at-

tuare correttamente un progetto, per controllare con cognizione di causa ogni intervento dall'esperto esterno, per verificare i sub appalti".

Serve dunque un geometra preparato, con più formazione specifica...

"Sì. Non basta che sia un professionista della progettazione, occorre sia anche un organizzatore di cantiere, che dia il supporto tecnico agli esterni che intervengono, che sappia controllare davvero e nei particolari il lavoro di tutte le figure che intervengono sull'opera. Nell'ottanta per cento dei cantieri poi, la medesima figura deve pure avere nozioni specifici di contrattualistica per verifi-

care ad esempio la posizione dei lavoratori delle aziende in sub appalto”.

Non è chiedere troppo a un semplice capocantiere?

“No, ripeto è ciò che occorre ma non per mettersi una medaglia o fare i primi della classe, bensì per evitare grossi guai all'impresa che è sempre responsabile di ogni realizzazione, anche se l'errore l'ha fatto il progettista o il direttore dei lavori. Ormai c'è una giurisprudenza univoca in questo senso, confermata pure dalla Cassazione, per la quale il responsabile di cantiere deve opporsi a quegli interventi che ritiene non corretti. Se non lo fa, se ad esempio non si rifiuta di eseguire un determinato lavoro imposto da progettista, direttore dei lavori o tecnico esterno, magari perché non ne ha la competenza, l'impresa ne paga le conseguenze in termini di responsabilità”.

Erano compiti un tempo delegati più al direttore che non al capocantiere...

“Vero e un tempo bastava la visita del direttore tecnico magari ogni due tre giorni oppure in occasione delle gettate o di altre operazioni delicate. Oggi no, oggi serve una figura tecnica costantemente presente, ovvero un capocantiere che abbia la perfetta conoscenza delle buone pratiche di cantiere; deve conoscerle e saperle controllare nel lavoro di tutti gli altri professionisti che lavorano alla stessa opera. Deve sapere di fondazioni e anti-sismica, di impianti e serramenti, di con-

tratti e di sicurezza solo per dire di qualcuna delle competenze che deve possedere. E che un geometra ha”.

Purtroppo non il geometra neo-diplomato che esce oggi dagli istituti CAT. Una carenza, una distonia tra la preparazione scolastica e le esigenze del mondo del lavoro che è sentita anche negli istituti; lo prova ad esempio la volontà del nuovo Dirigente scolastico del Tartaglia, professor Gerri, che ci ha confidato la volontà di rilanciare il Comitato scientifico chiamando a un tavolo istituzioni, le professioni e le imprese affinché orientino alle richieste del territorio anche parte della didattica. Voi ci sarete?

“Noi ci saremo sicuramente ed è una buona iniziativa, ma il nodo vero sono i programmi. Purtroppo negli ultimi anni negli istituti superiori come il CAT si è ridotto e in alcuni casi è persino sparito il contenuto tecnico della formazione. Non c'è più diritto, che invece serve, si fanno meno ore professionalizzanti, è in auge quella liceizzazione che impone una significativa, fondamentale formazione post diploma. Si è allora provato a rimediare con qualche formula ad hoc come gli IFTS, oppure si è scaricato il problema sulle imprese con il risultato che all'impresa poi servono due/tre anni per formare il personale del quale avrebbe bisogno adesso. Per non parlare dei costi. Senza guardare alla realtà si è in sostanza messo in campo un sistema formativo che non è coerente con le attese del mercato, creando nei fatti un problema di occupabilità dei nuovi diplomati. Non diver-

samente si è fatto con la formazione professionale. Qui la Regione, che è l'ente di riferimento non ha deciso di promuovere e far crescere le figure professionali richieste dal mercato, ma semplicemente di finanziare le scuole sulla base del numero degli iscritti all'anno prima. Il risultato è che oggi sono maggiormente finanziate le scuole che formano cuochi rispetto a quelle che preparano i tecnici per l'industria e l'edilizia di domani. La Regione così facendo ha abdicato totalmente al ruolo di orientamento e indirizzo della formazione professionale col risultato che oggi mancano, e mancheranno ancor di più nei prossimi anni, migliaia di tecnici per l'industria e le costruzioni. Occorre ripensare il sistema, cambiare radicalmente questo sistema perverso e ripartire, ad esempio, dal finanziamento dei corsi per le figure tecniche che sono realmente richieste dal territorio”.

Su questo versante vedo che abbiamo una sintonia piena. E ora, finalmente abbiamo pure una buona notizia: è in dirittura d'arrivo a Brescia la Laurea del geometra, un corso universitario triennale che dovrà rispondere proprio a quelle esigenze di formazione tecnica superiore, teorica e pratica, che il mercato richiede. Sarà una laurea professionalizzante e il geometra laureato sarà pronto a inserirsi subito nel mondo del lavoro.

“Su questo tema – interviene il nostro Presidente Platto – voglio dire anch'io qualcosa. Premettendo che quanto ha detto l'amico Pavoni è esatta-

mente quanto noi sosteniamo e non da oggi. Abbiamo sempre pensato infatti che fosse necessario qualificare sempre meglio il geometra, aggiornarlo e prepararlo sulle materie nuove che il mondo del lavoro proponeva attraverso i nostri corsi. E l'abbiamo fatto, ci tengo a precisarlo, non solo e non tanto per i liberi professionisti, ma per tutti i geometri, anche quelli, che sono la maggioranza, alle dipendenze delle imprese. L'abbiamo fatto convinti che un geometra con più competenze specifiche nell'ampio alveo della polivalenza, libero professionista o lavoratore dipendente non importa, sia quanto la società chiede, quanto anche le vostre aziende ci chiedono. Ora dopo le esperienze insufficienti di ITS e IFTS, grazie al Decreto Fedeli dell'autunno scorso, si apre la strada per la Laurea professionalizzante del geometra. Tre anni d'università – 50% in aula e 50% nella pratica di studio e di cantiere – che non vanno confusi con le triennali di infausta memoria degli anni scorsi. Non si formeranno degli ingegneri di serie B, ma geometri, geometri in grado di fare correttamente il loro lavoro in un cantiere o in uno studio di oggi. Ebbene, stiamo da tempo lavorando con l'Università di Brescia per strutturare il corso, per scegliere materie e insegnamenti, e già sappiamo che per questo corso Brescia sarà polo d'attrazione per studenti anche di altre province, come Milano ad esempio, dove questo iter formativo con ogni probabilità non sarà

La locandina di uno degli eventi formativi organizzati dai componenti del Campus.

immediatamente attivato. Già il Decreto Fedeli dice che gli attori principali debbono essere l'Università e il Collegio dei geometri, ma è previsto e auspicato anche il contributo di altri, come si dice oggi, portatori di interesse. E l'ANCE, il Collegio dei Costruttori edili di Brescia è per noi partner privilegiato. Per questo vi chiediamo fin d'ora la collaborazione per precisare ancor meglio gli insegnamenti e il contenuto pratico di alcune materie, cosicché la Laurea del geometra di Brescia risponda pienamente alle esigenze delle vostre imprese".

"Su questo progetto – riprende Pavoni – noi ci siamo e l'interfaccia più naturale ci sembra l'ESEB, ovvero l'Ente sistema edilizio bresciano che ha preso il posto della vecchia Scuola edile ed è proprio il nostro braccio operativo sul versante della formazione".

Sarà importante per il corso di Laurea che le aziende siano disponibili per stage, esperienze di affiancamento in azienda, presenza in cantiere degli studenti...

"Le nostre imprese non hanno preclusione alcuna, anche se per la presenza in azienda e in cantiere degli studenti del

corso di Laurea del geometra (ma vale pure per i progetti di Alternanza Scuola-Lavoro delle superiori) va approfondito l'aspetto contrattuale. Mi spiego raccontando le difficoltà insormontabili che abbiamo avuto sui progetti di

Alternanza Scuola-Lavoro. In pratica uno studente minore ad esempio non può entrare in cantiere, mentre anche per il maggiorenne c'è una quantità di regole e divieti che scoraggia ogni impiego. È accaduto così che

qualche impresa ha accettato i ragazzi ma in ufficio hanno potuto fare a malapena un po' di fotocopie, mentre si sono fermati talvolta sulla soglia del cantiere, al sicuro nella cabina di un furgone".

"È chiaro – aggiunge Platto – che queste regole vanno cambiate, che vogliamo cambiare perché diversamente la formazione della quale questi ragazzi hanno bisogno non si può fare. Ci sono oggi regole sul praticantato che in pratica lo rendono inutile: vanno cambiate".

"Perfetto, noi appoggiamo questi cambiamenti – continua Pavoni – ripeto: ci servono oggi principalmente figure professionali da inserire in cantiere ed è ovvio che si possono preparare solo affiancando lo studente a un capocantiere esperto, facendo vivere allo studente una esperienza formativa vera da affiancare alle lezioni nell'aula universitaria e alla pratica negli studi professionali".

Come abbiamo visto, la formazione è uno dei campi che ci vedrà in questi anni collaborare ancor più strettamente. Ma recentemente il Collegio Costruttori ci ha inviato una proposta di collaborazione pure per il Campus dell'edilizia. Di cosa si tratta concretamente?

"Col Campus dell'edilizia noi proviamo a immaginare il futuro, non quello dei prossimi 10 o 20 anni, ma il domani che è già cominciato. Finora in edilizia infatti la nostra è stata una 'filiera in opposizione', ovvero un sistema nel quale ogni attore – il committente, il progettista, i vari professio-



**I Seminari
del Campus**

INVITANO IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI ALL'INCONTRO:

PRIVACY

IL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016: LE NOVITÀ E I PRINCIPALI ADEMPIMENTI
PER LE IMPRESE A DECORRERE DAL PROSSIMO 25 MAGGIO

VENERDÌ
4 MAGGIO 2018
ORE 14,45

AUDITORIUM ESEB
VIA DELLA GARZETTA, 51
BRESCIA

nisti coinvolti, il fornitore, l'impresa – era tentato di fare il suo esclusivo interesse, anche a scapito degli altri. Se ci muoviamo ora per un sistema 4.0, ovvero più interconnesso e interdipendente, è chiaro che non può più essere così. Ognuno dovrà lavorare per una 'filiera collaborativa' dove ognuno deve cercare di massimizzare l'interesse di tutti perché solo così farà anche il meglio per sé. Da questa necessità d'un nuovo approccio ai problemi del settore nasce proprio Campus dell'edilizia, ovvero un tavolo dove tutti gli attori e le loro organizzazioni si siedono per dialogare, trovare soluzioni condivise e proporle alla politica e alla società con una sola voce, univoca, mai dissonante. Penso ad esempio oggi alla scarsa attrattiva del nostro settore nel suo complesso, un problema che ci accomuna tutti, dalle professioni alle imprese. Io credo allora che dal Campus dell'edilizia dovrebbero venire quelle idee comuni e quelle iniziative che sono portate innanzi da tutti con convinzione per avere una qualche speranza di riuscita, ad esempio sull'orientamento scolastico verso una maggiore occupabilità".

Dopo la formazione, tra i temi d'interesse generale potrebbe ad esempio esserci la battaglia reale per la semplificazione della burocrazia...

"La burocrazia è in Italia il tema dei temi. Purtroppo i politici non hanno la minima idea delle pastoie nelle quali siamo costretti a operare ogni

giorno. Ogni semplificazione annunciata si è sempre tradotta in un aggravio di inutili procedure, di passaggi ripetuti tra gli enti... Per dirla una a Brescia le ristrutturazioni sono praticamente bloccate perché non c'è regolamento, così come ha del kafkiano il rapporto con la Soprintendenza: con un tratto di matita si è praticamente vincolato tutto e sul lago di Garda ad esempio siamo costretti al doppio, inutile passaggio dalle commissioni ambiente comunali prima e poi alla Soprintendenza. Un'assurdità alla quale sinora non siamo riusciti a porre rimedio. Ma proprio con il Campus, se riusciremo a parlare con una sola voce io sono convinto che potremo provare a svolgere quella pressione forte e necessaria affinché qualcosa cambi. Se ciascuno si muove da solo e per sé la battaglia avrà meno possibilità di smuovere almeno il dibattito".

Ha lasciato però perplessi l'orizzonte ventennale che vi siete dati...
 "Credo che qui ci sia solo un fraintendimento. Dire, come abbiamo fatto, che il Campus dell'edilizia ha un orizzonte ventennale significa per noi che non stiamo pensando a una iniziativa spot, a un intervento di breve durata, ma che ci prendiamo un impegno che vogliamo duri nel tempo. D'altra parte i problemi che dobbiamo affrontare, anche solo la formazione, non si risolvono in una stagione e neanche in un paio d'anni. Se non sbaglio voi di Laurea del geometra parlate da 15 anni e

siete al traguardo solo oggi. Occorre che anche il Campus abbia la vostra tenacia, si ponga obiettivi ambiziosi e duri la fatica, anche di anni, per provare a realizzarli. Se l'obiettivo è davvero passare dalla filiera in opposizione a quella collaborativa di strada da fare ce n'è davvero tanta. Ed è essenziale partire sapendo che non sarà un viaggio breve, che finora non è stato scontato per imprese, geometri, architetti e ingegneri sedersi attorno a un tavolo, discutere e infine riuscire a parlare in maniera univoca. E già questo passaggio sarà una grande conquista".

"L'idea è interessante – interviene Platto – noi ci saremo senza renitenza alcuna. Potrebbe essere interessante a breve ad esempio stilare un documento comune con tutte le nostre sollecitazioni d'intervento da inviare a tutte le forze politiche in vista delle elezioni amministrative di Brescia".

Ma concretamente il Campus a che punto è?

"Siamo all'inizio, abbiamo solo mandato la nostra proposta a tutti i possibili attori e ci aspettiamo in queste settimane la risposta. Ci interessa per ora capire se è una buona idea, se tutti la ritengono utile e fattibile. Se non fosse così la rimettiamo nel cassetto, se invece ci saranno adesioni partiremo, sapendo che sarà un impegno significativo che ci occuperà non per un giorno o per un mese ma per un lungo tempo".

Vorrei chiudere con una domanda

sull'intesa che abbiamo sottoscritto con voi nel 2017 alla CAPE in tema di servizi e contro la concorrenza sleale. Anche qui, a che punto siamo?

"Stiamo muovendo i primi passi, ma mi fa piacere parlarne perché pure in questo caso siamo di fronte a un'intesa che va nel segno di quella 'filiera della collaborazione' della quale io spero sarà presto espressione anche il Campus dell'edilizia. L'accordo infatti promuove nella sostanza la creazione di un data base condiviso gestito dalla CAPE sulla situazione di ogni cantiere. A noi piace chiamarlo Cruscotto di cantiere perché mette in comune tra imprese e professionisti impegnati in un cantiere tutte le informazioni su chi opera in quella determinata situazione. Come sul cruscotto di una macchina dove ci basta un colpo d'occhio per vedere il livello del carburante, la velocità, i giri del motore, la temperatura dell'aria e la pressione dell'olio, sul cruscotto di cantiere con una rapida occhiata al data base ogni professionista e ogni impresa impegnate in un cantiere potranno averne una fotografia essenziale, chi altri è impegnato, con quali professionalità e profili, con quali sub appalti, la situazione dei lavoratori, se sono stati versati i contributi, elementi necessari ad esempio per il Durc. È su base volontaria e dunque sarà tanto più affidabile ed efficace tanto più saranno consistenti le adesioni. Ma dalle prime battute l'esito è incoraggiante".

Efficienza energetica e antisismica: con "ENEA" diagnosi e cura micro-invasiva

La stampa quotidiana, anche nazionale, e quella di settore hanno parlato senza mezzi termini di "sistema rivoluzionario" e di un progetto innovativo di grande efficacia per gli interventi sul delicato e attualissimo versante dell'adeguamento antisismico e del recupero di efficienza energetica degli edifici esistenti. E più o meno in questi termini si è espresso anche l'Assessore regionale lombardo allo Sviluppo economico, ingegner Mauro Parolini, nell'assegnare al progetto "ENEA" e alla Moretti spa un finanziamento di 238 mila euro (su un investimento complessivo di 580 mila euro) sul bando della cosiddetta "Smart living" ovvero le idee innovative per l'abitare. L'azienda di Erbusco è infatti la capofila d'un gruppo di imprese, delle quali fanno parte anche la Carraro Lab e la FG Sistem, che intende rendere operativo con un approccio mini-invasivo la un sistema di diagnosi e cura degli edifici esistenti per renderli sicuri sul versante antisismico e recuperare il massimo di efficienza energetica. Per saperne di più abbiamo intervistato l'ingegner Evans Zampatti, amministratore delegato del gruppo Moretti (oltre 200 dipendenti e un fatturato molto diversificato di circa 60 milioni di euro).



Ingegnere, la prima curiosità proprio su come vi è venuta quest'idea, sul perché, voi che siete soprattutto una grande azienda di prefabbricati abbiate deciso di occuparvi di antisismica e di efficienza energetica.

"Capisco la provocazione dialettica della domanda, anche se va detto che oggi ogni azienda moderna nel campo dell'edilizia deve sapersi muovere e costruire in zona sismica e dunque con la

conoscenza necessaria di tutti i più aggiornati accorgimenti strutturali per la sicurezza anti-sismica degli edifici. Tanto più noi che costruiamo prefabbricati destinati sempre a costruzioni di grandi dimensioni in ogni zona del Paese e in tutt'Europa. Mac'è di più, perché già 25 anni fa – diciamo quando ancora l'antisismica non era di moda – abbiamo ad esempio brevettato, in colla-

borazione con l'Università di Bergamo e il Politecnico di Milano, alcuni modelli di 'shock trasmitter' che hanno immediatamente trovato una vasta applicazione proprio nelle grandi costruzioni e con funzione prettamente anti-sismica".

Sono dei dissipatori di energia?

"No, si tratta di giunti visco elastici che sono in grado di bloccare temporaneamente,

ad esempio durante una fase sismica, il grado di libertà di una struttura, conferendo alle due strutture collegate una maggiore rigidità proprio per resistere alla scossa. In condizioni normali invece lasciano ai due elementi un maggiore grado di libertà così da consentire ad esempio quella flessibilità, quella mobilità minima di ampliamento e restringimento causata anche solo dal

mutare delle temperature. Per noi pertanto l'antisismica non è un interesse recente, inoltre in Moretti abbiamo sempre inteso il prefabbricato come un elemento pre-costruito in fabbrica e poi montato in loco con l'uso non solo di calcestruzzo, ma pure di legno, ferro e altri materiali, cosicché lo studio degli effetti creati da un sisma ha sempre significato per noi guardare a ciò che accade a tutti i materiali. Per la flessibilità e la resistenza alle sollecitazioni più diverse alle quali può essere esposto un manufatto ci è servita molto anche la lunga esperienza maturata nella costruzione delle barche, soprattutto quelle multistrato con l'uso di fibra di vetro, fibra di carbonio e kevlar".

L'esperienza c'è ed è di lunga data, ma perché proprio ora l'impegno su questo progetto innovativo?

"Per rispondere a questa domanda, e solo per darle ancora qualche elemento più generale, mi lasci aggiungere che Moretti è un gruppo molto diversificato. Anche nella prefabbricazione, a differenza di altri, noi facciamo da sempre un po' tutto: facciamo prefabbricati per edifici destinati a ospitare fabbriche, ma anche supermer-

cati, centri commerciali e direzionali, grandi condomini oltre a complessi logistici, alberghi e cantine sotterranee un po' in tutt'Italia (le ultime: Donna Fugata in Sicilia, Terre del Barolo nelle Langhe e Morellino di Scansano in Toscana), insomma cerchiamo di prevedere le tendenze del mercato e ci adeguiamo con grande duttilità. Questa caratteristica ci ha permesso, anche in questi anni di crisi, di mantenere i nostri oltre 200 dipendenti con una ventina di ingegneri e cinque architetti senza un'ora di cassa integrazione. Anche in questi giorni stiamo cercando ingegneri da assumere".

Competenza, esperienza, duttilità:

questa la base. E il nuovo progetto?

"Il punto di partenza è una valutazione che tutti condividono: in Italia c'è un grande patrimonio edilizio spesso non utilizzato (nel Bresciano calcolo almeno il 30% dell'esistente vuoto, ma in città è certamente di più), altrettanto spesso vecchio e insicuro sul versante sismico oltre che inefficiente sul piano energetico. Chiaro dunque che nei prossimi anni saranno le ristrutturazioni e gli adeguamenti antisismici ed energetici a rappresentare la parte più significativa, anche in termini economici dell'attività edilizia. Negli anni della crisi più pesante non c'erano risorse, ma da almeno due anni a questa parte l'industria, soprattutto

in Lombardia, ha ripreso a marciare spedita, la ricchezza a diffondersi. E oggi anche il settore privato inizia ad avere le risorse necessarie e a mostrare interesse per operazioni di recupero edilizio di qualità. E i primi interventi sono proprio per la messa in sicurezza sismica e il recupero di efficienza energetica. Questa la nostra analisi della situazione per la quale abbiamo studiato, questa la vera novità, un sistema di diagnosi e intervento moderno, approfondita e il più possibile non invasiva".

Uno studio che ha portato alla nascita del sistema ENEA. A proposito cosa significa? C'entra l'eroe narrato da Virgilio o che altro?

"No, no è solo l'acronimo di



L'Assessore regionale Mauro Parolini
in visita presso la Moretti spa.



Efficienza Nuova per l'Energia e l'Antisismica e vuol tradurre così il nostro sistema per interventi mirati ed efficaci, ma pure poco invasivi. Fin dall'inizio, guardando ad esempio agli studi medici di mia figlia, mi sono scoperto a pensare che la chirurgia in questi anni è riuscita a fare passi da gigante proprio nel campo dell'efficienza degli interventi micro-invasivi. Noi in edilizia siamo invece ancora sostanzialmente fermi agli interventi del Novecento. Mi spiego: solo poco tempo fa per una appendicectomia il chirurgo faceva un bel taglio sull'addome, toglieva l'appendice e richiudeva. Risolveva il problema, ma il paziente stava a letto qualche giorno e tornava a

casa facendo piccoli passi in capo a una settimana. Oggi invece si analizza prima tutto con una strumentazione diagnostica d'avanguardia, quindi tre buchini sull'addome e un intervento mini-invasivo con tre tubicini in laparoscopia, strumenti sofisticati talvolta guidati persino dal computer. E il paziente operato al mattino, a sera è già in piedi e il giorno dopo torna a casa sulle sue gambe. Ecco noi vogliamo intervenire sugli edifici per la sicurezza antisismica e l'efficienza energetica esattamente come la chirurgia clinica fa oggi con un paziente".

Ma queste tecnologie ci sono?

"Alcune ci sono e altre, anche con ENEA desideriamo svi-

lupparle e metterle a regime. Attenzione, non voglio illudere nessuno: esattamente come per il medico non c'è la pasticca che risolve ogni male e, in molti casi, occorre pensare a interventi invasivi, così per le costruzioni non abbiamo la pastiglia che risolve il problema. Ma il metodo che seguiamo, l'approccio al problema è innovativo proprio per l'efficienza e la micro-invasività".

Proviamo a descriverlo passo passo.

"Il primo passo in verità non sta nel metodo, ma in una scelta culturale di fondo che andrebbe fatta innanzitutto dalle classi dirigenti, dalla politica e dalla burocrazia. Il patrimonio edilizio esistente in Italia è vastissimo, ma non

tutto ciò che ha più di 50 anni va salvato. Io credo che almeno il 50% di questo patrimonio è vecchio, persino antico, ma era già brutto quando è stato costruito e andrebbe semplicemente demolito. Purtroppo abbiamo a che fare con una falsa idea della salvaguardia di questo patrimonio che pur di salvare ogni sasso manda alla malora anche ciò che vale e il molto che andrebbe salvato e, soprattutto, messo almeno in sicurezza sismica. E sul 50% di patrimonio che non va demo-

lito, il nostro metodo può essere efficace per metterne in sicurezza una buona percentuale senza interventi troppo invasivi, ovvero gradualmente e se possibile senza costringere le persone che lo abitano a trasferirsi per lunghi periodi".

Ho letto che il metodo è sostanzialmente diviso in tre fasi: una diagnosi statica, una dinamica non invasiva e quindi gli interventi.

"Sì, grossomodo è così. La prima fase, quella della quale si sta occupando con la sua specifica competenza il nostro partner Carraro Lab è l'analisi in 3D dell'edificio con l'uso del laser non solo dell'aspetto estetico esterno, ma pure con la rilevazione delle caratteristiche

*Sistemi "shock-transmitter"
per ridurre i rischi sismici nei grandi edifici.*

strutturali, con la messa in evidenza, con termocamere e altri apparecchi molto sensibili, della storia del manufatto, con particolare riferimento a ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni, aperture di porte, chiusura di finestre ecc. Con l'aiuto del computer e dei sistemi Bim con librerie Revit siamo così in grado di avere una restituzione con immagine 3D dell'edificio con tutti i suoi elementi dei quali possiamo conoscere e valutare anche la funzionalità strutturale. Nella seconda fase, della quale ci occupiamo più direttamente noi di Morretti Spa, posizioniamo una serie di sensori e applichiamo all'immobile una serie di microvibrazioni (paragonabili a quella del passaggio d'un camion nelle vicinanze o a piccole scosse) e di forze per valutare mobilità e resistenza delle strutture. Riusciamo a capire non solo qual è la radiografia profonda dell'edificio, ma pure delle sue zone di resistenza e di maggiore debolezza. Parte da qui dunque, dopo una indagine che non ha dovuto ricorrere ad alcuna vera invasività, la nostra proposta di interventi di messa in sicurezza e di recupero dell'efficienza energetica che vogliamo però poter effettuare anch'essi con la minima



invasività. Ed è questo il campo di studio dell'altro nostro partner, la FG Sistem, che progetta e realizza una serie di macchinari che servono proprio a intervenire efficacemente in questa maniera comunque leggera”.

Ora la domanda delle domande: a che punto siete e quanto costa?

“Il progetto c'è, il metodo è definito e la prima sfida che ci siamo posti è stata fare la diagnosi e intervenire proprio su questa sede della Moretti che in questi decenni è stata allargata, ristretta, cambiata, parte demolita, parte ricostruita, insomma un buon test. E vogliamo riuscirci senza dover spostare le maestranze in un'altra sede provvisoria, come si sarebbe fatto secondo il metodo normale. E stiamo trovando soluzioni molto interessanti, che, anche durante i lavori, riducono drasticamente il disturbo della normale attività. Quanto ai costi, non c'è un livello standard, le variabili sono troppe. Diciamo che come azienda non ci siamo mai interessati della singola villetta, ma sempre di grandi edifici, di grandi condomini, di centri commerciali. Il primo interlocutore sarà probabilmente l'industria che può anche procedere con interventi graduali e affrontare investimenti cospicui contando su ritorni certi”.

Il metodo mi pare interessante anche per i medi e grandi condomini pur se lì c'è il gran nodo della conflittualità sempre presente tra i diversi proprietari...

“Sì, anche se le prime due

fasi diagnostiche potrebbero essere messe a disposizione di tutti i condomini vincolando in qualche modo chi interviene sul proprio appartamento per una ristrutturazione a farlo in coerenza con il nostro progetto: nel tempo il tutto andrebbe coordinato con le unità di nuova realizzazione. No, non è solo la litigiosità dei condomini il problema che potremmo incontrare”.

E allora quale?

“In Italia oltre all'eccesso di inutile conservazione della quale si diceva, c'è pure il fatto che, a differenza di molti altri paesi, si fatica a far digerire alla burocrazia un intervento che non è compiutamente normato. Da noi ci deve essere sempre un riferimento normativo, una regola alla quale appigliarsi. Se non c'è il burocrate non valuta il caso, non approfondisce i vantaggi della soluzione, semplicemente non dà il suo parere perché non c'è un comma di legge o regolamento che lo prevede. Ecco io credo che questo modo di fare, questo atteggiamento ottuso della burocrazia potrebbe essere un freno non solo all'applicazione di un metodo come il nostro, ma all'insieme delle ristrutturazioni. Ed è questa una battaglia sulla quale dovremo sentirci impegnati non solo noi di ENEA, ma tutti i soggetti interessati al reale risanamento e alla fattiva salvaguardia e messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare”.



“L'ingegnere che è passato dall'istituto geometri ha una marcia in più”

“Stimo i geometri e non solo perché lo sono stato anch'io prima di fare ingegneria e laurearmi, ma perché hanno quell'approccio pratico alle questioni in edilizia e quella concretezza che aiuta a risolvere i problemi”. Potrebbero essere solo parole di cortese benvenuto quelle che l'ingegner Evans Zampatti, amministratore delegato del gruppo Moretti, ha pronunciato prima dell'intervista che pubblichiamo qui sopra. Ma il seguito della chiacchierata ha dimostrato quanto fosse radicato e motivato l'apprezzamento che il manager della maggiore impresa d'edilizia bresciana ha espresso per la nostra categoria. Al punto che, pur essendo frasi e ragionamenti ellittici rispetto ai temi dell'intervista, abbiamo scelto di riprenderli in questo breve spazio.

“Sono stato geometra – ha detto l'ingegner Zampatti – diplomato all'Istituto di Darfo prima di iscrivermi a ingegneria. E avevo certo, soprattutto all'inizio del percorso accademico, molte lacune soprattutto in matematica infinitesimale e calcolo; al punto che ho vissuto malissimo, come molti altri con la mia formazione, l'esame sbarramento del primo anno, quell'Analisi Uno che qualche volta mi riappare negli incubi notturni. Molti geometri allora lasciarono perdere proprio di fronte a quel muro che appariva insormontabile, mentre i miei colleghi usciti dal liceo scientifico lo passavano senza grandi difficoltà. Ma ho visto che poi, diciamo dal terzo anno, eravamo noi geometri superstiti di Analisi Uno, a sopravanzare i colleghi liceali. Quando si parlava di costruzioni, di tecnica non solo eravamo a nostro agio, ma la nostra abitudine alla praticità, alla concretezza erano un reale vantaggio”.

“E anche negli ormai quarant'anni di lavoro qui alla Moretti ho sempre visto emergere nelle discussioni, tanto nei problemi banali quanto nelle questioni più spinose, quei colleghi ingegneri che avevano alle spalle anche il Diploma di geometra. Soprattutto quando serve una molteplicità concreta di esperienza, qualche nozione di diritto, di finanza, di amministrazione chi è stato anche geometra ci arriva prima, è più pronto, sa andare subito al nocciolo del problema”.

“Una valutazione che ci guida anche nella selezione del personale. Cerchiamo anche adesso ingegneri da assumere – ci ha confidato – e si valutano i titoli e i curriculum ma soprattutto attraverso un colloquio. E bastano spesso poche domande per verificare che chi proviene da un istituto tecnico non ha solo un sapere teorico, ma pure un'esperienza pratica, banalmente sa cos'è un mattone, è stato in un cantiere, conosce un tasso di interesse o di sconto. E capita così che a parità di curriculum finisco per assumere nove volte su dieci un ingegnere che è anche diplomato geometra. In ogni cantiere – spiega il manager – soprattutto in ogni cantiere di dimensioni ragguardevoli e per grandi edifici come quelli che ci vedono al lavoro, anche solo per l'apertura e per ogni decisione tecnica c'è un numero incredibile di professionisti diversi ed esperti riuniti attorno a tavoli immensi. Decine di figure con una specifica competenza, spesso come consulenti esterni all'impresa, e tutti si sentono in dovere di dire comunque la loro (anche solo per giustificare la presenza). Riunioni interminabili nelle quali io vedo che occorre una grande capacità di sintesi, il dono di provare a coordinare i pareri di tutti verso un fine e una soluzione comuni. E proprio questa, a mio parere, è la qualità tipica dei geometri”.

Notizie in breve

Le lauree triennali professionalizzanti e il progetto “Laurea del Geometra”

A seguito dell'avvio delle lauree triennali professionalizzanti da parte del MIUR, la collaborazione dei Collegi Provinciali dei Geometri diviene un elemento fondamentale per portare a compimento un percorso autenticamente focalizzato sulla professione e a completo beneficio delle future generazioni chiamate a decidere del proprio futuro. In una apposita circolare inviata a tutti i Presidenti di Collegio Provinciali, il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli ha voluto delineare – in un'ampia visione di contesto – quali opportunità e prospettive si presentano alla categoria, rivolgendo al tempo stesso un incoraggiamento a coloro che possono divenire protagonisti del cambiamento e un plauso per chi ha iniziato a intraprendere una scelta determinante.

Cari Presidenti,

nell'anno accademico 2018/2019 prenderanno l'avvio i corsi di laurea triennali professionalizzanti previsti dal Ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli; il relativo Decreto n. 935/2017 prevede, tra l'altro, la possibilità di convenzioni tra Ordini e Collegi professionali e Università (articolo 8, comma 2).

Un traguardo al quale il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha sempre guardato con favore visti i molteplici punti di contatto con il progetto “Laurea del Geometra”: non a caso molti dei suoi aspetti qualificanti sono stati ripresi nel documento d'indirizzo per la formazione terziaria elaborato dalla “Cabina di regia nazionale per il coordinamento del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti”, ravvisabili nei passaggi in cui si fa riferimento alla previsione del titolo abilitante.

Sino ad allora, il nostro impegno sarà quello di consolidare il dialogo tra soggetti storicamente distanti tra loro – scuola, università, professioni, ambienti ministeriali e politici – nonché uniformare e mettere a sistema le iniziative già presenti sul territorio e quelle di nuova attivazione:

- *i Corsi di Laurea triennale “Costruzioni e Gestione del Territorio” in classe L7 (Ingegneria Civile e Ambientale) attivati a Lodi, Mantova, Reggio Emilia e Rimini con gli atenei di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) e della Repubblica di San Marino;*
- *i Poli tecnologici di Grosseto, La Spezia, Olbia, Siena e Torino, in collaborazione con L'Università Telematica Internazionale Uninettuno;*
- *le prime 5 lauree professionalizzanti ispirate al Decreto Fedeli, attivate presso le Università di Campania, Padova, Udine, il Politecnico di Bari e quello delle Marche.*

Per ciò che concerne le convenzioni a venire, ai Collegi impegnati nella definizione dei nuovi percorsi accademici (Foggia e Lecce in itinere) raccomandando caldamente di prevedere piani di studio con “curriculum caratterizzante”, ossia focalizzato su insegnamenti di base e professionalizzanti che sono propri della nostra professione, pertanto non condivisibili con profili limitrofi come l'architetto o l'ingegnere. A tal fine, invito tutti al confronto propedeutico con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati nelle fasi di definizione delle linee-guida dei tirocini di formazione e orientamento curriculare e, soprattutto, di individuazione dei relativi ambiti disciplinari.

Le rassicurazioni bipartisan sul proseguo dell'iter parlamentare con la nuova legislatura e la crescente disponibilità delle Università a essere partner del



progetto “Laurea del Geometra” sono segnali positivi che ci incoraggiano ad andare avanti.

A ciò si aggiunga l'ammissione di 7 istituti tecnici CAT (di Ferrara, Jesi, Grosseto, Bergamo, Campobasso, Trapani e Firenze) alla sperimentazione dei percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado del MIUR, che spostano il focus su una problematica individuata dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Nazionali sin dall'avvio di mandato, e che in parte spiega la determinazione con la quale si persegue l'obiettivo della “Laurea del Geometra”.

Qualora l'Italia dovesse adottare in via definitiva quella che oggi è una sperimentazione, l'assenza di un percorso accademico ad hoc penalizzerebbe oltremodo la categoria, che rimarrebbe “confinata” in un percorso quadriennale di istruzione scolastica di secondo grado + 18 mesi di tirocinio. Davvero troppo poco per acquisire le conoscenze e le abilità necessarie per inserirsi in un mercato del lavoro che richiede competenze sempre più elevate: il rischio – più che concreto – sarebbe rimanere ai margini.

Nessuna esitazione, quindi, a scegliere una strada diversa: mandare a regime la riforma del percorso di accesso significa consentire ai giovani che vogliono intraprendere la professione di geometra di conseguire la relativa laurea a soli 21 anni, e di inserirsi nel mondo del lavoro con il necessario bagaglio di competenze.

La vostra collaborazione è fondamentale per portare a compimento un percorso autenticamente focalizzato sulla professione, omogeneo e riconoscibile sull'intero territorio nazionale, a beneficio dei ragazzi chiamati a decidere del proprio futuro; ai Collegi già impegnati nella realizzazione dei “nostri” percorsi accademici professionalizzanti vanno i complimenti per l'ottimo lavoro svolto sinora; agli altri un incoraggiamento a divenire, anch'essi, protagonisti del cambiamento.

*A tutti buon lavoro.
Maurizio Savoncelli*

Direttore dei lavori, ok del Consiglio di Stato al Decreto del MIT

Il Consiglio di Stato ha reso il parere – n. 360 del 12 febbraio 2018 – sul Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, previsto dal nuovo Codice dei contratti.

Serve più chiarezza sui casi di incompatibilità. Per quanto riguarda l'art. 2 sui casi di incompatibilità, la Commissione "Ribadisce quanto già osservato nel parere 3 novembre 2016, e cioè che la sede appropriata per la disciplina delle incompatibilità, per le limitazioni soggettive che ne discendono, è la legge; e inoltre che è dubbia la riconducibilità di tale profilo di disciplina alla delega di cui all'art. 111 del Codice. Fatta questa premessa, laddove si optasse per il mantenimento dell'articolo, occorrerebbe espungere dalla lett. a) l'aggettivo 'nuovi' riferito agli incarichi professionali ricevuti dall'esecutore, che determinano l'incompatibilità del direttore dei lavori. L'incompatibilità è infatti ravvisabile anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall'esecutore".

Rapporti con il RUP e il coordinatore per la sicurezza. Per quanto riguarda l'art. 3 (Rapporti con altre figure) Palazzo Spada pone in evidenza "L'opportunità di riformulare il comma 4, relativo ai rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Non è in particolare chiara la funzione e la portata dell'inciso finale del primo periodo 'ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori', dopo l'enunciazione del principio secondo cui il coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione opera 'in piena autonomia'. Del pari non è chiaro il ruolo di coordinamento tra queste due figure svolto dal RUP".

Il Consiglio di Stato ricorda che "In base al citato Testo Unico di cui al DLgs n. 81 del 2008 il coordinatore è colui che assume tutti i compiti connessi alla sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e le relative responsabilità (in particolare ai sensi dell'art. 92) e che vanno pertanto evitate previsioni normative che possano avallare interpretazioni derogatorie rispetto alle regole di carattere generale contenute nel testo unico di settore".

Fonte: Professione Geometra

Prestazioni gratuite del professionista e accertamenti fiscali

Secondo l'ordinanza allegata alla presente, l'elevato numero di prestazioni gratuite rese nei confronti di terzi clienti e la relativa giustificazione addotta dal professionista di "rinuncia al compenso" sono elementi idonei a far ritenere inattendibile la contabilità e, conseguentemente, a consentire di procedere con l'accertamento fiscale. E ciò vale anche nei confronti di quei professionisti che dichiarano, comunque, compensi congrui e coerenti agli studi di settore. Ad avviso dei giudici supremi, infatti, il ridotto numero delle fatture emesse e l'esiguità degli importi fatturati a titolo di compenso, a fronte delle numerose prestazioni di servizio professionale rese, confliggono con le più elementari regole di ragionevolezza.

Nel caso di prestazioni rese dai professionisti nei confronti di società, si consiglia di conservare la documentazione societaria inerente (ad esempio delibere che stabiliscono il compenso dell'amministratore, lo statuto, mastrini contabili di cassa o banca e quelli riferiti al professionista). Invece, per i privati la questione è più difficile: bisognerebbe predisporre lettere di incarico professionale ove, sin dall'inizio, il professionista dichiara per iscritto di rinunciare al compenso; una dichiarazione successiva potrebbe risultare poco convincente. Occorrerà, in causa, evidenziare come la dichiarazione dei redditi e la contabilità non solo non rilevano alcuna irregolarità formale né alcun comportamento in contrasto con le norme tributarie, ma espongono ricavi/compensi perfettamente in linea, e dunque congrui e coerenti, con quelli stimabili sulla base dello studio di settore applicabile proprio all'attività svolta dal contribuente accertato. Se, infine, il professionista vuol evitare il ricorso in Commissione tributaria può tentare la strada dell'accertamento con adesione.

Fonte: Professione Geometra

Le prospettive favorevoli del mercato delle abitazioni in Italia

Nel quarto trimestre dello scorso anno aumenta ancora il ribasso sulle quotazioni degli immobili, aumenta il numero di agenzie che hanno concluso un'intermediazione e scendono al minimo le indicazioni degli agenti sulle difficoltà per i compratori di ottenere un mutuo. Le attese degli operatori sulle prospettive del mercato degli immobili sono rimaste quindi favorevoli, su un orizzonte sia di breve sia di medio termine.

Secondo i risultati dell'indagine congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia redatta da Banca d'Italia con Tecnoborsa e Agenzia delle Entrate, condotta dal 2 al 31 gennaio 2018 presso 1.530 agenzie immobiliari, nel IV trimestre del 2017 la quota di operatori che segnalano pressioni al ribasso sulle quotazioni degli immobili è tornata ad aumentare.

Si sono rafforzati i segnali di miglioramento della domanda, nel confronto con la precedente rilevazione: il numero di agenzie che hanno intermediato almeno un immobile è aumentato e le giacenze degli incarichi a vendere sono diminuite.

I finanziamenti tramite mutui ipotecari hanno continuato a coprire una quota assai ampia delle compravendite, intorno all'80%. Anche il rapporto fra prestito e valore dell'immobile è rimasto su valori elevati, superiori al 70%.

La quota di agenti immobiliari che ascrivono alle difficoltà di ottenere un mutuo la causa della cessazione degli incarichi a vendere è scesa a un livello minimo dall'avvio del sondaggio nel 2009. Le attese degli operatori sulle prospettive del mercato degli immobili sono rimaste favorevoli, su un orizzonte sia di breve sia di medio termine.

“Bisogna valutare la complessità della prestazione del professionista”

Il Segretario del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Ezio Piantedosi illustra l'aggiornamento dello schema-guida di contratto per i professionisti geometri alla luce della Legge 124/2017, con l'introduzione di clausole che permettono di dettagliare la prestazione o le diverse voci di costo

Sottoporre all'attenzione del cliente un preventivo scritto è ormai una prassi anche per i professionisti tecnici. A sei mesi dall'introduzione dell'obbligo da parte della Legge sulla concorrenza (in vigore dal 29 agosto), infatti, le Categorie si sono adeguate e, come documenta un approfondimento tematico del quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” pubblicato in data odierna, si possono fare i primi bilanci sull'adozione delle diverse formule e soluzioni.

In alcuni casi, sembra che siano in corso dei perfezionamenti, mentre per i geometri risulta già avviata e definita l'operatività: nell'Albo nazionale è visibile la specializzazione acquisita dall'iscritto. Il sistema si aggiorna in automatico con la formazione e, quando il geometra conclude un corso, l'ente che lo ha erogato inserisce i crediti formativi nella prevista piattaforma precisando la qualificazione acquisita. In tal modo, se un cliente (impresa, cittadino o pubblica amministrazione) volesse individuare un esperto di sicurezza nei cantieri, potrebbe effettuare una ricerca mirata direttamente online.

“Con l'introduzione della Legge 124/2017 – spiega Ezio Piantedosi, Segretario CNGeGL – è stato elaborato uno schema-guida di contratto aggiornando il modello adottato fin dal 2012 alle novità normative dello scorso agosto. In tal senso, inoltre, è stata posta molta attenzione alla valutazione della complessità della prestazione del professionista. Un aspetto molto sentito e che, in passato, era stato più volte sollevato anche dalla Rete Professioni Tecniche”.

Digitalizzazione Pmi, i voucher del MISE discriminano i liberi professionisti

La nuova richiesta dei due organismi che rappresentano i liberi professionisti si basa su un'attenta rilettura della normativa proposta dal MISE e su un parere pro veritate predisposto ad hoc

Il Ministero dello Sviluppo

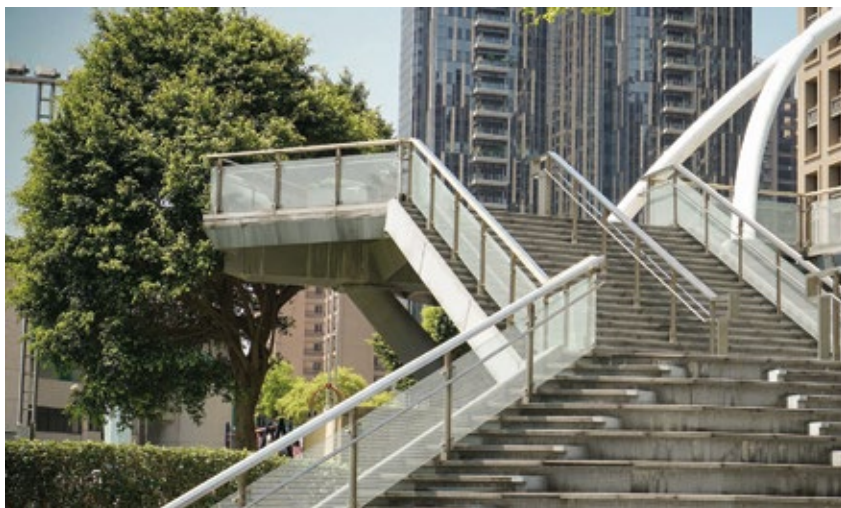
Economico, tramite il Decreto Direttoriale del 24 ottobre 2017, ha previsto la misura agevolativa “Voucher per la digitalizzazione delle PMI”. La misura prevede un contributo, tramite concessione di un “voucher”, di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Tra i requisiti per la partecipazione all'agevolazione c'è l'obbligo di iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di commercio. Ciò esclude di fatto l'accesso a tale misura agli studi professionali e, più in generale, ai liberi professionisti. A questo proposito, lo scorso 19 gennaio 2018 il Comitato Unitario Professioni (CUP) e la Rete Professioni Tecniche (RPT) hanno inviato una Nota con la quale chiedevano al MISE di provvedere affinché venisse sanata l'esclusione dei liberi professionisti. Il 29 gennaio successivo il MISE ha risposto ribadendo l'interpretazione della Direzione generale per l'inapplicabilità dell'equiparazione tra PMI e professionisti per l'accesso alla misura in oggetto.

A questo punto CUP e RPT hanno rivalutato attentamente la ricostruzione normativa proposta, facendo predisporre un parere pro veritate dal prof. Avv. Nicola Colacino. Il parere conferma come “Sin dall'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il legislatore italiano ha inteso affermare la piena equiparazione tra PMI e liberi professionisti ai fini dell'accesso ai piani operativi sopra richiamati (POR e PON riconducibili alla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 ndr), con ciò innovando rispetto alla disciplina legislativa precedente, [...] e ampliando, per l'effetto, la platea dei destinatari degli interventi promossi sui fondi strutturali comunitari destinati alle PMI”. Il parere afferma, inoltre, quanto segue: “La rilevata equiparazione porta, quindi, ad affermare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 821, della Legge n. 208/2015, tutti gli interventi di sostegno alle PMI previsti dai piani operativi PON e POR debbano ritenersi estesi ipso iure anche ai liberi professionisti, stante il chiaro tenore letterale dell'abrogata disposizione e di quella che l'ha sostituita”.

Il Parere commissionato da CUP e RPT conferma come l'equiparazione dei liberi professionisti alle PMI non possa essere “interpretata” secondo un non meglio precisato “principio di ragionevolezza” che produce effetti di evidente discriminazione tra le due categorie di soggetti, ponendosi con ciò apertamente in contrasto con la chiara volontà del legislatore nazionale ed europeo. L'interpretazione proposta introduce un elemento di discrezionalità che dovrebbe essere estraneo alla funzione meramente attuativa delle disposizioni di legge istituzionalmente propria di tutte le amministrazioni pubbliche. Senza contare che allo stato attuale tale interpretazione, discrezionale come tutte le interpretazioni, risulta fortemente lesiva di un diritto normativamente sancito dei liberi professionisti.

CUP e RPT, pertanto, confidando nel buon senso e nell'attenzione del Ministro Calenda nei confronti di questi temi, reiterano la richiesta di annullamento in autotutela del Decreto direttoriale 24 ottobre 2017, la modifica dei requisiti di accesso alla misura agevolativa e in particolare l'esclusione per i liberi professionisti dell'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, nonché la riapertura dei termini di presentazione delle domande, riservandosi ogni ulteriore azione al riguardo.





Approvato il riparto per Regioni dei fondi MIT per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Grazie al parere positivo della Conferenza Unificata sulla proposta di riparto per Regioni dei 180 milioni di euro stanziati dal MIT per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, il Ministro Graziano Delrio firmerà il Decreto interministeriale di concerto con il Ministro dell'Economia delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti

“Una misura giusta, vicina alle famiglie, che mancava da quasi 15 anni”. Queste le prime parole del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, dopo la diffusione del parere positivo della Conferenza Unificata sul riparto di 180 milioni di euro alle Regioni per i fabbisogni inevasi fino al 2017, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

“Con queste risorse – continua il Ministro Delrio – riusciamo a rispondere in buona parte alle aspettative dei cittadini di questi anni che ci sono stati segnalate dalle Regioni. E con il Fondo Investimenti 2018 riusciremo a breve a completare l'intero fabbisogno. Una risposta dovuta ai cittadini con difficoltà”.

A seguito del via libera della Conferenza Unificata alla proposta del MIT, quindi, il Ministro Graziano Delrio firmerà il Decreto interministeriale di concerto con il Ministro dell'Economia delle Finanze, Pier Carlo Padoan, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti. I fondi in questione erano attesi da lungo tempo e riusciranno a coprire buona parte dei fabbisogni inevasi fino al 2017 attraverso una ripartizione delle Regioni stesse ai Comuni richiedenti, per contribuire alle spese dei privati cittadini.

Il riparto dei 180 milioni è il seguente:

Abruzzo 4,4 milioni; Basilicata 15,2 milioni; Campania 13,5 milioni; Emilia-Romagna 29,3 milioni; Lazio 19,2 milioni; Liguria 275 mila euro; Lombardia 25,3 milioni; Marche 11,3 milioni; Molise 1,1 milioni; Piemonte 25,7 milioni; Puglia 4 milioni; Sardegna 3,2 milioni; Sicilia 4,4 milioni; Toscana 2,9 milioni; Umbria 11 milioni; Veneto 8,4 milioni.

Per il Fondo Investimenti di quest'anno il MIT ha richiesto ulteriori 160 milioni per i fabbisogni eccedenti.

Glossario unico: approvato il primo stralcio, anche con il contributo dei professionisti tecnici

La Rete Professioni Tecniche ha espresso grande soddisfazione per l'adozione di una prima parte del glossario unico per il settore edilizio, e un particolare ringraziamento ai Ministeri della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e delle Infrastrutture e Trasporti che hanno favorito, attraverso l'ascolto dei rappresentanti dei professionisti tecnici, una sinergia positiva basata sul confronto.

L'adozione di un glossario unico (come previsto dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 222 del 2016) rappresenta un obiettivo fortemente auspicato dagli ordini e i collegi professionali della Rete Professioni Tecniche, vista la sua importanza per ridurre il contenzioso e l'incertezza normativa che caratterizza il settore edilizio.

Già l'approvazione di una prima parte del glossario unico comporterà una reale semplificazione dell'edilizia, liberalizzando numerose attività, per le quali è ancora incerta la richiesta di un titolo edilizio. Il primo risultato importante, quindi, sarà la definizione, in modo univoco, di 58 fattispecie di opere edilizie (che a loro volta si articolano in 3 o 4 sottospecie) che un provvedimento statale, assunto d'intesa con Regioni e Comuni, stabilisce essere liberalizzate e non necessitano di alcun titolo edilizio.

Quando il testo sarà completato, poi, sarà possibile individuare puntualmente quali opere edilizie rientrano nel concetto di manutenzione ordinaria, quali nella manutenzione straordinaria e così via, eliminando la discrezionalità che ancora vige a riguardo.

RPT ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a chi, a partire dai Ministeri della Semplificazione e Pubblica Amministrazione e delle Infrastrutture e Trasporti, ha creduto all'applicazione, per la prima volta, di una impostazione metodologica del lavoro completamente nuova: è stato infatti costituito un gruppo di lavoro al quale, assieme a Regioni e Comuni, hanno partecipato a pieno titolo i rappresentanti dei professionisti tecnici. Tale metodo ha consentito il raggiungimento di un testo discusso e condiviso da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore, e i professionisti hanno potuto portare il loro essenziale contributo di competenza ed esperienza che è stato riconosciuto e apprezzato da tutti i partecipanti.

Innovazione, competenze, sinergia

In un editoriale a sua firma pubblicato oggi dal quotidiano economico finanziario "Italia Oggi", il Presidente Maurizio Savoncelli interviene sul tema "Geometri e Territorio", espressione autentica di un rapporto fiduciario con la collettività e punto di riferimento dei cittadini nella gestione del patrimonio immobiliare e nell'interlocuzione con la pubblica amministrazione. Nel testo, inoltre, l'autore sottolinea l'impegno che la categoria vuole assumere con gli attori della 18ª legislatura, con l'obiettivo di fornire suggerimenti e contributi in materia di prevenzione sismica e idrogeologica, riqualificazione del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato.

"Noi geometri, in particolare, siamo la categoria che maggiormente vive il territorio, il punto di riferimento dei cittadini nella gestione del patrimonio immobiliare e nell'interlocuzione con la pubblica amministrazione; l'impegno che vogliamo assumere con gli attori della 18ª legislatura è fornire suggerimenti e contributi sul tema e in merito ai suoi corollari: prevenzione sismica e idrogeologica, riqualificazione del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana. Le proposte già avanzate nella legislatura precedente – come Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e assieme alla Rete delle Professioni Tecniche – meritano di avere seguito anche in quella che verrà: ricordo, tra le altre, il 'Piano nazionale di prevenzione sismica' confluito nel progetto 'Casa Italia'; gli impegni assunti con la firma del protocollo d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016; i contributi focalizzati sul contrasto al dissesto idrogeologico messi a disposizione della Struttura di missione #Italiasicura, gli interventi alla discussione dell'esame del Disegno di legge sul contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato".

Fondi Europei, i bandi e le opportunità di marzo per i geometri

Fra le finalità dell'Unione Europea, l'obiettivo di sostenere la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile. In tal senso, gli investimenti riservati ai professionisti possono contribuire a conseguire molti degli obiettivi comunitari aggiungendo – in base agli ambiti di interesse – risorse per l'ambiente, la ricerca, l'innovazione e l'aggiornamento. Queste misure sono individuate nel corso del monitoraggio svolto per segnalare ai Geometri liberi professionisti le agevolazioni e gli incentivi a loro idonei.

Per l'appuntamento mensile con la rubrica "A misura di Geometra", gli analisti di GEOWEB S.p.A. hanno individuato 13 misure all'interno del panorama regionale.

- **Garanzia Equity della Regione Lazio:** promuovere il riequilibrio potenziale della struttura finanziaria delle imprese, al fine di migliorarne le possibilità di accesso a nuovo credito e ottenere ulteriori investimenti nel capitale di rischio.
- **Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI della Regione Friuli Venezia Giulia:** sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici.
- **Interventi di adeguamento, rifunionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici della Regione Sicilia:** sostenere interventi di adeguamento, rifunionalizzazione e ristrutturazione di edifici pubblici.
- **Riqualificazione energetica degli edifici pubblici - Anno 2017 della Regione Emilia Romagna:** sostenere gli enti pubblici nel conseguire obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili.
- **Energia Imprese della Regione Marche:** incentivare la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive.
- **Bando per restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale della Regione Sicilia:** prevedere interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.
- **Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici della Regione Campania:** preservare le foreste e le aree forestali da incendi e da altre calamità naturali.
- **Incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia:** incentivare contributi a fondo perduto.
- **Voucher formativi per professionisti over 40 della Regione Toscana:** supportare interventi individuali di formazione continua, in modalità voucher.
- **Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione delle risorse idriche della Regione Lombardia:** sostenere la realizzazione di alcuni interventi non produttivi, quali la costituzione di strutture vegetali lineari, come siepi e filari.
- **Startup 2018 della Regione Lazio (CCIA Roma):** sostenere lo start up aziendale, abbattendone i costi e incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove imprese.
- **Aiuti all'avviamento di imprese per giovani agricoltori della Regione Valle d'Aosta:** favorire l'accesso di giovani agricoltori qualificati nel settore agricolo e il ricambio generazionale.
- **Bonus Assunzionale per le Imprese della Regione Lazio:** incentivare l'occupazione al fine di soddisfare i fabbisogni occupazionali del sistema imprenditoriale.
- **Il monitoraggio completo è disponibile sia nell'area del sito di Geometri in Rete dedicata ai bandi, sia nella rubrica "A misura di Geometra" della newsletter di Geometri in Rete che viene inviata periodicamente agli iscritti.**

Notizie in breve

Foto © eyetronic / Fotolia

Cumulo, le Casse firmano le convenzioni con l'Inps. No alla tassa Boeri

Le Casse dei professionisti hanno firmato oggi le convenzioni sul cumulo e le hanno inviate simultaneamente via PEC all'Inps, rimuovendo l'ultimo ostacolo formale al pagamento degli assegni a chi ha già fatto domanda.

“Con quest'atto le Casse intendono togliere ogni alibi all'Istituto pubblico, che da mesi sta ritardando l'adempimento di una legge. Se l'Istituto continuerà a non pagare, d'ora in poi gli interessati potranno azionare eventuali rimedi giudiziari nei confronti dell'Inps”, precisa l'Adepp.

Il documento firmato prevede che le Casse si facciano carico delle quote di pensione di propria competenza e degli stessi oneri già previsti per le pensioni in totalizzazione. Le condizioni cioè sono identiche a quelle previste dalla convenzione già esistente con l'Inps e pacificamente in vigore dal 2007.

Quest'anno l'Inps aveva invece avanzato la pretesa di addebitare un importo fino a un massimo di 65,04 euro per ogni pratica di cumulo. Non solo: l'istituto chiedeva di mettere a pagamento anche le pratiche di totalizzazione, che sono state sempre gratuite.

Secondo le Casse queste pretese non hanno fondamento. Infatti a seguito dell'estensione del cumulo alle casse professionali, lo Stato ha riconosciuto all'Inps un maggior finanziamento che, a regime, raggiungerà l'importo di 89milioni di euro all'anno. “Queste risorse sono finanziate con le tasse pagate da tutti i contribuenti italiani, compresi i professionisti e le loro Casse. Sarebbe una discriminazione inaccettabile imporre ai nostri iscritti di pagare lo stesso costo due volte”, dichiara il Presidente dell'Adepp Alberto Oliveti. Inoltre le Casse, per rispettare la legge, hanno già accettato di accollarsi i maggiori costi pensionistici derivanti dal cumulo, senza ricevere alcun ristoro da parte dello Stato, e non hanno nemmeno chiesto all'Inps di rimborsare loro i costi amministrativi che dovranno sostenere per istruire le pratiche di pensione anche per le quote di competenza dell'istituto pubblico. Infine non è chiaro a cosa dovrebbero servire questi 65,04 euro, visto che gli uffici Inps li hanno chiesti per coprire dei costi che l'istituto dovrebbe comunque sostenere se l'iscritto non facesse domanda di pensione in cumulo ma chiedesse la pensione per via ordinaria (Le motivazioni addotte da Inps sono: “informazioni sulle eventuali variazioni pensioni”, “richiesta cambio ufficio pagatore”, “cessione del quinto”, “pignoramenti”, “altre attività legate alla circostanza che il pagamento sia gestito da Inps”).

“Se l'Inps ha così tanti problemi a gestire le pensioni in cumulo, le Casse si offrono volontarie per pagarle loro gratuitamente”, dichiara Oliveti.

Le ragioni della “Tassa Boeri” sarebbero altre. In una lettera aperta inviata venerdì ai professionisti italiani, il Presidente dell'Inps ha messo nero su bianco che le maggiori risorse servirebbero, ad esempio, ad assumere nuovi funzionari per accelerare il pagamento delle pensioni ex Inpdap. Cioè per scopi che nulla hanno a che vedere con le pensioni in cumulo dei professionisti. Nella lettera Tito Boeri ha anche ammesso che la procedura informatica per la gestione del cumulo, che era stata annunciata per i primi di marzo, non è stata pubblicata per via dei 65 euro.

L'Adepp aveva già sollecitato l'Inps a dare il via al cumulo accantonando la questione del pagamento di eventuali costi gestionali, che Inps e le Casse potranno definire successivamente tra di loro, eventualmente anche per via giudiziaria.



Deducibilità del contributo integrativo minimo: l'Agenzia delle Entrate chiarisce anche per i geometri

L'Agenzia delle Entrate ha confermato, anche per i geometri, la deduzione del contributo integrativo minimo – che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (c.d. esercizio del diritto di rivalsa) – nelle ipotesi in cui il volume d'affari annuo sia limitato o pari a zero.

Resta esclusa, invece, la deducibilità del contributo integrativo richiesto dalla Cassa a seguito di accertamento fiscale in cui viene rettificato in aumento il volume d'affari IVA.

Queste le conclusioni contenute nella risposta n. 954-25/2017 fornita dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio all'istanza di consulenza giuridica presentata dalla CIPAG.

Luciano Pilotti

Architettura e democrazia: un matrimonio da realizzare oltre il design estetico

La città è un paesaggio? Questa la domanda da cui parte il bel libro di Salvatore Settis *Architettura e Democrazia* (Einaudi) che tutti dovremmo leggere per essere progettisti più consapevoli e responsabili. Dalla consapevolezza di una risposta positiva alla rappresentazione della città come un paesaggio deriveremo migliori capacità e competenze per progettare e governare i rapporti tra centri e periferie senza farci intrappolare nel solo sguardo estetico o etico (paesaggi da vivere). Le figure dell'architetto o del geometra devono adattarsi al solo volere del committente e al suo "potere di pagare", oppure hanno anche – e forse soprattutto – una responsabilità della visione d'insieme, del bene comune che da quella ne deriva all'insegna dell'interesse collettivo? Ecco allora che il "confine" tra città e paesaggio va ripensato e/o decostruito anche per rendersi più indipendenti dalle icone neo-moderniste dello sviluppo verticale da una parte e delle dimensioni mega(lopolì) dall'altra. In questa chiave sembra necessario – come suggerisce Settis – un recupero della dimensione sociale, comunitaria e collettiva dell'Architettura o del design architettonico. Nella città come paesaggio – come ecologia emergente e vivente – ritroviamo la storia della città e delle sue genti in una forma *dei* viventi e *per* i viventi che sono portatori di diritti e di parola nelle trasformazioni, rammendi e ricuciture di quel paesaggio. Da qui



Foto © Ifede / 123RF Archivio Fotografico

allora bisogna ripartire dalla co-progettazione della città come paesaggio dove tecnologia, natura, cultura e storia devono potersi fondere senza intralci, dialogando e interagendo se vogliamo darci un futuro sostenibile e responsabile per le generazioni future e un presente di senso. Qui assistiamo al grande paesaggio di una Architettura come "visione" o fruizione estetica e funzionale a una che incorpora il "vissuto delle sue genti". Dunque anche i diritti (democratici) a uno spazio condiviso sostenibile di vita della comunità dei viventi che non rimuove la storia ma la aggiorna continuamente.

Città come paesaggio diviene allora il perimetro medioevale con mura torrite e una piazza circolare ma anche ciò che la alimenta dall'interno come parchi e giardini e che la circonda come vigneti, boschi e prati circostanti, con la loro ruralità che la avvolgono inestricabilmente in una dinamica e integrata ecologia vivente di tecnologia, natura, cultura e storia. Se le tracce e testimonianze artistiche – così come i suoi territori plasmati antropicamente rendono un unicum il paesaggio con la città perché vi sono radicate e *embedded* (incorporate) allora dobbiamo rivedere la categoria di tutela all'insegna della responsabilità e soste-

nibilità verso le generazioni future. Innanzitutto con la politica che abbraccia una visione d'insieme del paesaggio urbano (cittadino ed extra-cittadino) evitando innesti "isolati o affrettati" rispondenti a soli criteri estetici di singolarità, ma ricercando sempre una azione situata e connessa perché il discorso urbanistico non si sfilacci e frammenti "contro" le logiche di paesaggio d'insieme già richiamate dal Borromini. Da qui potremmo dire si innesta la responsabilità morale del progettista (architetto o geometra) e l'emergere dei diritti di cittadinanza a uno spazio per un vissuto coerente e coeso, dove per



esempio ambiente e accesso si intrecciano e co-agiscono nell'innescare la/le forma/e urbanistiche e architettoniche.

Non possiamo accontentarci di "congelare" i centri storici in una distruttiva o consuntiva immobilità residuale all'insegna di una salvaguardia asfittica che li portano all'adattamento mortale espellendo popolazione e attività verso quartieri esterni sollevati a una presunta modernità e spesso trasformati in ghetti come se antico e moderno non dovessero parlarsi e dialogare, né interagire osmoticamente, lungo linee di frattura e cesura apparentemente insanabili. Un conflitto che va sanato proprio ripartendo da una visione d'insieme della città estesa come paesaggio che ne allarga i confini inglobando le sue periferie e i suoi spazi non urbani. I dictat della finanza speculativa vanno temperati nella "convergenza" verso funzioni di ascolto e dialogo

con le comunità, che saranno quelle che quegli spazi li dovranno abitare e rendere vivibili. Urbano ed extra-urbano rurale e collinare-montano devono tornare a dialogare, provando strade ed esplorando soluzioni di una nuova convivenza civica che trasporti sostenibili e nuove tecnologie consentano di sostenere purché inclusivi. Le retoriche di verticalità e densità urbane non sono irresistibili così come boschi urbani non sono utopistici o irrealizzabili, ma dobbiamo avere il coraggio di tenere la vision sulle trasformazioni del paesaggio urbano-extra-urbano senza cedere alle trappole della rendita urbana che predilige le disuguaglianze per accrescere la propria attrattività monetaria per nuove divisioni di classe e censo che da oltre 50 anni generano esclusione e residualità. Sostenibilità e responsabilità richiedono contestualizzazione delle forme e delle funzioni senza fratture, né urba-

nistiche, né generazionali, né reddituali.

Dovremo *de-estetizzare* l'architettura come ci chiede Settis? Probabilmente necessitiamo di una estetica "temperata" dove architettura e urbanistica sappiano fare i conti con i bisogni delle genti che le abitano e rendono vive, così come con le trasformazioni ambientali e climatiche verso cui abbiamo responsabilità forti a partire dalla progettazione per rispondere all'imperativo di saldare salute del cittadino e della città-paesaggio che dovranno vieppiù integrarsi attraverso la mediazione della forma delle città e dei suoi legami con ciò che è fuori dalla città, riducendo mura e confini. Peraltro la stessa Biennale di Venezia che si sta inaugurando non casualmente denominata *Freespace*, come "Un Inno alla libertà", riparte proprio da qui con una architettura come "Spazio di opportunità, sociale e democratico, dove tra le persone e gli edifici av-

viene uno scambio anche non intenzionale e non progettato [...], alla ricerca di nuove generosità dei progetti, in ambito pubblico o privato". Alla ricerca anche di ibridazioni e contaminazioni inaspettate. A partire in particolare dalla valorizzazione dei doni ambientali più originari e materici, come la luce, l'acqua, la forza di gravità, l'unione di materiali naturali e artificiali, per ritrovare un nuovo fuoco di prossimità tra le genti, gli edifici e il contesto nei quali vengono calati.

Questo lo si potrà fare coinvolgendo i cittadini nella co-progettazione della città-paesaggio stessa, anche con nuove forme di collaborazione istituzionale (quartieri, aree extra-urbane integrate, enti no profit, ecc.) rendendosi tutti consapevoli del compito ecologico che abbiamo di fronte di ridisegno e governance del paesaggio urbano-extra-urbano come un insieme integrato. □

Salone Orientamento Universitario "Tartaglia" 10 marzo 2018

Insieme ad altre 35 realtà formative italiane di tipo post-secondario (atenei, ITS, istituti universitari privati, ordini professionali ecc.) anche il nostro Collegio quest'anno ha partecipato alla 7a edizione del salone universitario che si è tenuto al "Tartaglia" di Brescia il 10 marzo.

L'evento è stato organizzato con la regia organizzativa della professoressa Maddalena De Carlo (docente del "Tartaglia-Olivieri"), coadiuvata dal suo collega Salvatore Galliato.

La partecipazione del nostro Collegio è stata motivata dall'annunciata proposta di una prossima Laurea professionalizzante triennale del Geometra che ha preso le mosse dal DM del Ministero della Pubblica Istruzione n. 987 del 12/12/2017, a sua volta approvato a seguito di precise direttive europee in ma-

teria di diplomi terziari o equivalenti prettamente professionali.

Diverse decine di studenti di città e provincia hanno affollato gli stand del Salone, manifestando notevole interesse soprattutto sugli sbocchi operativi (e quindi di lavoro) offerti dalle varie proposte formative. In particolare molti – soprattutto quelli del "Tartaglia", che giocavano in casa – si sono soffermati presso lo stand del Collegio, presidiato dalla geometra Laura Lazzari di Collio e dal Direttore Stefano Benedini, per conoscere nel dettaglio i piani di studio del nuovo percorso formativo che, come ben sappiamo, con la Laurea del geometra darà diretto accesso, per ora, all'Esame di Stato ma come è stato anticipato quando diventerà a tutti gli effetti abilitante consentirà l'iscrizione diretta all'Albo.

Dopo i ripetuti contatti dei



IPOTESI PER IL CORSO DI LAUREA TRIENNALE "GEOMETRA LAUREATO" (indicazioni del CNGeG)

Corso Professionalizzante:
Costruzioni e gestione del territorio (secondo i DM 270/04, 987/16, 935/17)

PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE		SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE		TERZO ANNO PRIMO SEMESTRE	
Insegnamento	CFU	Insegnamento	CFU	Insegnamento	CFU
Analisi matematica e geometria	9	Elementi di diritto amministrativo e degli enti territoriali	6	Estimo e valutazioni immobiliari con esercitazioni	12
Disegno	3	Economia e contabilità aziendale	6	Tecniche della sicurezza sanitaria e ambientale	9
Fisica	9	Pianificazione territoriale e urbanistica	6		
Informatica	3	Progettazione architettonica e strutturale	12		
Chimica ed elementi di scienza dei materiali	6				

SECONDO SEMESTRE		SECONDO SEMESTRE		SECONDO SEMESTRE	
Insegnamento	CFU	Insegnamento	CFU	Insegnamento	CFU
Topografia con esercitazioni	12	Elementi di scienza delle costruzioni	9	Lingua Inglese	3
Elementi di diritto privato e di diritto agrario	6	Fisica tecnica, energetica e impianti	9	Tirocinio (esperienze professionali e di cantiere)	30
Tecnologie e materiali delle costruzioni	9	Ingegneria ambientale e del territorio	6	Tesi di laurea	6
Statistica	3	Laboratorio di progettazione	6		

Totale CFU primo anno: 60	Totale CFU secondo anno: 60	Totale CFU terzo anno: 60
Totale esami primo anno: 9	Totale esami secondo anno: 8	Totale esami terzo anno: 3

Nella pagina precedente.

Il Direttore Stefano Benedini e la geometra Laura Lazzari informano alcuni dei ragazzi partecipanti sui piani di studio del percorso formativo della Laura del Geometra e (a lato) la sintesi della proposta di percorso formativo.

In questa pagina.

La geometra Lazzari con il Direttore Benedini.



nostri responsabili di Collegio con il professor Giovanni Plizzari, responsabile del Dipartimento di Ingegneria civile della Statale di Brescia (Rettore Maurizio Tira) e l'invio a quest'ultima del deliberato progetto di laurea approvato dal nostro Consiglio Nazionale che vi pubblichiamo nella pagina precedente, che è stato accolto da numerose manifesta-

zioni di interesse da parte di praticanti o neo-diplomati (ma anche di iscritti all'Albo), il nuovo progetto formativo – che diventerà un pilastro della nostra categoria – ha preso avvio.

Ci auguriamo che la nuova Laurea professionale possa già partire con l'inizio del nuovo anno accademico, o al più tardi con quello del 2019.



PROMEMORIA per geometri valutatori aste giudiziarie

Per facilitare la gestione del portale telematico si richiede, su richiesta di Astegudiziarie c/o il Tribunale di Brescia, di inviare, per tutte le procedure delegate con l'udienza di comparizione delle parti per la determinazione delle modalità di vendita (ultima pagina dell'ordinanza di nomina del ctu) tenutesi dal 23/02/2018, agli indirizzi di posta elettronica:

- aste.perizie@gmail.com
- t.longo@anpebrescia.it

la seguente documentazione:

- Relazione OMISSIS (senza allegati) in pdf
- Planimetrie OMISSIS in jpeg
- Foto OMISSIS in jpeg

Continuare con il deposito della perizia in modalità telematica attraverso il PCT. Per chiarimenti o maggiori informazioni telefonare al 3408057025 oppure rivolgersi direttamente in Cancelleria al 4° piano stanza 114 del Tribunale di Brescia.

Prezziario delle opere edili di Brescia ecco il nuovo software

Dalla collaborazione di CER srl, società editrice del Prezziario delle opere edili di Brescia e provincia con ANCE Brescia, nasce finalmente un software intuitivo e completo che accompagnerà la vostra impresa nella redazione di computi e contabilità di opere pubbliche e private.

Si tratta di un programma che punta su intuitività, completezza e semplicità dei contenuti per fornire agli utilizzatori uno strumento capace di alleggerire e abbreviare i tempi di lavoro, nello spirito dell'ottimizzazione dei processi aziendali.

Un drastico cambiamento formale rispetto al passato e, al contempo, un forte legame con la tradizione di un prezziario edile consolidato negli anni sono gli elementi che hanno permesso di creare un prodotto intelligente e al passo coi tempi.

Costi

Per ogni postazione PC è disponibile una prova gratuita di 4 mesi, senza impegni all'acquisto, semplicemente scaricando il programma dall'area download del sito internet www.cerbrescia.it.

Qualora decideste di acquistare il prodotto, il costo è di 120 euro/anno comprensivo di 4 volumi cartacei del Prezziario delle Opere Edili di Brescia (uno ogni 3 mesi) e un anno di licenza software.

Innovazioni

Si riportano alcune tra le novità introdotte nel nuovo software:

- Nuova e moderna interfaccia grafica
- Simbologia iconica totalmente rinnovata
- Stampe complete di ogni richiesta normativa anche per i lavori pubblici
- Creazione di prezziari personali
- Inserimento di immagini all'interno del computo
- Assegnazione delle categorie SOA
- Assegnazione delle voci inerenti la sicurezza
- Applicativo per il calcolo degli interessi di ritardato pagamento

Presso gli Uffici di Ance-Brescia-Collegio Costruttori, in via Ugo Foscolo n. 6 a Brescia, verranno svolti corsi di formazione sul programma, della durata di circa 3 ore.

Si prega di inviare una mail all'indirizzo mail sotto indicato per manifestare il proprio interesse alla partecipazione.

Per qualsiasi informazione, visitate il sito internet www.cerbrescia.it, scrivete una mail all'indirizzo info@cerbrescia.it, oppure contattate il numero 030-399133.

Bruno Bossini

Meeting immobiliare Villa Fenaroli 3-4 febbraio 2018

Un po' di euforia, finalmente, dal mondo dell'edilizia bresciana. Un +17% di vendite nel 2017 (contro il 6,3 % a livello nazionale) è un qualcosa che vale la pena di rimarcare, tanto più che a un tale dato di crescita si può anche aggiungere finalmente una stabilità dei prezzi, in controtendenza rispetto ai sensibili ribassi degli ultimi anni.

È quanto si è respirato a Villa Fenaroli al consueto congresso annuale degli operatori immobiliari ove anche quest'anno il nostro Collegio non ha voluto mancare.

Al fianco del Presidente Giovanni Platto erano presenti, oltre al sottoscritto, anche Paolo Fappani, Gabriella Sala, Piergiovanni Lissana, Giuseppe Bellavia, Corrado Martinelli, Claudio Cuter, Ezio Uberti, Armido Belotti e Luciano Bellini.

In sintesi, ecco quanto è emerso nei due convegni tematici ai quali abbiamo assistito. Bortolo Agliardi a nome dell'Associazione Artigiani di Brescia ha puntualizzato l'esigenza di un "Cambio di mentalità e di cultura da parte di tutti i soggetti che nell'approccio alla riqualificazione degli edifici devono lavorare insieme al fine di ben definire cosa ognuno nel suo campo deve saper fare". Una sorta di necessaria società 4.0, passo necessario



per garantire la qualità della prestazione di ognuno.

Tiziano Pavoni, anch'egli dell'Ance, si è augurato un cambio di passo in edilizia che possa offrire al mercato costruzioni "Effettivamente adeguate alla richieste di sicurezza antisismica e di qualità energetica. Solo in tal modo – ha precisato – gli acquirenti non potranno giocare al ribasso e al risparmio nelle scelte". Ha anche rimarcato il fatto che l'adeguamento strutturale degli immobili aumenta sensibilmente il loro valore.

Il nostro Presidente si è invece soffermato sull'insostituibile presenza dei geometri nei processi di riqualificazione edilizia, dando garanzia "Del loro impegno professionale quotidiano e del loro costante aggiornamento al servizio dei committenti". Ha anche proseguito sull'inderogabilità nell'edilizia 4.0 di conoscenze sull'adeguamento strutturale e sismico "Mai così incalzante come ora nel nostro Paese". La qualità

paga sempre, ha aggiunto, e il geometra diventa il naturale "trait d'union" – quale tecnico di famiglia – sull'orientamento delle scelte tipologiche che dovranno essere garantite dai costruttori. A coloro "E sono almeno l'80%" che decidono di comprare casa, la qualità energetico-strutturale dell'immobile da acquisire diventa essenziale. Non va dimenticato che purtroppo tutto il patrimonio immobiliare ante anni Novanta è di fatto tutto privo di queste essenziali garanzie, ora divenute peraltro obbligatorie per legge.

Sulle scelte tecniche più moderne per l'adeguamento degli edifici esistenti e sugli specifici interventi anche localizzati ad alcune parti strutturali si è invece ampiamente espresso l'ingegner Mauro Carbone dell'Ordine degli ingegneri che con alcune esplicative slide illustrative ha toccato i seguenti aspetti:

- l'adeguamento – sopralzo – ampliamento per variazioni d'uso e e ristrutturazioni pesanti degli edifici

senza presenza di persone;

- il miglioramento degli edifici con accorgimenti per la presenza di persone (interventi su facciate e su tetti);
- gli interventi localizzati (pilastri, solai, fondazioni, plinti, nuovi portali) in caso di demolizioni di pareti portanti.

Gli aspetti fiscali con la disamina di tutti i bonus ed eco-bonus (comprese le ultime novità della Finanziaria 2018 sul verde e sugli interventi nelle strutture ricettive) sono stati affrontati con precisazioni da Alberto Ori dello Studio Cossu Associati per l'Ordine dei Commercialisti.

È emersa in tutti gli interventi – che sono stati moderati dal giornalista Claudio Venturini – la preoccupante intrusione della burocrazia in ogni aspetto relativo a interventi di riqualificazione, sia progettuale che realizzativa, che riesce purtroppo a vanificare in molti casi le iniziative di quei committenti o di quelle imprese che alla luce di una ora evidente ripresa del mercato intendono mettersi in gioco. Tra il dire e il fare, verrebbe da dire, si frappongono con i loro appesantimenti le normative, i pareri contrastanti, i ricorsi, i controricorsi e le diverse interpretazioni legislative delle quali pare non si possa proprio fare a meno. □

Stefano Fracascio

Nuovo regolamento per la Formazione Professionale Continua: così non va

La delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati considerato che per garantire l'efficienza delle prestazioni professionali, nel miglior interesse dell'utente e della collettività, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

L'art. 2 indica che sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo professionale.

E qui, secondo il sottoscritto, vi è già una diversità di individuazione.

Il successivo art. 3 (attività formativa) indica che gli eventi formativi sono formalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza. Infatti fino all'art. 3 tutti i tecnici iscritti a un Albo professionale sono soggetti all'obbligo formativo.

La domanda che sorge spontanea è: se un soggetto non ha più una committenza, anche perché non produce reddito e non fattura, però è iscritto all'Albo professionale perché dovrebbe essere soggetto all'obbligo formativo se non presta servizi alla committenza?

I successivi articoli in parte variati sono il 5 (assolvimento all'obbligo formativo) comma 1 e comma 2 e nuovo comma 3, il successivo art 7 (valutazione eventi formativi indica che per i corsi è obbligatoria la presenza per almeno l'80%

delle ore per ogni singolo evento).

Anche l'art. 8 è stato variato nel comma 2, ove nel curriculum professionale certificato devono essere indicati la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale.

Il successivo art. 9 indica che la commissione nazionale deve certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale e riconoscere i c.f.p. agli iscritti che partecipano a eventi formativi organizzati.

Per gli articoli 10 (autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti) non vi sono sostanziali diversità come pure per l'art. 11 (compiti e attribuzioni del consiglio nazionale) e art. 12 (compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali).

Finalmente arriva l'art. 13 (deroghe) che al comma 1 indica che su domanda dell'interessato il consiglio del Collegio territoriale può esonerare l'iscritto dallo svolgimento della attività formativa nei seguenti casi:

maternità, B) grave malattia, C) servizio militare volontario o servizio civile,

Casi di documentato impedimento, E) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

Il comma 2 prevede l'esonero temporaneo di cui ai precedenti punti con conseguente riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

E, finalmente, il nuovo comma

È mancato Mario Comincini



Ci ha lasciati il collega e amico Mario Comincini, famosissimo nella Bassa bresciana oltre che al Collegio, per il tempo che ha dedicato alla categoria sia con la sua partecipazione alla redazione della Rivista, sia come animatore della Commissione agricoltura e anche nel ruolo di Segretario del Sindacato Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Brescia.

Ci sembra di sentirlo ancora, con il suo appassionato "parlare di Professione", quello che gli veniva più congeniale legato ai consorzi irrigui, alle moderne stalle delle quali in particolare amava presentare le innovazioni più sofisticate come le ultime sulla produzione del biogas.

Mancherà alla categoria e all'imprenditoria della "sua" Bassa.

Esprimiamo il nostro cordoglio alla signora Loretta e al figlio Andrea, che lo sostituisce nella titolarità dello studio di Pralboino e nelle funzioni di Segretario del Sindacato.

3 che indica che il Collegio Territoriale può deliberare l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli iscritti di età anagrafica maggiore di 65 anni che, non avendo svolto prestazioni professionali, ne facciano richiesta dichiarando nelle forme di legge, il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento.

Il commento mi pare d'ob-

bligo: se non si è più iscritti alla Cassa e non si produce reddito da professionista e non avendo utenti, perché si deve fare ulteriore dichiarazione al Collegio? E poi perché l'esonero parziale? Dovrebbe essere totale. Non si capisce un obbligo a seguire dei corsi, solo per la spese di essi senza riscontro per gli utenti e la collettività.



Angelo Balzarini
Emanuela Farisoglio

Nuove mappe in alta Valle Camonica Le perplessità dei geometri

È in corso il progetto di revisione delle mappe catastali a perimetro aperto in Valle Camonica, in seguito a una convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Comunità Montana di Valle Camonica: ne illustriamo qui le attività, gli aspetti positivi e le criticità.

Negli anni '60-'70 l'ex Ufficio Tecnico Erariale ha attuato il progetto di revisione delle mappe generando le mappe del Nuovo Catasto Terreni Revisionato (NCTR); tale lavoro non è stato completato sull'intero territorio nazionale, lasciando non revisionati alcune zone tra le quali la Valle Sabbia e la Valle Camonica.

Quest'ultima, dal punto di vista catastale, risulta quindi divisa in due da una linea immaginaria che separa da una parte l'Unione della Valsaviore con le Unioni di Ceto-Cimbergo-Paspardo e dall'altra l'Unione della Media Valle Camonica.

I 16 comuni a Nord sono caratterizzati da mappe "a perimetro chiuso" dove ogni foglio è ben delimitato da confini naturali e le particelle sono numerate progressivamente all'interno di ogni foglio; i 25 comuni a Sud sono caratterizzati da mappe rilevate con tavola pretoriana effettuate sul finire dell'800 e quindi inquadrare in un sistema di coordinate poco precise, definite "a perimetro aperto" dove i fogli di mappa non sono delimitati da confini naturali ma rettilinei e una particella può essere rappresentata su più fogli contemporaneamente.

A marzo dello scorso anno è stata stipulata una convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Comunità Montana di Valle Camonica al fine di revisionare le rimanenti mappe "a perimetro aperto" e negli scorsi



Mappe a perimetro aperto

- ✓ Mappe non revisionate, risalenti alla fine dell'800;
- ✓ Mappe rilevate con tavola pretoriana;
- ✓ Mappe prive di un sistema di riferimento preciso;
- ✓ Numerazione progressiva per tutti il Comune da 1 a x;
- ✓ La Visura si effettua utilizzando il Foglio Logico;
- ✓ Scarsa precisione.



mesi è iniziato il lavoro sui comuni di Capo di Ponte, Paspardo e Cimbergo.

L'attività svolta dal Centro Servizi istituita presso la Comunità Montana di Valle Camonica, il cui costo è a carico dell'Ente e dei singoli Comuni da trattare, riguarderà 539 fogli di mappa e circa 145.000 particelle. La fase operativa, così come presentato in un incontro all'Associazione Geometri di Valle Camonica, viene svolta da 5 giovani ragazzi appositamente formati per l'utilizzo dei software (che immaginiamo abbiano anche competenze relative all'ambito topografico), che si occuperanno di rielaborare e ridisegnare le mappe avendo come riferimento il Data Base Topografico realizzato negli ultimi anni dal Consorzio BIM, assegnare il sistema di riferimento nazionale, verificare sul posto mediante ricognizioni eventuali incoerenze con i confini materializzati o in assenza di confini, recuperare gli arretrati cartografici e inserirli in mappa, valutare l'impatto della nuova cartografia sul NCEU, produrre la TAF dei punti fiduciali e produrre nuove monografie, elaborare le tabelle di collegamento tra il catasto terreni revisionato e quello vigente. Ultimate tali operazioni, la nuova cartografia verrà mandata in conservatoria diventando a tutti gli effetti la nuova mappa catastale; il tutto mediante supervisione da parte dei tecnici dell'Agenzia delle Entrate e relativo collaudo finale.

I risultati attesi dagli Enti promotori sono i seguenti:

“Garanzia di una nuova cartografia catastale perfettamente allineata al DB Topografico, quindi perfettamente coincidente con la realtà del territorio; maggiore controllo

Mappe a perimetro aperto
(sovrapposizione catasto-ortofoto)

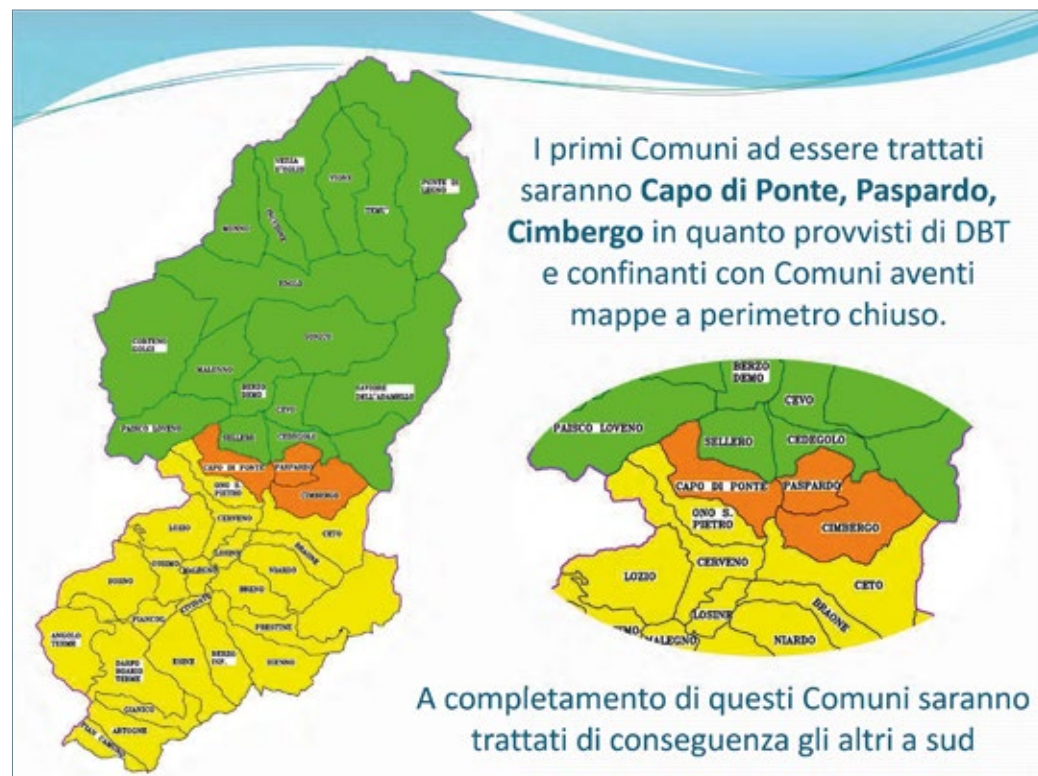


ed equità nella fiscalità locale; massima precisione nelle nuove opere, sia pubbliche che private; recupero dell'arretrato cartografico; meno contenziosi privati per ragioni di confine; creazione di un Centro Servizi presso gli Enti sovracomunali esperto in ambito catastale e cartografico con evidenti risvolti occupazionali [...]"

Si sollevano in merito alcune perplessità e si effettuano alcune considerazioni generali.

Innanzitutto risulta alquanto aleatoria la "Perfetta coincidenza con la realtà del territorio e la maggiore precisione" non essendo previsti rilievi topografici oltre al fatto che con le ultime prescrizioni catastali, la filosofia predominante è stata quella di adattare il rilievo reale alla mappa catastale esistente, notoriamente imprecisa e, come evidenziato dagli stessi promotori del progetto, in alcune zone il discostamento con l'aerofotogrammetrico è stato riscontrato superiore anche a 30 metri; ci si augura comunque che le differenze tra un foglio e un altro si riescano a compensare, anche se l'obiettivo principale pare sia quello di una maggiore precisione non tanto cartografica quanto a livello di tassazione.

Inoltre non si comprende come possano essere recuperati gli arretrati cartografici delle Opere Pubbliche (strade) se non con la sola sovrapposizione tra l'aerofotogrammetrico e la mappa. Appare alquanto difficile di-



minuire i contenziosi privati, se non con rilievi adeguati. A tal proposito si ritiene che sia stato adottato un approccio sbagliato al problema: l'Agenzia del Territorio ha obbligato le utenze a eseguire rilievi topografici appoggiati ai punti fiduciali (discutibili) anche per fabbricati inseriti in un lotto; diversamente sarebbe stato più opportuno prediligere l'esatta posizione dei vertici di confine piuttosto che la posizione dell'edificio. Dato che la finalità del catasto è riferita alla sola ed esclusiva forma di tassazione (vedasi rendite catastali continuativamente rivalutate) la posizione di un nuovo fabbricato è perfettamente ininfluente ai fini car-

tografici inoltre, come noto, la maggioranza dei contenziosi è riferita alla posizione dei confini piuttosto che quella dei fabbricati. Per quanto riguarda i punti fiduciali risultano discutibilmente costituiti su una maglia ristretta, comprendendo fabbricati di vecchia costruzione pertanto oggetto di ristrutturazioni e modifiche perimetrali. L'approccio tecnico più opportuno sarebbe stato quello di avere punti "veramente fiduciali", in una maglia più ampia e in previsione di strumentazioni più sofisticate. Infine è deprecabile che le aspettative della Circolare 288 siano state disattese e molti rilievi eseguiti dal 1985 al 1995 siano inutilizzati.

Il progetto esposto è sicuramente opportuno ma complesso; essendo già stato sviluppato in maniera simile su diversi comuni della Valle Sabbia, sarebbe interessante confrontarsi con i colleghi che utilizzano già tali mappe revisionate, al fine di valutarne i vantaggi e le eventuali criticità.

Ci si rammarica solamente, data l'anticipata disponibilità dell'Associazione Geometri di Valle Camonica nonché dell'intera categoria, di non essere stati interpellati per una proficua collaborazione con il fine comune di rendere sempre più vicina la cartografia alla realtà.



Andrea Raccagni

23° Campionato Italiano di Sci per Geometri Brescia giù dal podio

Si è tenuto sulle nevi di Pozza di Fassa (TN) tra il 15 e il 18 Marzo 2018 il 23° Campionato Italiano di Sci per Geometri e Geometri Laureati.

La manifestazione, come di consueto, si è tenuta nell'arco di più giorni per dare la possibilità agli atleti iscritti a più gare di poter prender parte a ciascun evento. Anche stavolta Geometri e simpatizzanti hanno potuto cimentarsi in diverse gare: oltre a una prova di Slalom Gigante e Slalom Speciale, si è dato spazio allo sci di fondo con la 5km tecnica classica e la 10km tecnica libera. La combinata era invece costituita dalla somma dei tempi delle prove di slalom gigante e fondo 10km. Sullo stesso tracciato dello slalom gigante e speciale si è poi tenuta anche la prova di snowboard maschile e femminile.

Immane come da tradizione il banchetto di rinfresco al termine di ogni prova con formaggi e salumi offerti dalla King's spa e vino portato dal Collegio di Brescia grazie al collega Paolo Orsatti.

Le condizioni metereologiche durante i giorni di gara non sono state ottimali, malgrado le abbondanti precipitazioni nevose che fanno sicuramente piacere in località montane le temperature si sono mantenute sempre piuttosto elevate, ciò ha comportato parecchi problemi all'organizzazione e ai maestri di sci che hanno comunque saputo gestire al meglio la situazione. La pista Aloch, su cui si sono tenute le prove di discesa, malgrado le temperature ha retto



Da sinistra verso destra: Paolo Orsatti, Dario Piotti, Silvio Maruffi, Andrea Raccagni, Enrico Raccagni, Giovanni Battista Zammarchi.

sufficientemente bene al caldo di fine inverno; ma per quanto riguarda l'anello di fondo la situazione è stata piuttosto difficile, il caldo infatti aveva già creato parecchie pozzanghere sull'anello di gara. Ciò nonostante le gare sono state tutte portate al termine. In tutte le prove quest'anno si è fatta sentire la numerosa presenza di atleti del Collegio di Torino arrivati in massa per la manifestazione, mentre altri Collegi che vantano una lunga storia di partecipazione al campionato quest'anno si sono presentati a ranghi ridotti; un chiaro esempio è il Collegio di Brescia. Il nostro Collegio ha infatti gareggiato con solo 6 iscritti alle gare, cosa che ha decisamente influito sulla classifica finale in quanto durante le gare non è riuscito a raccogliere punti nelle categorie femminili per mancanza di iscritte nelle gare di fondo, anche qui prive di atleti bresciani. Va comunque segnalata la buona prova dell'eterno Silvio Maruffi che porta a casa rispettivamente un primo e secondo posto nel gigante e nello speciale, di

Andrea Raccagni secondo nel gigante e di Paolo Orsatti che si piazza nei primi cinque sia sugli sci che sulla tavola da snowboard.

In virtù dei buoni numeri e dell'ottima qualità degli atleti schierati la vittoria del campionato è andata con largo margine al Collegio di Torino con 911 punti a seguire Aosta con 499, Piacenza 236, Brescia 207 e Mondovì 188. La categoria simpatizzanti è stata anche in questo caso vinta da Torino seguita da Cuneo, Piacenza e Padova. È da segnalare il fatto che, malgrado alcuni Collegi che hanno fatto la storia della manifestazione si siano presentati con numeri ridotti vi è stato comunque una buona partecipazione con 13 Collegi e circa un ottantina di iscritti alle gare. Cuneo e Rimini ciascuno con un atleta iscritto hanno visto per la prima volta dei propri atleti gareggiare e raccogliere punti per il proprio Collegio, e ci si augura che in futuro i numeri crescano ancora.

Durante i giorni di gara non è stato perso di vista l'aspetto formativo legato alla nostra

professione; il venerdì pomeriggio nella sala consiliare del comune di Pozza di Fassa si è svolto un convegno su "Risparmio energetico, ambiente e riqualificazione energetica" organizzato dal Collegio di Trento.

È giusto spendere due parole per ringraziare gli organizzatori della manifestazione, dal Collegio di Trento alla Geosport fino ai Maestri di Sci che con professionalità e simpatia hanno permesso che il campionato di svolgesse secondo programma.

Il campionato italiano di sci per geometri si conferma un appuntamento fisso per i Geometri e simpatizzanti amanti della montagna, malgrado si tratti di una manifestazione sportiva essa dà comunque la possibilità a colleghi di varie parti d'Italia di incontrarsi e condividere la propria esperienza lavorativa. È quindi auspicabile che più Geometri soprattutto giovani possano in futuro prendervi parte per passare tre giorni in allegria e portare lustro con le loro performance sportive al nostro Collegio. □

Morgana Rancati

La città... Una stupenda emozione dell'uomo

Il "Liberty" a Lodi Seconda parte

Eccoci ritrovati per proseguire nel nostro tour della "Lodi Liberty", (vedasi "Il Geometra Bresciano" 2017/3), incontrando edifici in cui si fondono architettura, scultura, oggetti e dettagli d'ispirazione naturalistica e i materiali innovativi come ferro e vetro.

Il percorso

Il nostro percorso continuerà dirigendosi a Est di Piazza della Vittoria verso Corso Roma e Via Cavour per poi risalire verso la piazza Broletto e dirigerci verso la direttrice dell'Adda e da qui concludere con Villa Braila, che per noi geometri di Lodi è stata la sede del nostro Collegio.



Via Cavour - Sede centrale della Banca Popolare di Lodi

La sede centrale della Banca popolare di Lodi risale al 1864, quando fu fondata per iniziativa dell'avvocato Tiziano Zalli. Essa è caratteristica non tanto per gli esterni, che non presen-



Nella pagina precedente.
 Mappa di inquadramento del percorso.
 Sede centrale della Banca Popolare di Lodi: gli esterni.
 In questa pagine.
 Casa Subinaghi.



tano significativi elementi di stile Liberty ma per gli interni, che vennero ristrutturati fra il 1911 e il 1914 su progetto di Luigi Brogli, in collaborazione con l'architetto Nava, l'ingegner Fiorentini e, probabilmente, Mazzucotelli che avrebbe contribuito alla realizzazione delle parti in cui lo stile Liberty è maggiormente riconoscibile. Oltre agli eleganti decori che ornano i vetri degli sportelli e l'ampio lucernario, ci sono anche elementi decorativi realizzati in ferro battuto di chiaro stile Liberty come quelli della vetrata d'ingresso sovrastata da un imponente orologio e dei lampadari della Sala Centrale della Banca. Alla fattura dei colori floreali, poi, hanno sicuramente contribuito Tommaso e Giuseppe Daiocchi, supportati dalla collaborazione del Rizzarda. Particolare è anche lo sportello caratterizzato da decorazioni in ferro battuto e riccioli simmetrici. All'incrocio tra le due sbarre, inoltre, si notano delle saldature a forma di fiore e sullo sfondo è visibile una larga foglia.

La sede storica della Banca Popolare di Lodi conserva dunque molti elementi Liberty e le finestre situate sul retro hanno inferriate in ferro battuto riconducibili al Mazzucotelli. La grata rettilinea è ingentilita al centro da una decorazione floreale e in alto, i ferri laterali terminano con una grande voluta e una forma che, nell'insieme, può ricordare un animale o un drago stilizzato.

Uscendo da Via Cavour ed entrando in Corso Roma, alzando gli occhi si possono incontrare numerose testimonianze della "Lodi Liberty".

Corso Roma - Casa Subinaghi

Al civico 38 di Corso Roma troviamo Casa Subinaghi: un'elegante palazzina che si sviluppa prevalentemente in altezza, forse progettata dall'architetto Maisetti. L'ingresso del negozio al pianterreno è caratterizzato da eleganti pilastri decorati da foglie d'edera che sembrano uscire dal calcestruzzo. Anche i capitelli floreali di questi pilastri sono tipicamente Liberty. Il primo piano, inoltre, presenta un lungo balcone con altre due decorazioni floreali a bassorilievo e una ringhiera decorata da vetri colorati e da linee curve che partono dal centro e s'intrecciano più volte formando una decorazione geometrica che si ripete più volte. Dei pilastri lavorati a motivi floreali, poi, dividono i balconi in tre parti. La stessa decorazione si ripete anche nei balconi poco sporgenti presenti nei due piani superiori. Interessante anche la fascia pittorica che decora il sottotetto.



Corso Roma, Via Gaffurio - Casa De Vizzi

Casa De Vizzi è un'elegante palazzina che ospita alcuni negozi in Corso Roma e che è stata progettata dall'architetto Maisetti. Presenta una pianta a ferro di cavallo organizzata intorno a un piccolo cortile ed è caratterizzata da decorazioni Liberty che

si trovano soprattutto ai piani superiori. Sono da ammirare alcune finestre che mantengono i vetri colorati originali e il balcone d'angolo del primo piano che mostra rilievi floreali di papaveri in calcestruzzo e ringhiere in ferro battuto che rappresentano foglie di ippocastano e bacche.

Gli stessi bassorilievi, poi, coronano anche le finestre del primo piano. Al secondo piano, invece, ritroviamo le ringhiere in ferro battuto mentre le decorazioni intorno alle finestre sono di tipo geometrico. Un'importante cornice marcapiano, inoltre, divide questo piano da quello superiore. All'ultimo piano le finestre hanno il profilo superiore curvilineo e diventano quasi delle bifore mentre permane la decorazione floreale nelle ringhiere. Una cornice racchiude infine la fascia pittorica con motivi floreali presenti nel sottotetto. Una volta svoltato in Via Gaffurio, notiamo alcuni elementi nuovi: le inferriate delle finestre al piano terra, di tipo geometrico e il portone d'ingresso in ferro battuto e vetro che, nella parte superiore,



In queste pagine.
Casa De Vizzi.



presenta un'arcata ribassata ed è chiuso con vetri verdi e arancioni. Al centro, invece, presenta quattro fiori lunghissimi e sottilissimi e due rametti che formano un arabesco con foglie.

L'ultima parte di questa palazzina si discosta da tutto il resto. Il piano terra è occupato da un negozio mentre i piani superiori sono occupati da tre finestre affiancate che presentano un coronamento curvilineo. Al primo piano notiamo un balcone, realizzato in ferro battuto, con la ringhiera a motivi floreali con foglie di quercia. Ritroviamo poi la stessa decorazione anche nei balconcini dei piani superiori mentre un bassorilievo decora il sottotetto. Sono inoltre interessanti i due pilastri che racchiudono la facciata: a fianco del balcone del primo piano, infatti, troviamo due tondi a bassorilievo contornati da pigne e aghi di pino.

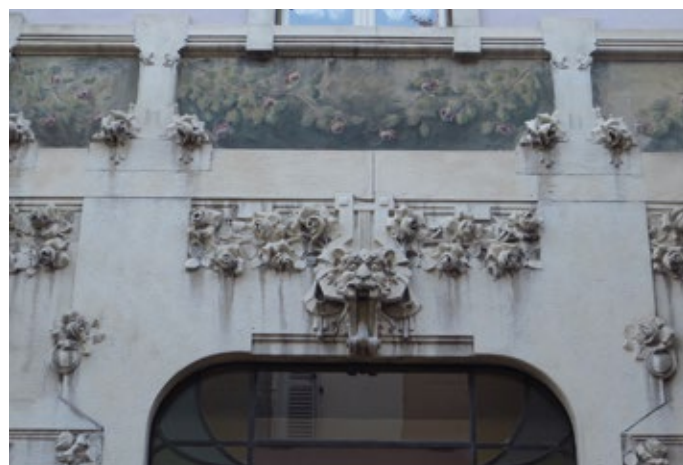
Al civico 10 di Via Gaffurio troviamo un edificio di tre piani che presenta decorazioni in stile Liberty, specialmente al primo piano dove, sopra alle finestre-balcone, ci sono dei magnifici fiori in bassorilievo di calcestruzzo mentre nel secondo piano motivi più semplici e geometrici. Le inferriate dei balconcini sono tutte in ferro battuto, geometriche formanti dei cerchi. Il parapetto della finestra, infine, presenta delle linee geometriche intrecciate, disposte simmetricamente senza formare un disegno preciso, donando un senso di movimento all'inferriata.

*In questa pagina.
Casa Arosio.*

Corso Roma - Casa Arosio

Corso Roma ospita inoltre Casa Arosio: una delle palazzine Liberty più eleganti di Lodi. Casa Arosio è sorta come sede del cinema Mignon, su progetto dell'ingegnere Piontelli. Sulla facciata troviamo elementi tipici dello stile Liberty: la decorazione pittorica e scultorea floreale, le vetrate colorate, il ferro battuto. Al piano terra, le pareti superiori delle vetrine conservano vetri colorati gialli, verdi e blu. Subito sopra a questi, poi, corre una fascia marcapiano riccamente decorata nella quale si possono notare anche splendidi mascheroni (forse teste di leoni o di fauni) con occhi sporgenti ed espressione grottesca che sono anteposti a cete, antichi strumenti musicali spesso identificativi delle Muse dell'arte e della musica. Questa cor-

nice è poi sovrastata da una decorazione pittorica con tralci di rose in calcestruzzo che ritroviamo anche sugli angoli delle cornici delle finestre e sul lungo balcone. La ringhiera, invece, si stacca dal contesto naturalistico e diventa quasi astratta, con forme che ricordano quasi delle amebe, delle cellule.



In questa pagina.
Casa Boselli.

Uscendo dal Corso Roma e addentrandoci in Via XX Settembre in direzione del Monumento del Belfagor incrociamo uno dei principali esempi di edifici dello stile in oggetto, Casa Boselli.

Angolo Piazzale Medaglie d'Oro - Casa Boselli

Il palazzo, avente attuale destinazione ad abitazione privata, e realizzato attorno al 1906 dall'architetto Gallavresi è situato al confluire di tre vie cittadine. Si affaccia su Piazzale Medaglie d'Oro con uno splendido terrazzo che occupa parte del primo piano, mentre l'accesso principale caratterizzato da un ampio portone sovrastato da lunetta decorativa in ferro battuto, si affaccia sulla Via Castelfidardo. Ringhiere e balconi e lunetta d'ingresso presentano tutti lo stesso elegante motivo decorativo (molto elegante) che grazie all'andamento curvilineo sottolineano l'effetto di curvatura concava della facciata.

La pregevole lavorazione del ferro battuto, tipico del Liberty conferisce leggerezza all'insieme, mentre la distribuzione di volumi e spazi consente di sfumare la monumentalità dell'edificio.

Del Liberty conserva la decorazione dei ferri battuti, il ricercato contrasto dei materiali da rivestimento (zoccolo e cornici in pietra, intonaco nella parte superiore della facciata) e infine lo slancio

delle aperture, alte e strette sia nelle porte finestre sia nelle ariose trifore.

Molto bello anche il sopralzo che funge da torretta con un'ampia trifora separata da colonne e completato da un timpano decorativo.

Da qui attraverso i Giardini di Viale IV Novembre raggiungiamo il "Viale della Stazione" (Viale Dante) in cui possiamo trovare l'ex Collegio Cazzulani e alcune ville private in stile Liberty.



*In questa pagina, dall'alto.
Ex Collegio Cazzulani.
Villa in Viale Dante.*

Scuola media Cazzulani Ex Collegio Cazzulani

La costruzione è iniziata nel 1910 e terminata nel 1918 ad opera di Giovanni Cazzulani e dell'ingegner Giuseppe Cucchetti. Tale immobile è il simbolo del nuovo gusto stilistico che si è sviluppato nel Lodigiano nel primo decennio del secolo, caratterizzato da un compromesso continuo tra modernità e tradizione in linea col carattere di sobrietà e riservatezza degli storici palazzi locali. Tra questi nuovi palazzi spiccano i numerosi collegi maschili (Collegio Cazzulani e Cavour) e femminili (Collegio Meazza, Collegio Scaglioni o la Scuola femminile Magistrale) che sorgevano accanto ad altri istituti più antichi. Il Collegio Cazzulani, considerato già dai tempi della realizzazione come il migliore del territorio, presenta nella facciata e in alcuni particolari strutturali e decorativi caratteristiche dello stile Liberty. Ad esempio le finestre che scandiscono ritmicamente le facciate ripropongono il motivo della trifora. Pur con dimensioni più dilatate rispetto al solito, data la particolare esigenza di luce nelle aule scolastiche.

Anche nelle due appendici della costruzione si possono notare eleganti bassorilievi in calcare che decorano con movimento ondulatorio le finestre.

Il gusto Liberty è evidente anche nell'uso del ferro battuto delle ringhiere, delle terrazze e delle scale interne; le linee verticali della struttura, sono invece impreziosite da fiori stilizzati.

Viale Dante

Lasciandoci alle spalle la Stazione ferroviaria, dal piazzale a essa antistante è possibile ammirare l'elegante villa situata all'an-



In questa pagina.
Villa Braila.

golo con Viale Dante, circondata da ampio giardino. Il suo impianto strutturale e architettonico, con torretta laterale aggettante, richiama il tipo edilizio della villa Liberty lombarda, ma lo stile della facciata è caratterizzato dalla ripresa di moduli dell'eclettismo. Nella facciata vi sono mascheroni leoni a modi mensola nel sottotetto e affreschi arabescati. Il cancello in ferro battuto è in stile Liberty.

Percorrendo pochi metri sulla sinistra troviamo il "Caffè Autolinee", connotato da una gradevole pensilina d'ingresso che corre lungo tutte e tre le aperture verso l'esterno.

L'attuale struttura è ciò che resta di una preesistente veranda, realizzata secondo i moduli tradizionali dello stile Liberty, probabilmente destinata a chiudere l'ingresso del pubblico esercizio.

Poco più avanti, si erge un signorile edificio la cui elegante facciata rileva, nello slancio verticale delle finestre e nelle originali loggette, oltre che nell'uso di materiali diversi accostati con gusto decorativo, certe riprese del Liberty: si tratta di Casa Zoncada (un tempo Boggiali), progettata nel 1913 dall'architetto Gaetano Brusa ed eseguita sotto la direzione dell'ingegner Battistella.

Al termine del nostro tour incontriamo lungo l'arteria che dalla città si dirige verso la Via Emilia (Viale Piacenza) nella Frazione Gatta, una realizzazione che i geometri lodigiani hanno nel

cuore in quanto per anni sede dell'ordine professionale, mentre oggi è sede di Associazioni e sezione staccata della Biblioteca Comunale.

Villa Braila, ex Premoli

La costruzione si sviluppa su tre piani fuori terra e uno seminterrato, ed è circondata da un ampio parco riccamente piantumato, le annesse scuderie e la casa dei custodi. La villa vera e propria, situata in mezzo al parco, conta diverse aperture tra cui la principale sul lato est, preceduta da un porticato ligneo con solaio a cassettoni decorato con motivi floreali e sostenuto da colonnine in cemento armato. Le molte aperture del lato est (sette portefinestre e otto finestre, accostate a bifore e intervallate da decorazioni con soggetto naturalistico) sono chiuse da serramenti in legno o inferriate.

La decorazione ricorre anche su altri lati che presentano ulteriori motivi ornamentali: su quello sud il balcone (l'unico della villa) presenta una ringhiera in ferro battuto che richiama il disegno delle inferriate di alcune finestre; sul lato ovest si staglia, invece, un alto porticato vetrato a veranda, sorretto da colonnine in cemento armato identiche a quelle presenti nel lato est e in altre parti delle facciate.

Il quarto lato presenta l'ingresso di rappresentanza sopra al quale possiamo leggere la scritta, voluta dagli antichi proprietari, "Domus Amica", con evidente intenzione benaugurale.

Altri elementi Liberty sono le inferriate delle finestre delle cantine e la fascia pittorica che, all'altezza delle finestrelle dell'ultimo piano, gira tutto intorno all'edificio. Per le sue caratteristiche dimensionali, fin dai primi anni del Novecento, si distingueva tra tutte le costruzioni della città; l'aspetto imponente conferitole anche dalla torretta laterale, richiamava quello di altre costruzioni milanesi e lombarde del periodo. L'architetto milanese Galvaresi, con tale realizzazione s'impose all'attenzione cittadina, tanto da essere incaricato anche di altri importanti progetti di edilizia privata.

Fonti:

www.artelibrary.it

Il Liberty a Lodi, Sito del Comune di Lodi

I.T.C.G. A. Bassi, *Lodi in Liberty*, Lodi 1997

Il Liberty a Lodi, Progetto "Un monumento da adottare", Comune di Lodi - Assessorato all'Istruzione - Mémosis Servizi per la Cultura

Lo stile Liberty a Lodi, Monografia del Credito Commerciale, Lodi 1976



Paolo Cristini

Dall'“Antonietti” di Iseo: un chiosco sul lago

Il legame e la conoscenza del territorio, l'acquisizione di specifiche competenze, l'impegno e la voglia di fare cose utili per la comunità, hanno permesso a Paolo Cristini (5E A.S. 2016/2017) di elaborare il progetto che qui pubblichiamo e presentato in anteprima alla Giunta Comunale di Marone che ha dimostrato subito un favorevole apprezzamento. In particolare, è piaciuta agli amministratori l'idea di creare un servizio per i tanti turisti che frequentano la Vello-Toline. Il lavoro svolto mira anche alla riqualificazione della zona, attraverso il recupero per scopo turistico di una striscia di terreno a lago, dove il progetto prevede la realizzazione di una spiaggia attrezzata, collegata da un sottopasso stradale all'area chiosco. Tutte le operazioni progettuali sono state precedute da uno studio approfondito delle norme, dalla raccolta della relativa cartografia, dal confronto con il tecnico comunale, da un impegnativo rilievo topografico e relativa restituzione grafica, da uno studio dei materiali e da svariate rielaborazioni del progetto stesso, tendenti a ridurre al minimo l'impatto ambientale. La strada per formare un buon geometra è iniziata? Speriamo di sì. L'impegno, l'esperienza, la serietà, il rigore morale e intellettuale faranno il resto.

Relazione tecnico descrittiva relativa al progetto di un chiosco da edificare presso il Comune di Marone

Parte 1 descrizione ambito urbanistico

1. Premessa

L'intervento in oggetto ricade nel Comune di Marone (BS), in una appezzamento di terreno adiacente alla pista ciclopeditonale che collega Toline (Frazione di Pisogne) con Vello (Frazione di Marone). L'area lasciata alle intemperie non è sfruttata al massimo delle sue potenzialità inoltre non vi è presente lungo tutto il percorso della pista (Circa 8km) servizi di alcun tipo.

Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, vi è quella di poter realizzare una struttura ricettiva, rispettando però il vincolo paesaggistico esistente. Per il rispetto di questo vincolo sono stati utilizzati materiali eco sostenibili, in modo da creare il minor impatto possibile sulla natura.

2. Caratteristiche dell'intervento

Come già accennato precedentemente, l'intervento è inserito in un contesto ambientale delicato pertanto gli interventi da eseguire devono incidere il minor possibile sul paesaggio.

L'intervento s'inserisce in una porzione di terreno adiacente alla pista ciclopeditonale posta a nord-ovest del centro della frazione di Vello. La Frazione è facilmente raggiungibile poiché vi è una strada comunale che collega Marone a Vello; inoltre è presente sia un porto per l'attracco delle barche sia una linea ferroviaria. L'accesso da Vello alla pista ciclopeditonale è vietato ai mezzi a motore. Vi è un transennamento che impedisce di fatto il passaggio a macchine o mezzi a motore.

La superficie totale dell'area è di circa 130.22 metri quadrati, su cui sorgerà un'unica unità adibita alla ricezione turistica composta da un piano fuori terra (vedi a lato). Il terreno è gravato da un



Nella pagina precedente
Paolo Cristini – qui con il Sindaco di Marone
Alessio Rinaldi (alla sua destra) – presenta il progetto in Comune.
L'area interessata.
Estratto del PGT di Marone.

In questa pagina
Vista della vecchia strada e della riva a lago.



vincolo paesaggistico pertanto verrà richiesta relativa autorizzazione all'organo di competenza provinciale (Provincia di Brescia).

Parte 2 descrizione fabbricato

1. Premessa

L'edificio in oggetto, si compone di un piano fuori terra. Il tetto è di tipo solarium (per sfruttare al massimo il paesaggio che caratterizza la zona). L'edificio rappresenta, per le sue caratteristiche costruttive, un buon esempio di edilizia sostenibile, o meglio detta bioedilizia. Le principali motivazioni per cui si può definirla tale sono il tipo di materiale utilizzato per la sua costruzione.

L'intervento si inserisce in una zona destinata a una riqualificazione deliberata dal Comune. Infatti l' intervento che il comune prevede è quello di predisporre una rete di impianti lungo tutta la pista ciclopedonale. Gli impianti previsti dal Comune oltre a un passaggio per la corrente elettrica (per illuminare la pista anche negli orari notturni) sono tubazioni per il passaggio di acque nere e acque bianche.

2. Descrizione dell'intervento

L'intervento edilizio consiste nella realizzazione di un edificio con un piano complessivo, più tetto calpestabile. Per raggiungere il tetto è stata prevista una scala esterna all'edificio.

L'unità abitativa ha superficie netta di 75 m², ed è composta dai seguenti locali:

- Cucina
- Area principale
- Sgabuzzino
- 2 Bagni
- Bagni per persone invalide

Per sfruttare a pieno l'esposizione solare e il paesaggio l'edificio è composto da due ampie vetrate per far entrare maggior luce possibile.

3. Descrizione materiali costruttivi

Il fabbricato in oggetto vuole essere un esempio di edilizia sostenibile, pertanto anche nella scelta dei materiali, è fondamentale l'uso di componenti che diano garanzia di un alto

In questa pagina.
Particolari costruttivi della fondazione,
del solaio in legno, della parete x-lam.

Nella pagina seguente. Alcune delle tavole di progetto.

grado d'isolamento termico e che permettano un minor impatto ambientale sia nel corso del loro ciclo produttivo che nel trasporto al cantiere.

3.1. Struttura portante

L'edificio presenta una struttura portante a telaio con elementi (travi e colonne) in legno. Le fondazioni, di tipo a platea, sono realizzate in CLS armato e la struttura vi è ancorata per mezzo di imbullonaggio delle colonne alla soletta di base.

Il solaio di copertura è realizzato in legno lamellare, presenta un orditura principale con travi di sezione 180x140 mm e correnti posti a interasse di 50 cm.

3.2. Murature

La muratura scelta è costituita da pannelli in legno prefabbricati X-LAM ad alto potere coibente.

È bene evidenziare che la scelta di tali pannelli va a rispettare i parametri di legge imposti dal DLgs 192/2005 e 311/2006, i quali fissano dei valori di trasmittanza U massimi, che non possono essere in alcun modo sorpassati, in merito alle nuove costruzioni. Il fabbricato in oggetto ricade in una zona, stabilita dallo stesso Decreto, chiamata "Zona E", e pertanto dovrà rispettare i parametri sotto elencati sotto-forma di tabelle:

I pannelli scelti risultano avere un valore di trasmittanza al di sotto dei limiti massimi imposti per legge.

Il pannello XLAM è composto da almeno tre strati di tavole in legno di conifera reciprocamente incrociati e incollati. Le tavole che compongono il pannello appartengono alla classe di resistenza minima C24 - S10.

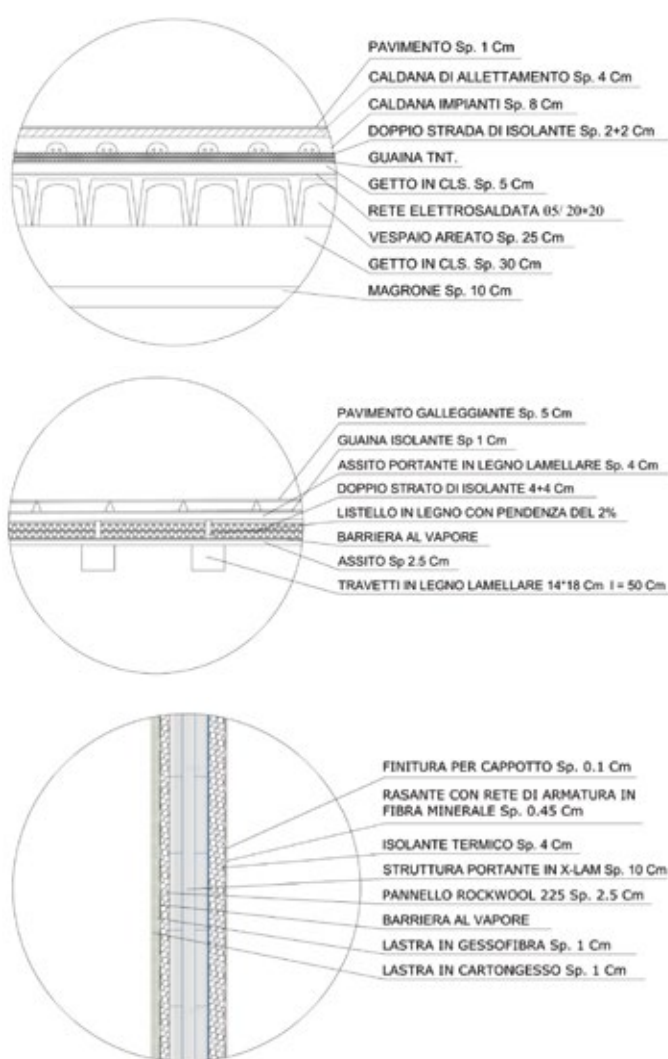
Le tavole, preventivamente piallate e classificate, sono giuntate mediante giunti minidita, tipo finger joint, al fine di garantire la continuità strutturale tra lamelle che compongono i singoli strati.

La struttura del pannello ottenuta mediante incollaggio di tavole incrociate per elevata valenza prestazionale permette una totale stabilità dimensionale conferendo al prodotto rigidità.

Il pannello XLAM permette, grazie all'elevata ingegnerizzazione del processo produttivo, montaggi rapidi e di grande precisione, diminuendo i tempi di costruzione grazie alla posa a secco mediante connessioni meccaniche.

4. Opere fognarie e di raccolta acque

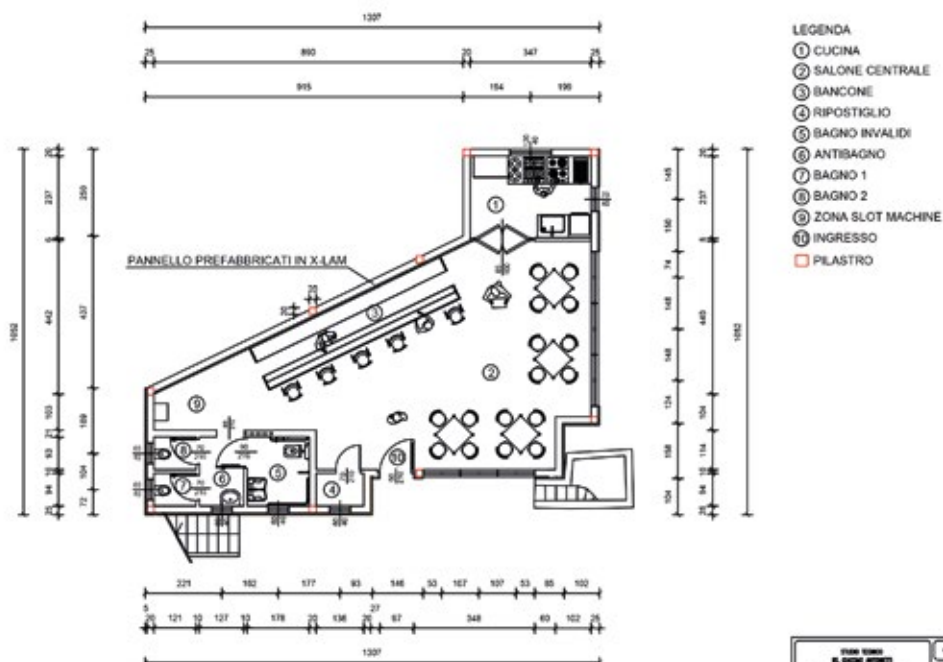
Le opere fognarie dell'unità sono composte da una rete per le acque nere, e da una rete di raccolta acque bianche (acque piovane) direttamente collegata alla rete fognaria cittadina. Questi allacciamenti saranno disponibili appena il Comune darà il via al progetto di estensione degli impianti lungo la pista ciclopeditonale Vello-Toline; progetto già previsto e approvato dal Comune.



5. Conclusioni

Il progetto è volto all'ottenimento di un edificio avente caratteristiche ricettive turistiche al fine di garantire un utilizzo maggiore della zona e mettere a disposizione pubblica dei servizi primari. Tutto il progetto è stato progettato con il criterio di eco-sostenibilità al fine di rispettare il vincolo paesaggistico esistente. L'utilizzo di materiali ecocompatibili e riciclabili è un buon esempio di bioedilizia, giacché il carico con cui si va a operare sul territorio è minore rispetto a tecniche costruttive usate in passato, che si sono rivelate essere delle autentiche minacce all'ambiente, soprattutto per la difficoltà nello smaltimento del materiale di risulta o demolito.

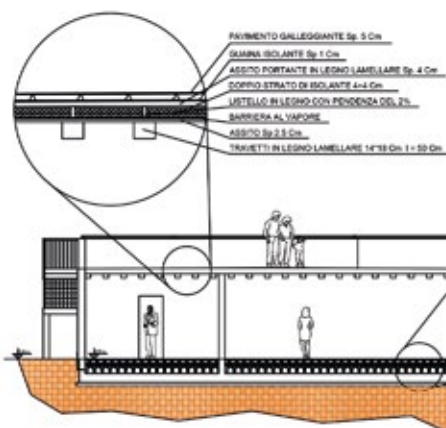
PIANTA PIANO TERRA



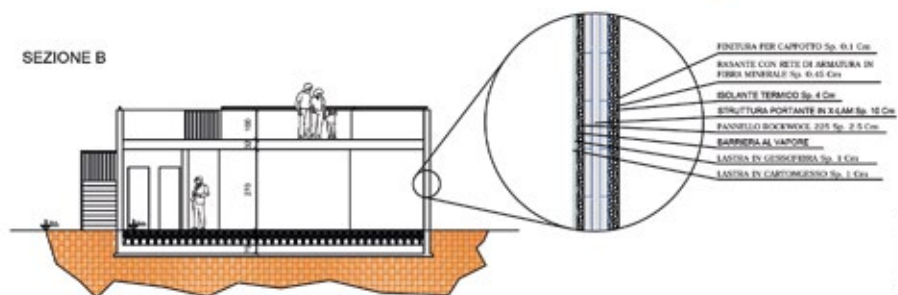
STUDIO TECNICO AL. CRISTINI ARCHITETTI Via S. Maria 1 - 25100 - BRESSANO Tel. 030/241111 - 030/241112		CRISTINI PAOLO 5 E
PROGETTO DATA: 01/06/17	LAVORO IN PROGETTO CHIOSCO	Foglio 3
AUT. PROV. DATA: 01/06/17	SEZIONE PIANTE PIANO TERRA	Scala: 1:50

SCHEMA SEZIONI

SEZIONE A



SEZIONE B



STUDIO TECNICO AL. CRISTINI ARCHITETTI Via S. Maria 1 - 25100 - BRESSANO Tel. 030/241111 - 030/241112		CRISTINI PAOLO 5 E
PROGETTO DATA: 01/06/17	LAVORO IN PROGETTO CHIOSCO	Foglio 5
AUT. PROV. DATA: 01/06/17	SEZIONE SEZIONI	Scala: 1:50

Nuovo Regolamento Formazione Continua

Presentiamo in questo numero il nuovo regolamento di formazione continua entrato in vigore il 01/01/2018 con la versione precedente degli anni 2015 e 2017.

Per una più facile lettura abbiamo evidenziato in rosso le parti modificate nella versione ultima, in blu quelle parti eliminate nella vecchia versione. La nota della segreteria all'articolo 7 rimanda alla tabella in fondo ai regolamenti.

Regolamento 2015-2017

Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.

(Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014)

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:

(1) al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1);

(2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all'articolo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento...";

(3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);

(4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);

(5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di

Regolamento 2018

Nuovo Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7

(Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati del 21/06/ 2017)

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:

(1) al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1);

(2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all'articolo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento ...";

(3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi considerando 39 e articolo 22);

(4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);

(5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di

evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato approvato lo schema di regolamento per la formazione continua;

Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m_dg. GAB.19j06/2014.0021682.U, ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n.137 articolo 7, comma 3;

adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a);

Professionista: soggetto iscritto all'Albo del Collegio;

Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

Visto il Regolamento per la formazione continua approvato con delibera n. 6 del 22/07/2014 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Ministero della Giustizia n. 15/2014;

Vista la delibera n. 7 del 21/6/2017 con cui è stato approvato lo schema di regolamento per la formazione continua;

Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 17 novembre 2017, protocollo numero n_dg. GAB.17/11/2017.0046234., ai sensi del del D. P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3;

adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua.

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a);

Professionista: soggetto iscritto all'Albo del Collegio;

Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio;

Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;

Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;

Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;

Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.

**Articolo 2
(Obbligo formativo)**

1. In attuazione delle disposizioni di cui al DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo, salvo quanto disposto all'articolo 13 del presente regolamento.

3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.

**Articolo 3
(Attività formativa)**

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla clientela.

2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:
a) corsi di formazione e aggiornamento;
b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;
c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
d) seminari, convegni e giornate di studio;
e) visite tecniche e viaggi di studio;
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;
g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;
h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);
j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo;
k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;
l) attività di docenza.

3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:

**Articolo 2
(Obbligo formativo)**

1. In attuazione delle disposizioni di cui al DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo professionale.

3. La Violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1.

**Articolo 3
(Attività formativa)**

1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla clientela.

2. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:
a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;
b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione
3. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:
a) corsi di formazione e aggiornamento;
b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali;
c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
d) seminari, convegni e giornate di studio;
e) visite tecniche e viaggi di studio;
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione;
g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica;
h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);
j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al precedente comma 2 del presente articolo;
k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del

a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato;
b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione.

4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale.

5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.

6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.

Articolo 4 (Attività formativa a distanza)

1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.

2. È previsto uno specifico sistema di "Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:

- a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;
- b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;
- c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati.

Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Articolo 5 (Assolvimento obbligo formativo)

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo.

2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito di

DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato;
l) attività di docenza.

4. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.

5. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.

Articolo 4 (Attività formativa a distanza)

1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite.

2. È previsto uno specifico sistema di "Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:

- a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida emanate dal Consiglio Nazionale;
- b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dal discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali;
- c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati.

Su richiesta del Consiglio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.

Articolo 5 (Assolvimento obbligo formativo)

1. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo. **La formazione svolta nell'anno di iscrizione è riconosciuta ai fini del CFP nel triennio.**

cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP **fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 13.**

3. Qualora l'iscritto, nel triennio di formazione, abbia conseguito un numero di CFP superiore al minimo previsto, l'eccedenza sarà attribuita nel triennio successivo nella percentuale del 50% per un massimo di 20 CFP.

Articolo 6 (Credito formativo professionale e adempimento obbligo)

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).

2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 6 (Credito formativo professionale e adempimento obbligo)

1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP).

2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 7 (Valutazione eventi formativi)

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

[Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi]

[Nota della segreteria: i CFP previsti nella tabella del precedente regolamento corrispondono a quelli del nuovo regolamento]

I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria.

3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

Articolo 7 (Valutazione eventi formativi)

1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue:

[Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi]

[Nota della segreteria: i CFP previsti nella tabella del nuovo regolamento corrispondono a quelli del precedente regolamento]

2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, per gli eventi indicati al precedente articolo 3, comma 3, lettere a) e d) deve essere assicurata la presenza minima obbligatoria dell'80% delle ore di formazione per il singolo evento. Nei corsi previsti da normative specifiche (articolo 3 comma 3 lettera b), l'attribuzione dei CFP è subordinata al superamento della prova finale ove prevista.

3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo.

Articolo 8 (Curriculum Professionale Certificato)

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

2. Il CPC contiene:

Articolo 8 (Curriculum Professionale Certificato)

1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività.

2. Il CPC contiene:

- a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
- b) la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- c) le qualifiche professionali acquisite;
- d) i titoli professionali acquisiti.

Articolo 9 (Commissione nazionale formazione professionale continua)

1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.

2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione.

3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:

- a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;
- b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;
- c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) gestire il CPC attraverso il SINF;
- e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;
- f) predisporre e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano annuale dell'offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;
- g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territoriali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti;
- h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Nazionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell'evento stesso, anche in deroga all'articolo 7, tabella 1, del presente regolamento;

4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

- a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
- b) la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale;**
- c) le qualifiche professionali acquisite;
- d) i titoli professionali acquisiti.

Articolo 9 (Commissione nazionale formazione professionale continua)

1. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, comprese il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede.

2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione.

3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti:

- a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale;
- b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;
- c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze coerenti con l'attività professionale;**
- d) gestire il CPC attraverso il SINF;
- e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;
- f) predisporre e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano dell'offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche che descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;
- g) Riconoscere, a richiesta e previa esibizione di idonea documentazione, i CFP agli iscritti che partecipano a eventi formativi organizzati da enti pubblici in materie coerenti con l'attività professionale.**

4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica.

Articolo 10

(Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)

1. Ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici.

2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici, è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano annuale dell'offerta formativa, per ogni corso:

- a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto proponente;
- b) titolo;
- c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;
- d) materiale didattico previsto;
- e) durata;
- f) modalità di svolgimento;
- g) qualifica e curriculum dei docenti;
- h) numero massimo dei discenti ammessi;
- i) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
- j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
- k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;
- l) specifiche tecniche per l'eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2;
- m) altre informazioni ritenute utili.

3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale continua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l'autorizzazione allo svolgimento del corso, o il diniego.

5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del DPR n. 137 del 2012.

Articolo 10

(Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)

1. Ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.

2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti è compilata direttamente sul SINF ed alla stessa devono essere allegati: lo statuto, la visura camerale, se prevista, ed una circostanziata relazione sull'attività formativa svolta.

3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione Professionale continua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2.

4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente l'autorizzazione o il diniego.

5. I corsi formativi devono essere proposti sul SINF e, per ciascun corso, previa verifica del piano dell'offerta formativa, devono essere indicati:

- a) titolo;
- b) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità;
- c) materiale didattico previsto;
- d) durata;
- e) modalità di svolgimento;
- f) qualifica e curriculum dei docenti;
- g) numero massimo dei discenti ammessi;
- h) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
- i) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
- j) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;
- k) specifiche tecniche per l'eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2;
- l) altre informazioni ritenute utili.

6. L'autorizzazione allo svolgimento del singolo corso non è soggetta a limiti di tempo, ma può essere revocata dal Consiglio Nazionale qualora il corso sia in contrasto o incoerente con il piano dell'offerta formativa previsto dal precedente Articolo 9, comma 3, lettera f).

7. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del DPR n. 137 del 2012.

Articolo 11
(Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:

- a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
- b) **definisce lo standard di qualità della categoria professionale;**
- c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);
- d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento;
- e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del DPR n. 137 del 2012;
- f) pubblica sull'Albo Unico, di cui al DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;
- g) **definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;**
- h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;
- i) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;
- k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;
- l) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b).

Articolo 12
(Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)

1. I Collegi territoriali, a norma del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7:

- a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);
- b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano annuale di formazione;
- c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f), dell'articolo 3 del presente regolamento;
- d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), dell'articolo 3 del presente regolamento;
- e) **valutano, su richiesta dell'interessato, gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla Commissione il riconoscimento ai fini dell'at-**

Articolo 11
(Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:

- a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
- b) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);
- c) istituisce e gestisce il SINF, di cui all'articolo 3, comma 4 del presente regolamento;
- d) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del DPR n. 137 del 2012;
- e) pubblica sull'Albo Unico, di cui al DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, CPC degli iscritti;
- f) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;
- g) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- h) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;
- i) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua;
- j) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b);

Articolo 12
(Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)

1. I Collegi territoriali, a norma del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7:

- a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 3 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e)
- b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 3, lettera a e b) non previsti nel piano di formazione;
- c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b), d), e) ed f), dell'articolo 3 del presente regolamento;
- d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i) j), k), **l)**, dell'articolo 3 del presente regolamento;
- e) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;
- f) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di i-

tribuzione dei CFP;

- f) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;
- g) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempiimento, sentito prima l'iscritto, se del caso, comunicano l'inosservanza al Consiglio di disciplina;
- h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;
- i) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- j) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;
- k) **possono istituire forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione professionale continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento;**
- l) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del DPR 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;
- m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
- n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.

2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.

3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;

4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5.

**Articolo 13
(Deroghe)**

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, **anche** parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:

- a) maternità/paternità, sino ad un anno;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) servizio militare volontario o servizio civile;
- d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore;
- e) comprovato l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio;

All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla du-

- nadempiimento, sentito prima l'iscritto se del caso, comunicano l'inosservanza al Consiglio di disciplina;
- g) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;
- h) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- i) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo;
- j) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del DPR 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;
- k) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
- l) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi;

2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.

3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;

4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5.

**Articolo 13
(Deroghe)**

1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei seguenti casi:

- a) maternità/paternità, sino ad un anno;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) servizio militare volontario o servizio civile;
- d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore;
- e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio;

2. All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

rata dell'esonero.

2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può disporre l'esonero temporaneo dell'obbligo formativo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale.

Articolo 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo quanto previsto dal DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 3.

3. Con l'entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato dal Consiglio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.

3. Il Collegio territoriale può deliberare l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli iscritti di età anagrafica maggiore di 65 anni che, non avendo svolto prestazioni professionali, ne facciano richiesta dichiarando, nelle forme di legge, il non esercizio ininterrotto della professione nel triennio di riferimento.

Articolo 14 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2018

Allegato all'art. 7 comma 1

VALUTAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI		
Evento Formativo	CFP	Limiti max triennali (CFP)
1 Corsi di formazione e aggiornamento (art. 3, comma 3, lett. a) e b)	1 CFP ogni ora	nessuno
2 Corsi di formazione e aggiornamento FAD (art. 4, comma 1)	1 CFP ogni ora	nessuno
3 Esame nei corsi previsti da norme specifiche (art. 3, comma 3, lett. b)	3 CFP	nessuno
4 Corsi o esami universitari (art. 3, comma 3, lett. c)	8 CFP ogni 1 CFU	nessuno
5 Corsi di formazione post-secondari (art. 3, comma 3, lett. j)	30 CFP	nessuno
6 Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (art. 4, comma 2)	2 CFP ogni ora	nessuno
7 Seminari, convegni, giornate di studio (art. 3, comma 3, lett. d) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	24 CFP
8 Visite tecniche e viaggi di studio (art. 3, comma 3, lett. e) (max 3 CFP per evento)	1 CFP ogni due ore	12 CFP
9 Commissioni per gli esami di Stato (art. 3, comma 3, lett. f)	6 CFP	12 CFP
10 Relazioni o lezioni in eventi formativi (art. 3, comma 3, lett. g)	Fino a 3 CFP	18 CFP
11 Attività di docenza negli eventi formativi (art. 3, comma 3, lett. i)	2 CFP ogni ora	30 CFP
12 Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (art. 3, comma 3, lett. h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
13 Attività affidatario (art. 3, comma 3, lett. k)	10 CFP ogni Prat.	20 CFP
14 Attività affidatario (art. 3, comma 3, lett. i)	10 CFP ogni Appr.	20 CFP

Gabriele Mercanti

La prelazione ereditaria

Affrontato nel precedente numero della presente rivista il tema generale della prelazione avente fonte contrattuale, con questo contributo inizia il nostro cammino attraverso le principali ipotesi di prelazione legale (nel caso di specie trattasi della c.d. prelazione ereditaria). Proprio per la volontà di rendere maggiormente proficuo questo percorso argomentativo comune a chi scrive e a chi legge, il lettore non esiti a esternare i propri dubbi attraverso la redazione della rivista oppure il sito internet www.avvocatogabrielemercanti.it.

Nozione generale
 Posta la definizione di prelazione quale diritto che spetta a un soggetto (detto prelazionario) a essere preferito rispetto ai terzi nella conclusione di un determinato contratto a parità di condizioni, il primo comma dell'art. 732 C.C. dispone quanto segue: "Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, in-

dicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione".

La motivazione logica sottesa a tale previsione normativa non è di univoca individuazione: per alcuni consiste nell'impedire l'ingresso di soggetti esterni in una situazione generalmente caratterizzata da stretti rapporti di natura familiare e affettiva (così ragionando, l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei coeredi farebbe sì



che la comunione ereditaria non possa essere estesa a soggetti non facenti parte del nucleo familiare); per altri, più semplicemente, vi sarebbe il desiderio del Legislatore di facilitare le operazioni divisionali notoriamente fonti di litigi e discussioni (così ragionando, l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei coeredi farebbe sì che il numero dei comunisti non possa mai aumentare, ma – anzi – tenda a diminuire).

A prescindere da quale ricostruzione ideologica si preferisca avallare, un punto è fuori discussione: l'istituto in esame presuppone sì una comunione ereditaria (cioè una contitolarità – del diritto di proprietà o di altro diritto reale¹ – tra più soggetti formatasi a causa di morte²), ma non che i comunisti/comproprietari siano tra loro necessariamente parenti. Infatti, quando la successione che ha dato origine alla comunione è di matrice testamentaria ben può accadere che il testatore abbia istituito eredi persone tra loro non legate da vincoli parentali e affettivi in genere. Dunque, la dicitura legislativa di “*estraneo*” non deve fuorviare: ai nostri fini tale è – semplicemente – chi non fa parte della comunione ereditaria, essendo del tutto irrilevante qualsiasi accertamento relativo al suo rapporto di parentela con il defunto e/o con gli altri coeredi³.

Ove ricorrano i presupposti di legge di cui si darà conto infra e tenuto conto della nozione stessa di prelazione, il

coerede prelazionario non avrà il diritto di concludere contratti di sorta con l'altro coerede, ma sarà titolare di un più limitato diritto di essere preferito (a parità di condizioni) rispetto ai terzi nella sua conclusione.

Tipologia del contratto oggetto di prelazione

La previsione del citato art. 732 C.C. impone di analizzare quali siano i contratti che impongano al coerede l'obbligo di preferire e che, specularmente, attribuiscono agli altri il diritto di essere preferiti.

In primo luogo deve trattarsi di un trasferimento a titolo oneroso avente un corrispettivo fungibile (cioè denaro, salvo le ipotesi inesistenti nella realtà di pagamenti costituiti da beni in natura fungibili quali grano, prodotti naturali ecc.), in quanto: a) se si trattasse di atto a titolo gratuito (ad esempio una donazione), sarebbe gravemente lesivo degli interessi del coerede che intende cedere senza corrispettivo il non poter essere libero nella scelta nel beneficiario del trasferimento⁴; b) se si trattasse di atto a corrispettivo infungibile (ad esempio una permuta), il prelazionario non avrebbe modo di effettuare la medesima prestazione oggetto del contratto che l'altro coerede intendeva concludere con il terzo⁵.

In secondo luogo oggetto del trasferimento, come sopra circoscritto, deve essere la quota ereditaria (esempio: Tizio erede per 1/3 – un terzo – che intende cedere e vendere a un estraneo detta

quota di 1/3 – un terzo) o parte di essa (esempio: Tizio erede per un 1/3 – un terzo – che intende cedere e vendere a un estraneo la quota di 1/6 – un sesto). Sono esclusi, invece, dalla norma in esame le seguenti ipotesi:

- vendita di quota di singoli beni ereditari (esempio: Tizio erede per 1/3 – un terzo – che intende cedere e vendere a un estraneo la quota di 1/3 – un terzo – solo di un singolo immobile ereditario allorquando la massa ereditaria comprenda più immobili): l'esclusione deriva *sia* dal dato letterale del citato art. 732 C.C. (che, appunto, fa riferimento a quote astratte) *sia* dal prevalente convincimento della giurisprudenza in forza del quale il coerede sarebbe esclusivamente titolare di un diritto sull'intera massa ereditaria (c.d. quotona), ma non di un diritto sui singoli beni che la compongono (c.d. quotina)⁶;
- la vendita di un intero bene ereditario (esempio: Tizio erede per 1/3 – un terzo – che intende cedere e vendere a un estraneo la piena proprietà – e non solamente la quota di un terzo – di un singolo immobile ereditario allorquando la massa ereditaria comprenda più immobili): secondo la giurisprudenza, infatti, si sarebbe qui in presenza del c.d. esito divisionale cioè di una vendita sottoposta alla condizione sospensiva dell'assegnazione di detto bene al coerede in sede di divisione⁷.

Che succede, invece, se il coerede intende vendere la propria quota dell'unico bene ereditario? Trattasi di vendita di quota ereditaria come tale soggetta a prelazione o di vendita di singolo bene che come tale non vi è soggetta? Secondo la giurisprudenza in tal caso si presume, ma è ammessa la prova contraria di una diversa volontà, che il coerede avesse inteso cedere la quota ereditaria al fine di sostituire l'estraneo a sé nella comunione ereditaria⁸.

Obbligo del coerede alienante

Al pari della prelazione volontaria, è decisivo anche nel caso in esame il ruolo rivestito dalla c.d. *denuntiatio*, cioè dalla comunicazione che il coerede intenzionato ad alienare (la quota ereditaria o parte di essa) deve effettuare all'avente diritto di prelazione: al riguardo l'art. 732 C.C. prevede che il coerede debba “notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi”. Tale comunicazione – qualificabile come una proposta contrattuale⁹ – deve contenere gli elementi essenziali del contratto (prezzo, modalità di pagamento, i termini di consegna dell'immobile ecc.), mentre non è pacifico se debbano essere menzionate anche le generalità del potenziale terzo contraente¹⁰.

Esercizio del diritto di prelazione.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 732 C.C. il diritto di prelazione “Deve essere e-

sercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni" per cui: prima della decorrenza di tale lasso temporale, fatto salvo il caso di un'eventuale rinuncia da parte del coerede prelazionario¹¹, il coerede non potrà liberamente vendere al terzo (e se dovesse violare il divieto, il prelazionario sarebbe legittimato a riscattare il bene presso l'acquirente come precisato al successivo paragrafo 5); una volta decorso il termine, invece, l'alienazione potrà ben essere effettuata senza che il prelazionario nulla possa eccepire¹².

Ove, invece, nei citati due mesi il prelazionario intendesse esercitare il proprio diritto dovrà darne comunicazione al coerede alienante in forma scritta¹³; tuttavia, anche se da un punto di vista strettamente tecnico il contratto si intende concluso quando il coerede alienante riceve la comunicazione da parte del coerede prelazionario¹⁴, ove si tratti di contratti di trasferimento immobiliare è di fatto necessario che la volontà venga nuovamente manifestata avanti al Notaio altrimenti detto trasferimento non sarebbe né trascrivibile presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare né volutrabile presso il Catasto.

Violazione del patto di prelazione

Se caratteristica della prelazione volontaria è la sua inopponibilità ai terzi, di modo che in caso di violazione dell'obbligo di prefe-

renza è pacifico che il prelazionario non abbia il diritto di riscatto ma un mero diritto al risarcimento danni¹⁵, principio opposto vale nella prelazione ereditaria: a sensi dell'art. 732 secondo comma C.C., infatti, "In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di

comunione ereditaria"¹⁶. È perciò fondamentale che allorché un soggetto si accinga ad acquistare beni di provenienza ereditario, effettui gli opportuni accertamenti in ordine all'esistenza di coeredi aventi di diritto di prelazione e, in caso affermativo, pretenda la prova dell'avvenuto rispetto del procedimento sopra descritto al paragrafo 4.

Trasmissibilità dei diritti

Secondo l'interpretazione prevalente¹⁷ il diritto di prelazione in esame è strettamente personale e come tale intrasmissibile sia per atto tra vivi sia a causa di morte tanto relativamente alla posizione del coerede obbligato a preferire quanto alla posizione del coerede avente diritto a essere preferito. □

Note

1 La comunione ereditaria, quale sottospecie della più ampia categoria della comunione ordinaria, si ha quando la "proprietà o altro diritto reale" spetta in comune a più persone: per comodità espositiva e per maggiore frequenza nella pratica, nel corso del presente contributo si presupporrà che la comunione abbia a oggetto il diritto di proprietà.

2 È, infatti, pacifico che – stante la natura eccezionale del citato art. 732 C.C. – il diritto di prelazione non spetti allorché la comunione abbia fonte contrattuale: Cass. 19 giugno 2008 n. 16642; Cass. 23 febbraio 2007 n. 4224; Cass. 13 settembre 2004 n. 18351; Cass. 6 maggio 2004 n. 8599.

3 Se ad esempio il testatore, non sposato e senza figli, ha nominato coeredi la convivente e un'associazione benefica, il diritto di prelazione scatterebbe anche ove uno dei due coeredi intendesse alienare la propria quota al fratello del defunto: quest'ultimo, infatti, è – nonostante la parentela con il defunto – soggetto non appartenente alla comunione... e, come tale, "estraneo".

4 Esemplicando: in una classica comunione ereditaria composta da coniuge superstite e figli, se un figlio volesse effettuare una donazione (di quota ereditaria) a favore del proprio discendente, sarebbe inaccettabile imporgli di doverla concludere con la madre e/o con i fratelli e sorelle anziché con il proprio figlio, dovendo essere la facoltà di donare – per definizione – completamente libera.

5 Esemplicando: in una classica comunione ereditaria composta da coniuge superstite e figli, se un figlio volesse effettuare una permuta (di quota ereditaria) con altri beni immobili di proprietà di un terzo, la madre e/o i fratelli e sorelle non sarebbero in grado – evidentemente – di trasferirgli gli stessi immobili di proprietà del terzo.

6 Il punto, ancorché dall'angolo visuale del contratto di donazione, è stato di recente confermato dalla Cassazione con Sentenza a Sezioni Unite in data 15 marzo 2016 n. 5068.

7 Per un'ampia disamina della materia e della frastagliata casistica collegata si rinvia a "La prelazione ereditaria: ambiti e confini della regola contenuta nell'art. 732 cod. civ. Cenni e rinvii alla prelazione testamentaria" a cura del Consiglio Nazionale del Notariato.

8 Così Cass. 3 maggio 2016 n. 8692; Cass. 28 ottobre 2010 n. 22086; Cass. 30 gennaio 2006 n. 18852.

9 Così, tra le molte, Cass. 24 marzo 2016, n. 5865.

10 In sostanza questo il dubbio: per il prelazionario basta sapere che il coerede intende vendere o è di decisiva importanza sapere anche a chi intendere vendere? Non essendoci risposta univoca al quesito, si suggerisce che il nome del potenziale acquirente sia indicato nella *denuntiatio* al fine di evitare successive contestazioni in ordine alla regolarità della stessa.

11 Nessun dubbio sul fatto che una volta ricevuta la *denuntiatio* il prelazionario possa rinunciare al proprio diritto, mentre a maggiori discussioni ha dato luogo la possibilità di rinunciarvi ancora prima di averla ricevuta: di recente la Cass. con la sentenza n. 16.314 in data 4 agosto 2017 ha avallato la tesi liberale per la quale si può rinunciare "Anche preventivamente e perciò pure con riguardo a un'alienazione progettata genericamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla *denuntiatio*".

12 Per le problematiche attinenti a: a) termine entro il quale il coerede – una volta che sia scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione – debba concludere il contratto con il terzo; b) di-

versità di condizioni tra contenuto della *denuntiatio* e contratto concluso con il terzo; mi si consenta di richiamare *La prelazione volontaria* sul numero 2018/1 di questa rivista per maggiori approfondimenti.

13 La necessità della forma scritta, a prescindere dalla consistenza quantitativa e/o qualitativa del patrimonio ereditario, deriva dal disposto dell'art. 1543 C.C. in forza del quale "La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità". A maggior ragione la forma scritta sarà necessaria se il compendio ereditario comprende beni immobili.

14 Ritenendo, infatti, che la *denuntiatio* abbia la natura di proposta contrattuale vale necessariamente il disposto dell'art. 1326 primo comma C.C. in forza del quale: "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".

15 Sul punto dell'esperibilità dell'azione risarcitoria anche contro il terzo acquirente mi si consenta di richiamare "La prelazione volontaria" in questa rivista n. 2018/1 per maggiori approfondimenti.

16 Si veda sul punto Cass. 16 agosto 1990, n. 8304: "Per l'operatività della dichiarazione recettizia di riscatto ai sensi dell'art. 732 C.C., è sufficiente che questa pervenga al destinatario, mentre, non essendo l'obbligazione di pagamento del prezzo e delle eventuali spese della vendita in funzione causale al retratto, l'offerta reale (o il pagamento) delle somme di denaro dovute al retratto può essere anche eseguita in un momento successivo a quello in cui viene resa la dichiarazione di riscatto".

17 Così Cass. 26 novembre 2015, n. 24151; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2159; Cass. 16 marzo 2012, n. 4277; Trib. Roma 6 novembre 2008.

Notizie in breve

Check-cruscotto di cantiere

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Brescia è lieto di annunciare l'attivazione del **servizio gratuito** "*Check-cruscotto di cantiere*" (<https://check-cantiere.it/login>): software per la gestione del cantiere e di semplificazione degli obblighi posti a capo dei **Progettisti, Direttori e Responsabili dei lavori e dei Coordinatori per la sicurezza**.

Frutto della collaborazione tra gli Ordini professionali della Provincia di Brescia, Collegio Costruttori di Brescia, Rappresentanze sindacali del settore edile, Cassa Edile ed Ente Sistema Edilizia di Brescia, il programma permetterà di **monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori dei propri cantieri e di svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in relazione al ruolo ricoperto** (Progettisti, Direttori e Responsabili Lavori o Coordinatore per la Sicurezza).

Grazie alle banche dati costantemente aggiornate, il professionista avrà la possibilità di ottenere in tempo reale tutte le informazioni relative alle attività in corso di svolgimento: la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle aziende, la condivisione dei progetti e dei disegni tecnici, la redazione di verbali di sopralluogo, caricamento di documenti e fotografie, calendario condiviso, comunicazioni dirette con le imprese, e altri utili strumenti per la gestione del cantiere 4.0 a portata di un click.

Già da oggi, è possibile visionare in anteprima il software, sul sito della Cassa Edile di Brescia (<http://www.cassaedilebrescia.it/index.php/link-esterni>) e di ESEB (<http://www.eseb.it/web/>) nel quale è stata attivata la **sezione specifica dedicata al programma** (<https://check-cantiere.it/login>), ove si può trovare la **descrizione del progetto** e il **"manuale utente"**.

Check - Portale del cantiere è un software di semplificazione, automazione e informatizzazione delle attività di gestione dei cantieri edili.

Check raccoglie e organizza i dati relativi ai cantieri presenti sul territorio provinciale, incrociando dati provenienti da diverse fonti.

È utile per i professionisti perché grazie a i dati costantemente aggiornati permette loro di monitorare le condizioni dei propri cantieri: le imprese presenti, i documenti condivisi, la verifica dell'idoneità tecnico professionale di tutti gli attori coinvolti nella realizzazione delle lavorazioni, oltre a un comodo sistema di "messenger del cantiere" attraverso il quale comunicare in modo semplice e "certificato" con tutte le imprese presenti.

È utile per le Imprese perché grazie al "magazzino e alla baracca virtuale" e all'anagrafica aggiornata tramite i dati di Cassa Edile, potranno con un semplice click condividere le attrezzature e i relativi "documenti" (libretti, verifiche, certificazioni) nei cantieri nei quali sono effettivamente utilizzate: evitando in questo modo di duplicare la documentazione (a rischio di furto, smarrita da un cantiere all'altro, etc.).

È utile per i Committenti perché, grazie a un unico portale, potranno rendersi conto della "regolarità" e "legalità" del proprio cantiere, ricevendo informazioni che garantiscano loro di non essere esposti a sanzioni o responsabilità di sorta nello svolgimento delle opere.

Corso a partecipazione gratuita

Incontri di formazione all'uso del programma di automazione e semplificazione degli adempimenti posti a carico dei professionisti coinvolti nella gestione dei cantieri.

Iniziativa valida ai fini dell'aggiornamento professionale e per il riconoscimento dei crediti formativi necessari per l'adempimento dell'obbligo formativo quinquennale dei coordinatori per la sicurezza, secondo il Dlgs 81/2008, e per l'aggiornamento di R.S.P.P. e A.S.P.P. come disposto dall'Art. 32 c.6 DLgs 81/08 e dal Provvedimento conferenza Stato-Regioni 26/01/2006 n. 2407

Argomenti del corso:

Dalle ore 9.00 alle 10.30: *La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi*

Dalle ore 10.30 alle 12.00: *La documentazione di cantiere: redazione e obblighi di comunicazione del P.S.C*

Dalle ore 12.00 alle 13.00: *Il coordinamento per la sicurezza nei cantieri 4.0: digitalizzazione dei compiti propri dei coordinatori*

Calendario dei corsi:

12 APRILE 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00
 26 APRILE 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00
 03 MAGGIO 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00
 17 MAGGIO 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00
 24 MAGGIO 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00
 31 MAGGIO 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00
 07 GIUGNO 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00
 21 GIUGNO 2018 - dalle ore 09.00 alle ore 13.00



**Direttore dei lavori,
ok del Consiglio di Stato
al Decreto del MIT**

Il Consiglio di Stato ha reso il parere - n. 360 del 12 febbraio 2018 - sul Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, previsto dal nuovo Codice dei contratti.

Serve più chiarezza sui casi di incompatibilità. Per quanto riguarda l'art. 2 sui casi di incompatibilità, la Commissione "Ribadisce quanto già osservato nel parere 3 novembre 2016, e cioè che la sede appropriata per la disciplina delle incompatibilità, per le limitazioni soggettive che ne discendono, è la legge; e inoltre che è dubbia la riconducibilità di tale profilo di disciplina alla delega di cui all'art. 111 del Codice. Fatta questa premessa, laddove si optasse per il mantenimento dell'articolo, occorrerebbe espungere dalla lett. a) l'aggettivo 'nuovi' riferito agli incarichi professionali ricevuti dall'esecutore, che determinano l'incompatibilità del direttore dei lavori. L'incompatibilità è infatti ravvisabile anche se il direttore non ha mai ricevuto incarichi dall'esecutore".

Rapporti con il RUP e il coordinatore per la sicurezza. Per quanto riguarda l'art. 3 (Rapporti con altre figure) Palazzo Spada pone in evidenza "L'opportunità di riformulare il comma 4, relativo ai rapporti tra il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Non è in particolare chiara la funzione e la portata dell'inciso finale del primo periodo 'ancorché rapportandosi con il direttore dei lavori', dopo l'enunciazione del principio secondo cui il coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione opera 'in piena autonomia'. Del pari non è chiaro il ruolo di coordinamento tra queste due figure svolto dal RUP".

Il Consiglio di Stato ricorda che "In base al citato Testo Unico di cui al DLgs n. 81 del 2008 il coordinatore è colui che assume tutti i compiti connessi alla sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori e le relative responsabilità (in particolare ai sensi dell'art. 92) e che vanno pertanto evitate previsioni normative che possano avallare interpretazioni derogatorie rispetto alle regole di carattere generale contenute nel Testo Unico di settore".

Fonte: Professione Geometra



TAR Calabria: gli oneri di sicurezza aziendale vanno indicati separatamente

In caso di offerta economica l'operatore ha l'obbligo di indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale; neanche il ricorso al soccorso istruttorio può sanare l'omessa indicazione separata di tali oneri. Questo quanto chiarito dal TAR Calabria con la sentenza 7 febbraio 2018, n. 337.

Il TAR, consapevole della già richiamata contrapposizione giurisprudenziale sul punto, ha ritenuto il ricorso fondato in quanto la norma di cui al comma 10 dell'art. 95 richiede necessariamente l'indicazione separata degli oneri, non potendo operare nel caso di specie il ricorso al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co. 9, del codice. La disposizione di cui all'art. 95, co. 10, è da ritenersi infatti "Una norma imperativa di legge, non derogabile dal bando, che si inserisce direttamente nell'atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi (in applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., pacificamente applicabili all'atto amministrativo ex art. 1324 c.c. ovvero tramite il procedimento analogico)". Il soccorso istruttorio sarebbe peraltro escluso per espressa previsione del comma 9 dell'art. 83 e, d'altra parte, i giudici calabresi precisano che non potrebbe nemmeno farsi riferimento "Alla tutela dell'affidamento del contraente alla luce del carattere imperativo della norma e dei requisiti professionali richiesti a un operatore economico qualificato partecipante a una gara pubblica".

A detta del TAR, questa interpretazione appare anche in linea con le esigenze di certezza del diritto, le quali sono peraltro "A loro volta funzionali alla semplificazione e accelerazione della tempistica nell'affidamento dei contratti pubblici, nel pieno rispetto della parità di trattamento e della trasparenza".

I giudici, peraltro, hanno trovato anche l'occasione di contestare la modalità di formalizzazione degli oneri da parte dell'operatore economico in una misura percentuale sull'importo di aggiudicazione. Il collegio ritiene infatti che "In tal modo la concorrente aveva indebitamente ancorato la determinazione del quantum di tali oneri a un parametro incerto e fluttuante, rendendone così incerta la quantificazione".

Fonte: Professione Geometra

Diego Curri

I droni al servizio dei geometri

Il costante sviluppo tecnologico ha portato computer sempre più potenti e un rapido diffondersi di ogni tipo di droni, sempre più performanti e affidabili e che offrono possibilità di utilizzo anche a noi geometri.

Vediamo in dettaglio le principali caratteristiche dei droni e le possibili applicazioni nel nostro campo.

Cenni di fotogrammetria

La fotogrammetria è una tecnica di rilievo che permette di ottenere dati metrici di un oggetto (forma e posizione) tramite l'acquisizione e l'analisi di una coppia di fotogrammi stereometrici.

Questa tecnica viene utilizzata in cartografia, topografia e in architettura. La branca della fotogrammetria che riguarda il rilievo architettonico prende il nome di fotogrammetria architettonica. La fotogrammetria che riguarda il rilievo tramite acquisizione di fotografie aeree prende il nome di aerofotogrammetria.

La fotogrammetria in generale, quindi, permette di identificare la posizione spaziale di tutti i punti di interesse dell'oggetto considerato. Questa tecnica, per quanto originariamente nata per essere utilizzata nel rilievo architettonico, è attualmente utilizzata in massima parte per il rilevamento topografico del territorio, principalmente nella forma di fotogrammetria aerea.

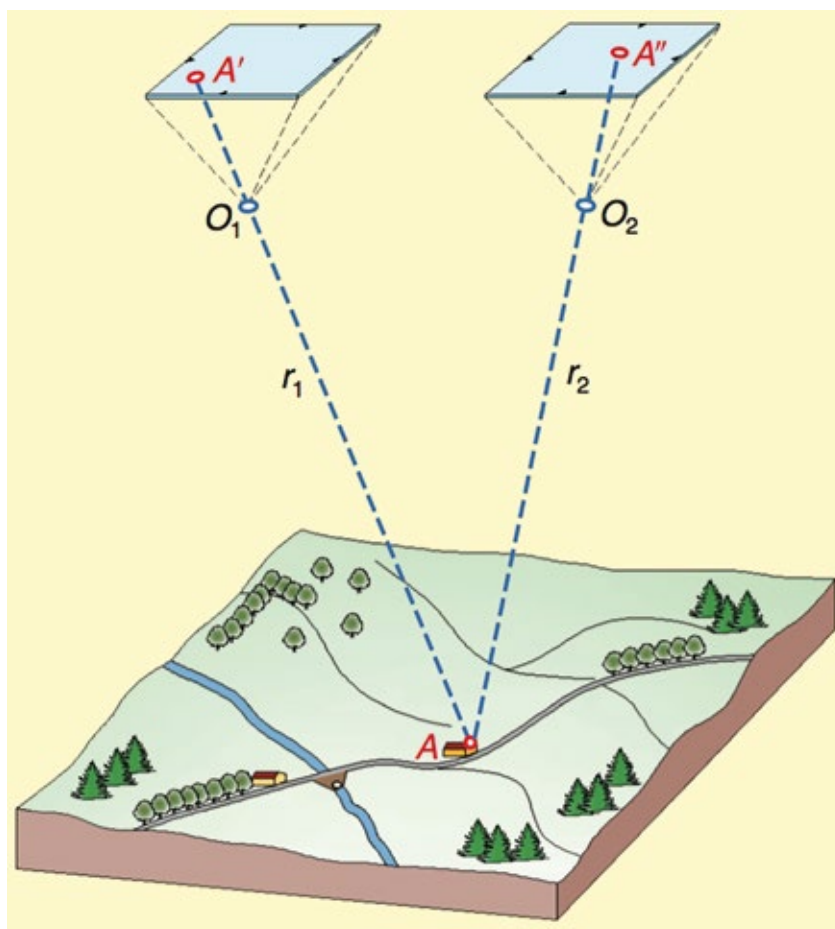
Uno dei maggiori ostacoli che fino a qualche anno fa non ne hanno permesso il pieno utilizzo, è stato sicuramente il costo delle attrezzature necessarie alla fotogrammetria.

Oggi lo sviluppo di computer in grado di gestire una grande quantità di dati e della grafica computerizzata, ne hanno permesso un utilizzo sempre più alla portata di tutti, in modo semplice e con costi minori.

L'avvento di queste tecnologie infatti, ha reso obsolete le vecchie apparecchiature ottiche e la fotogrammetria è ora utilizzata anche in ambiti dove prima non trovava spazio.

Attualmente rappresenta una delle tecniche di acquisizione dei dati del territorio tra le più affidabili, economiche e precise.

Le basi della nascita della futura fotogrammetria dunque, furono gettate con la scoperta della prospettiva e delle sue leggi per legare la posizione spaziale di un punto alla sua posizione in un'immagine. Nel 1759 Johann Heinrich Lambert, nella sua opera *Perspectiva liber*, definì le leggi matematiche su cui



Schema del funzionamento della fotogrammetria.

ancora si basa la fotogrammetria, ma bisogna aspettare il 1883 per avere il primo studio sulle relazioni tra geometria proiettiva e fotogrammetria. (Wikipedia).

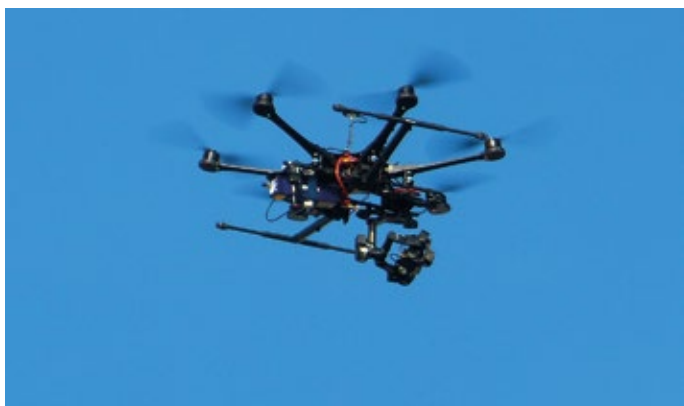
Il concetto è molto semplice: un punto ripreso da un'immagine ha coordinate x e y sull'immagine stessa. Lo stesso punto ripreso in un'altra immagine, ha altre coordinate x e y sull'altra immagine. Ebbene, tramite un'equazione le quattro coordinate coordinate x_1, x_2, y_1, y_2 , restituiscono le coordinate nello spazio del punto x_p, y_p, z_p .

I droni oggi

I sistemi aerei a pilotaggio remoto, ovvero SAPR, o volgarmente droni, hanno oggi un mercato e una diffusione crescente.

Non parleremo dei droni prettamente ludici o acrobatici, ma

esclusivamente di quelli multirottore utilizzabili in campo tecnico.



Un APR utilizzabile in campo tecnico.

Faremo un elenco delle caratteristiche che distinguono i SAPR in base a ciò che si vuole ottenere, alla qualità del prodotto finale, all'affidabilità e alla possibilità di upgrade.

Gps

Sebbene sia possibile ricavare delle immagini anche con scatti manuali da volo comandato dal pilota, l'uso del gps rende possibile la pianificazione a tavolino della missione di acquisizione e permette all'APR di seguire automaticamente un percorso indicato e di scattare immagini automaticamente nelle posizioni corrette.

I SAPR più evoluti e precisi, possono anche montare gps di tipo rtk, con posizionamento centimetrico.

Il gps, oltre alla possibilità di pianificare un volo automatico, è in grado di correggere la posizione del drone in caso di vento.



Un APR con antenna gps.

Peso

Oggi si trovano in commercio droni da poche centinaia di grammi fino a oltre 15 kg. Più un APR è piccolo e più facilmente è trasportabile, però dall'altra parte, più è leggero e più è sensibile al vento e ha mediamente meno autonomia e meno possibilità di trasportare sensori di qualità.

Payload

Il Payload è la capacità di carico di un drone. In generale più il drone è grosso e pesante e più peso può trasportare in quanto ha motori (di solito da 4 a 8) più potenti. Ci sono droni che possono portare piccole fotocamere native con sensori molto piccoli e spesso con qualità scadente (ad esempio le vecchie go-pro con il classico difetto di curva all'orizzonte), mentre salendo con la capacità di carico, si possono avere fotocamere sempre più performanti, anche fino a 100 mp, con sensori full-frame e obiettivi di ogni tipo.

Su droni più importanti si possono montare più sensori in contemporanea, ad esempio, fotocamere, videocamere professionali con definizione fino a 8k, termocamere, sensori iperspettrali e multispettrali, laserscanner lidar, ecc.



Fotocamera da 100 mp montata su stabilizzatore Ronin Mx.

Prodotti di marca o assemblati

Il mondo dei SAPR si divide in prodotti così detti commerciali, realizzati in serie oppure autocostruiti, o comunque costruiti a doc in base alle proprie necessità, di qualità più o meno elevata. Il vantaggio dei SAPR autocostruiti è che si possono progettare e far realizzare esattamente come lo si desidera, con le caratteristiche specifiche adatte a compiere il lavoro richiesto, magari utilizzando sistemi gps, centraline di navigazione, di controllo, gestione e telecomandi di marche diverse. Il vantaggio dei sistemi prodotti in serie è che sono il risultato di studi approfonditi, ricerche, test di massa, ricerca continua, verifica dell'integrazione dei vari componenti, aggiornamenti continui di firmware, portati anche da numerosi feedback dei clienti.

Tipo di Sensore	Medio Formato	Full Frame	APS-H	APS-C	4/3	1"	1/1.63"	1/2.3"	1/3.2"
Misure Sensore	53.7 x 40.2mm	36 x 23.9mm	27.3x18.6mm	23.5x15.8mm	17.3x10mm	13.2x8.8mm	8.26x5.29mm	6.16x4.62mm	4.54x3.42mm
Area Sensore	21.59 cm ²	8.6 cm ²	5.19 cm ²	3.73 cm ²	2.23 cm ²	1.16 cm ²	0.47 cm ²	0.28 cm ²	0.15 cm ²
Fattore di Crop Sensore	0.64	1.0	1.29	1.52	2.0	2.7	4.3	5.62	7.61
									

Esempi di dimensioni di sensori.

Qualità dei sensori

Chiaramente la fotogrammetria, lavorando su immagini, produrrà risultati diversi in base alla qualità dei sensori e delle lenti utilizzate. Le variabili sono la grandezza del sensore (1", 2/3, APSC, full-frame, ecc), il numero dei megapixel, la qualità dell'obiettivo, la presenza di aberrazioni.

Ridondanza

I droni di qualità più elevata, sono dotati di sistemi ridondanti, come due o più unità gps, due o più bussole elettroniche, due o più accelerometri (IMU), sistemi per la terminazione del volo, paracadute, ecc.

Tali sistemi superiori portano a un'inevitabile maggior sicurezza e affidabilità del mezzo.



Un esempio di drone con 3 antenne gps.

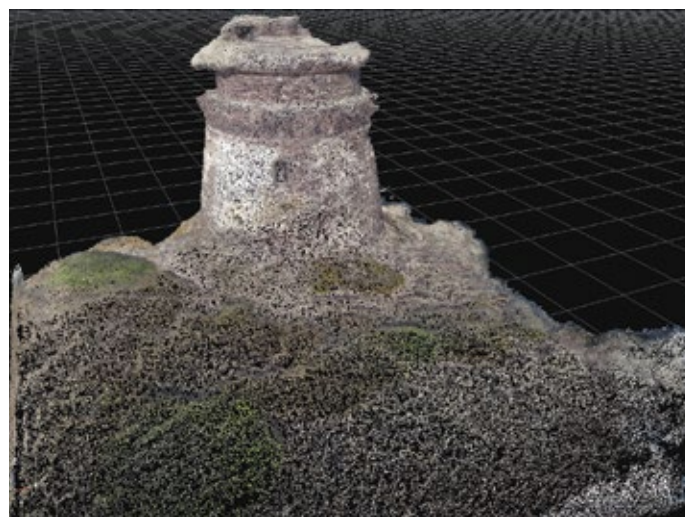
Applicazione dei SAPR

Oltre alle classiche fotografie, ispezioni e video di ogni tipo, scendendo nel campo più tecnico, con i SAPR è possibile eseguire rilievi più diversi.

La prima fase è l'acquisizione di immagini con qualità idonea e con la corretta sovrapposizione longitudinale e trasversa in modo da avere ogni punto ripreso da un alto numero di fotogrammi (overlap).

L'acquisizione può essere fatta in modo zenitale (ad esempio per la creazione di ortofoto), in modo inclinato (ad esempio per modelli 3D), in modo orizzontale (ad esempio per fronti di scavo, scarpate e prospetti di fabbricati).

Le immagini devono essere quindi "date in pasto" a un software che effettui l'operazione di "structure from motion". In sostanza il software, effettuando pesanti calcoli, riconosce i punti uguali di ogni immagine (punti omologhi) e con equazioni relativamente semplici, li posiziona con le coordinate esatte nello spazio, ottenendo così una nuvola di punti (prima sparsi e in seconda fase più o meno densi).



Nuvola di punti della Torre dello Zenobito (Isola di Capraia).

La nuvola di punti può essere poi importata in software in grado di gestirla, oppure può essere ulteriormente elaborata in modo da creare delle mesh, ovvero delle facce triangolari che uniscono i punti nello spazio. La mesh può essere utilizzata per creare piani quotati, sezioni, profili, calcoli di volumi, sterri e riporti, modelli digitali del terreno, DEM o DSM. Andando ancora oltre è possibile applicare alla mesh le informazioni relative al colore e ottenere così una mesh con texture. Quest'ultima visivamente è la condizione più simile alla

realtà. Può essere utilizzata per creare modelli 3D spaziali, interattivi, addirittura navigabili con la tecnologia VR.

Ai fini tecnici è tuttavia fondamentale, per avere un risultato metrico accettabile e misurabile, posizionare sulla scena da rilevare, dei target, ovvero delle mire che il drone ritroverà nelle immagini e che verranno "battute" da gps o stazioni totali. Ciascuno quindi dotato delle rispettive coordinate spaziali assolute (o relative). Tali punti verranno utilizzati dal software per vincolare il modello creato e adattarlo alla situazione reale, georeferenziando il risultato. Altri target possono essere utilizzati come punti di controllo, al fine di poter verificare e misurare lo scarto ottenuto dall'elaborazione.



Posizionamento di target a terra al fine di georeferenziare il modello e renderlo misurabile.

Si sottolinea che l'utilizzo dei SAPR non è alternativo e non sostituisce la topografia, come spesso si legge sui vari blog, ma in molte situazioni può esserne una valida integrazione e completamento.

Sintetizzando, si propone un elenco non esaustivo dei risultati ricavabili da drone:

- Fotografie e video dall'alto per documentazione, ispezioni, verifiche, ecc
- Ortofoto e fotopiani
- Curve di livello

- Modelli digitali del terreno, dove a ogni colore corrisponde una certa quota
- Sezioni, profili longitudinali
- Calcolo di volumi, sterri e riporti
- Restituzione di prospetti di fabbricati
- Modelli 3D interattivi
- Nuvole di punti importabili in software 3D e Bim
- Rilievi 3D in zone non accessibili (ad esempio siti archeologici, alvei di fiumi, zone a rischio geologico o crolli, zone pericolose, terremoti, ecc)
- Verifica e controllo di pendii del terreno, fronti di scavo, smottamenti, ecc

Situazione normativa

I sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR), sono equiparati ad aeromobili e come tali sono soggetti alla normativa dell'Ente Nazionale di Aviazione Civile (ENAC).

Tutti i SAPR a uso tecnico, sopra i 300 grammi, che effettuano operazione specializzate, devono essere riconosciuti o autorizzati da Enac in base alla tipologia di operazioni da svolgere, il luogo dove si svolgono e il peso stesso dell'aeromobile. In riferimento al luogo dove si svolgono, si dividono in "operazioni specializzate in zone non critiche" e "operazioni specializzate in zone critiche".

L'operatore SAPR deve quindi ufficializzare il possesso del proprio mezzo in base all'utilizzo voluto, e avere la flotta di APR coperta da assicurazione verso terzi con i massimali previsti da ogni tipo di operazione. Diversa dalla figura dell'Operatore SAPR c'è la figura del pilota, il quale deve seguire appositi corsi riconosciuti, deve aver eseguito una visita medica specifica presso un medico con specializzazione Aeronautica e aggiornarla ogni due anni, avere un brevetto specifico che si divide in "Pilota per operazioni non critiche" o "Pilota per operazioni critiche", per la rispettiva classe di MOTOM (massa totale operativa al decollo) ovvero da 300 gr a 4 kg (Very Light), oppure tra i 4 kg e i 25 kg (Light).

Le sanzioni in caso di inosservanza della normativa Enac sono molto pesanti e raggiungono spesso molte migliaia di euro.

Il campo normativo italiano è purtroppo ancora in fermento e siamo in attesa che anche l'Italia recepisca il nuovo regolamento Europeo, ma ne ripareremo forse tra un paio d'anni.

Conclusioni

La fotogrammetria applicata ai droni rappresenta oggi una risorsa in costante crescita e sviluppo. La sua sempre maggior diffusione e applicazione in campo soprattutto tecnico e professionale è la conseguenza del miglioramento di tecnologie sempre più sofisticate e affidabili. Essa rappresenta una valida integrazione in campo topografico, architettonico, urbanistico, archeologico, geologico.



Esenzione Imu terreni agricoli 2018, novità dal MEF

Con la risoluzione n.17DF del 28 febbraio 2018, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha fornito chiarimenti inerenti l'esenzione Imu per i terreni agricoli.

La risoluzione riguarda la corretta applicazione della normativa afferente la disciplina agevolativa relativa all'imposta municipale propria nei confronti di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionisti (IAP) iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo. Secondo quanto chiarito dal MEF, c'è compatibilità tra lo status di pensionato con la qualifica di CD e di IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare a essere iscritti nella previdenza agricola. È però da verificare la sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, vale a dire: il possesso del fondo, la persistenza dell'utilizzazione agro-silvio-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso, la qualità soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art 1 del DLgs n. 99 del 2004, l'iscrizione nella previdenza agricola.

Pubblichiamo, per chi volesse approfondire la tematica, la risoluzione.
(Fonte: Professione Geometra)



RISOLUZIONE N. 1/DF Roma, 28 febbraio 2018

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) – Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di trattamento pensionistico agricolo – Quesiti.

Con i quesiti in oggetto sono stati chiesti chiarimenti inerenti la corretta applicazione della normativa afferente la disciplina agevolativa relativa all'imposta municipale propria (IMU) nei confronti di coltivatori diretti (CD) e di imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo.

Ai fini della soluzione del caso in esame, occorre innanzitutto prendere in considerazione l'art. 13, comma 2 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge

22 dicembre 2011, n. 214 il quale, per quanto qui di interesse, ha individuato i soggetti passivi "Nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola".

Sulla base di tale disposizione, per godere del trattamento agevolato riservato ai soggetti in argomento occorre verificare la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti di natura sia oggettiva che soggettiva, individuabili sulla base del combinato disposto dell'art. 13, comma 2 del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 1 del DLgs n. 99 del 2004, puntualmente illustrati anche nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, vale a dire:

- il possesso del fondo;
- la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;

- la qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs n. 99 del 2004;
- l'iscrizione nella previdenza agricola.

Alla luce di tali disposizioni, l'aspetto che deve essere approfondito per la soluzione del caso concreto è quello della compatibilità dello **status di pensionato** con la qualifica di CD e di IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola.

Con riferimento al **coltivatore diretto (CD)**, occorre ricordare, come già chiarito anche nella circolare n° 3/DF del 2012, che per la sua definizione si rinvia a quanto stabilito dal Codice Civile che all'art. 1647 lo individua nel soggetto che coltiva il fondo **“Col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia”** e lo inquadra nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083. Inoltre, dalle leggi speciali emergono diverse definizioni di carattere settoriale dalle quali possono evincersi altri elementi comuni ai fini di una nozione onnicomprensiva e, precisamente, il fatto che il soggetto si dedichi **direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e che la sua forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo**. A ulteriore conferma di quanto appena esposto deve aggiungersi anche il disposto dell'art. 2 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 secondo il quale condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti è che **“L'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame... il requisito della abitudine nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame... si ritiene sussistente quando i soggetti indicati... si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività**. Per attività prevalente... deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per **il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito”**.

Passando all'analisi della figura dell'**imprenditore agricolo professionale (IAP)**, si ricorda che, l'art. 1, comma 1, del DLgs n. 99 del 2004, richiamato espressamente dall'art. 13 del DL n. 201 del 2011, individua lo IAP in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, **almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo** e che ricava dalle attività medesime **almeno il 50% del reddito globale da lavoro**. Il medesimo comma 1 precisa, inoltre, che dal reddito globale di lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse

equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

Dal complesso delle norme sin qui riportate emergono, quindi, due aspetti fondamentali che meritano di essere evidenziati ai fini del riconoscimento della qualifica di CD e di IAP – e dell'applicazione delle relative agevolazioni – vale a dire innanzitutto che non viene richiesto dal Legislatore che tali soggetti traggano dal lavoro della terra **la loro esclusiva fonte di reddito**.

Inoltre, la Legge prevede l'obbligo per coloro che sono qualificati come CD o IAP di iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitudine e prevalenza. La valutazione dell'abitudine e prevalenza, i cui criteri sono definiti dal citato art. 2 della Legge n. 9 del 1963, va effettuata rispetto a un'altra attività lavorativa. L'obbligo di iscrizione non viene, quindi, meno a causa della percezione di un trattamento pensionistico. A conferma di ciò, la normativa previdenziale stabilisce che i lavoratori che versano i contributi successivamente alla data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa (cfr. art. 7 della Legge n. 9 del 1963 e art. 9 della Legge 2 agosto 1990, n. 233).

Più recentemente, l'art. 59, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età, possano esercitare la facoltà di chiedere la riduzione del 50 per cento del contributo previdenziale, se già pensionati.

A commento di tale disposizione, l'INPS nella circolare n. 33 del 1999 ha specificato che **“La riduzione contributiva può essere richiesta dagli iscritti alla Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura che siano già pensionati presso le gestioni dell'Istituto ed abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano essi titolari di impresa o collaboratori familiari”**.

Per quanto riguarda, in particolare, lo IAP la compatibilità dello svolgimento dell'attività agricola con lo status di pensionato emerge anche dalla circostanza che dal computo del 50% del reddito globale da lavoro per la verifica del requisito richiesto per il riconoscimento della qualifica di IAP **sono escluse, tra l'altro, le pensioni di ogni genere**, mettendo così in risalto la considerazione che **la qualifica di IAP ben può essere riconosciuta anche a un soggetto già titolare di pensione**.

Tenuto conto del quadro normativo sin qui delineato, emerge che la disciplina che regola l'IMU contempla espressamente l'ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l'attività agricola.

Si deve evidenziare che non può pervenirsi a diversa conclusione sulla base degli elementi desumibili dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 336 del 2003 e n. 87 del 2005) e della Corte di Cassazione (sentenze n. 12565 del 2010 e n. 13745 del 2017) dal momento che **tali pronunce riguardano esclusivamente l'ICI**, tributo diverso dall'IMU.

Quest'ultima imposta, infatti, a norma dell'art. 8, comma 1, del DLgs 14 marzo 2011, n. 23, ha sostituito l'ICI introducendo proprio nel settore agricolo significative modifiche, considerato che nella disciplina dell'IMU non è stata più riprodotta la disposizione recata dal comma 2¹ dell'art. 58 del DLgs 15 dicembre 1997, n. 446, la quale si riferiva al CD e alle persone fisiche qualificabili come imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) – figura professionale quest'ultima sostituita da quella dello IAP, di cui all'art. 1 del DLgs n. 99 del 2004, a cui fa rinvio il nuovo regime IMU e che non ricomprende solo le

persone fisiche – e prevedeva l'iscrizione negli appositi elenchi comunali, ormai soppressi.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui espresse, si deve concludere che ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del DLgs n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, **anche se già pensionati**, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell'art. 1, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, in virtù dell'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Fabrizia Lapecorella

¹ Il comma 2 dell'art. 58 in questione prevede in materia di ICI che “[A]gli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo”.

Notizie in breve

Piscina non finita e non denunciata fa aumentare il valore dell'immobile

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna aveva annullato gli avvisi di rettifica e liquidazione emessi a carico dei coniugi venditori, coobbligati in solido con gli acquirenti per imposte di registro e ipo-catastali (2011), riguardo due vendite relative a un compendio immobiliare in Bologna. In particolare, per la prima cessione avente a oggetto villa e annessa piscina, il recupero delle imposte era dovuto al fatto che l'acquirente del diritto di usufrutto su parti dell'immobile, all'atto della stipula, aveva chiesto l'applicazione della valutazione automatica secondo il criterio del prezzo-valore. Istanza rimasta senza seguito, avendo l'ufficio riscontrato l'assenza dei requisiti normativi previsti (ex articolo 52, comma 4 e 5, TUR, ed ex articolo 1, comma 497, Legge 266/2005), poiché la piscina, allo stato grezzo e in corso di costruzione con DIA (denuncia di inizio attività edilizia) scaduta, era priva di rendita e non era stata censita al catasto. Di conseguenza, l'ufficio aveva individuato la base imponibile nel valore venale in comune commercio della piscina (cosiddetto valore normale) in quanto, non essendo stata presentata alcuna domanda di variazione catastale della consistenza iniziale dell'immobile, comprensivo anche della sua pertinenza, l'accatastamento esistente non era più conforme allo stato dei fatti. Il giudice di secondo grado, invece, in riforma della sentenza della Commissione provinciale, aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo applicabile il prezzo valore. In particolare, aveva ritenuto che la piscina non dovesse essere accatastata, in quanto non ancora idonea all'uso (era stata ceduta allo stato grezzo) e, soprattutto, poiché sprovvista del titolo autorizzatorio (la DIA, infatti, risultava scaduta prima della data di cessione), configurava un abuso edilizio.

Di diverso avviso la Corte che ha accolto il motivo di ricorso dell'Agenzia e ha affermato che "Il carattere illecito dell'eventuale abuso edilizio, in tesi generale, non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato" (cfr Cassazione, ordinanza 2189/2018).

In materia di imposta di registro, la base imponibile per la tassazione di atti traslativi (o costitutivi) di diritti reali è costituita dal valore del bene o del diritto al momento della stipula dell'atto (articolo 41, TUR) e, in particolare, per gli atti che hanno a oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, dal loro valore venale in comune commercio (articolo 51, comma 2, TUR, cosiddetto "criterio del valore venale"). È altresì noto che non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo di immobili:

- iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato e in misura non inferiore alla rendita catastale moltiplicata per determinati coefficienti ex articolo 52, comma 4, TUR, e sempre che si tratti di cessioni nei confronti di persone fisiche che non esercitano attività commerciali, artistiche o professionali, e che abbiano a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto (articolo 1, comma 497, Legge 266/2005), e cioè anche se quest'ultimo è superiore al valore catastale (cosiddetto criterio del prezzo-valore);
- ovvero sprovvisti di rendita ma rispetto ai quali, in atti, gli acquirenti dichia-

TARI 2018 Le linee guida del Ministero dell'Economia e Finanze

Le linee guida aggiornate del MEF in merito alla nuova disposizione prevede che i Comuni si avvalgano anche dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti. Per l'individuazione delle "risultanze dei fabbisogni standard" è necessario far riferimento al "costo standard" di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono riportate nella colonna della Tabella 2.6 evidenziata. Tali componenti colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia delle caratteristiche del comune.

Fonte: Professione Geometra

rano, alla stipula del rogito, di volersi avvalere della "valutazione automatica su base catastale" ex articolo 12, DL 70/1988, convertito dalla Legge 145/1988, e si impegnano a seguire i relativi adempimenti procedurali.

Il limite posto al potere di accertamento del Fisco trova la sua giustificazione nella presunzione di corrispondenza del valore dichiarato, in applicazione dei criteri tabellari previsti dalla norma, rispetto a quello venale; presunzione che non opera nel caso in cui gli immobili non siano forniti di valore catastale e, inoltre, quando la situazione di fatto, anche a causa dell'azione del possessore, sia mutata rispetto a quella considerata ai fini dell'attribuzione della rendita. In tali fattispecie, infatti, l'ordinamento dispone che si provveda, su denuncia del privato o anche d'ufficio, alla variazione dell'iscrizione in catasto che, non più corrispondente allo stato effettivo e priva del suo valore presuntivo, rende inapplicabile il limite al poter di accertamento dell'ufficio, fondato proprio su quella presunzione.

Nella fattispecie esaminata, quindi, la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere dell'ufficio, tenendo conto che non vi era stato adeguamento del valore catastale del complesso venduto e che nessuna delle giustificazioni dei contribuenti superava tale omissione. Non rilevava, infatti, la circostanza che la piscina era stata venduta allo stato grezzo poiché la consistenza del complesso immobiliare era variata ed era di certo maggiore dopo la sua realizzazione, rispetto al precedente stato dei fatti. A tale riguardo, la Corte ha richiamato il principio generale dettato dall'articolo 2645-bis del Codice Civile, applicabile anche in materia fiscale, secondo il quale "Si intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito il rustico", (cfr Cassazione, 29158/2011 e 18211/2016). E neppure poteva essere invocato il mancato completamento, al momento della stipula dell'atto, per giustificare l'eventuale accatastamento solo in un momento successivo alla stessa stipula e a iniziativa degli acquirenti. Una volta presentata la DIA (che, ex articolo 23, comma 2, Dpr 380/2001, ha durata triennale), infatti, gli alienanti avevano termine di 30 giorni per accatastare la piscina; termine che, nella fattispecie, l'ufficio aveva verificato essere scaduto infruttuosamente prima del rogito notarile. Quindi la piscina era abusiva. Al riguardo la Corte ha affermato che il carattere illecito dell'abuso edilizio, precludendo la variazione catastale e comportando il dovere della riduzione in pristino, non può tradursi in una ragione di trattamento di favore per il privato (cfr Cassazione, 11325/2001 e 2189/2018). Di conseguenza, nel caso di abusi edilizi non sanati correttamente, l'ufficio, che non è vincolato dal limite posto dall'articolo 52, comma 4, TUR, ben può provvedere alla valutazione dell'immobile ex articolo 51 TUR, sulla base del valore venale in comune commercio. E riliquidare anche le ipo-catastali (rispettivamente, nella misura del 2% e dell'1%) sulla base di tale valutazione.

Fonte: Professione Geometra

Circolare applicativa sulla autorizzazione paesistica semplificata

Vi pubblichiamo gli articoli 1 - 2 - 3 - 7 della circolare n. 42 del 21/07/2017 applicativa del DPR n. 31/2017 relativa all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

Il testo integrale è reperibile sul sito del Collegio dei Geometri di Brescia, al percorso: Enti e Associazioni / Il Consiglio Nazionale / Comunicati



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Via di San Michele, 22 - 00153 Roma

SERVIZIO V

CIRCOLARE N. 42 Roma, 21 luglio. 2017

OGGETTO: Circolare applicativa del DPR n. 31 del 2017, “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.

Come concordato all'esito dell'incontro del 27 aprile 2017, acquisito il contributo dell'Ufficio legislativo, con il quale il presente testo è stato congiuntamente elaborato e integralmente condiviso, si forniscono i seguenti chiarimenti concernenti le problematiche emerse in quella sede e nelle successive interlocuzioni con gli uffici periferici, concernenti l'applicazione del regolamento in oggetto. Saranno trattati, nell'ordine, i profili problematici inerenti l'articolato e la procedura e, quindi, quelli relativi alle singole voci degli allegati.

REGOLAMENTO

1. Individuazione delle categorie degli interventi previsti dall'allegato “A”.

La questione interessa in via generale il regime applicativo dell'intero allegato A, caratterizzato, in numerose delle voci che lo compongono, dalla presenza di specifiche condizioni e di particolari presupposti per l'operatività dell'esclusione della previa autorizzazione paesaggistica (con la conseguenza che, in mancanza di tali condizioni e presupposti, l'intervento o l'opera contemplati dalla voce si assoggettano al regime autorizzativo semplificato e trovano necessaria previsione nelle corrispondenti voci dell'allegato B).

Presupposti per la “liberalizzazione” sono costituiti, in molti casi, dalla natura del vincolo paesaggistico, ossia dal fatto che gli immobili interessati dagli interventi ricadano in aree sottoposte a vincolo *ex lege* Galasso (attuale articolo 142 del Codice) o a vincolo di bellezza panoramica (lettera d) dell'arti-

colo 136 del Codice) e non ricadano, invece, in aree sottoposte a vincoli di bellezza individua o del tipo di cui alla lettera c) dell'articolo 136 citato (“... *Purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e e) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici*”). Presupposti per le ulteriori “liberalizzazioni” previste dall'articolo 4 sono, inoltre, la presenza di *specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico* nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico (e che, dell'inverarsi di tale presupposto, la Regione e il Ministero *diano adeguata pubblicità sui rispettivi siti istituzionali*).

Condizioni per la “liberalizzazione” sono costituite, in molti casi, dal fatto che l'intervento o l'opera siano “*eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti*” o non comportino “*modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio*”.

Ciò, ovviamente, fermo restando il più generale pre-requisito della “lieve entità” e del carattere “minore, privo di rilevanza paesaggistica”, degli interventi, come anche illustrato – nel prosieguo del presente testo – nella premessa agli Allegati. La questione qui in esame è quella di *chi* debba, e di *come* debbano essere accertati questi presupposti e queste condizioni per l'operatività della “liberalizzazione” degli interventi e delle opere ricompresi nell'allegato A. Orbene, il sistema dell'allegato A postula, trattandosi di interventi liberi, per i quali è per l'appunto esclusa la previa autorizzazione paesaggistica, che sia affidata al privato proprietario, possessore o detentore del bene (e da questi effettuata, personalmente o mediante i suoi tecnici di fiducia) la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni alle quali le singole voci subordinano l'effetto di esclusione della previa

autorizzazione (ad es., tipologia di vincolo, *ex lege* "Galasso" o di bellezza panoramica e non di bellezza individua o *ex lettera* e) dell' articolo 136; rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; assenza di modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio; sussistenza delle ulteriori condizioni di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi ai sensi dell'articolo 4; insussistenza di ulteriori divieti e limiti imposti nei decreti di "vestizione" del vincolo o nel piano paesaggistico *ex* articolo 5; sussistenza di vincoli di altra natura, *ex* articolo 15.

Il punto problematico riguarda, evidentemente, il modo attraverso il quale il privato possa e debba procedere a questa assunzione di autoresponsabilità. Il regolamento del 2017 non prevede, infatti, alcun adempimento preventivo (del tipo della d.i.a. o della s.c.i.a. edilizie). Tale scelta – di non prevedere un siffatto adempimento preventivo (ad es., una sorta di c.i.l.a. Paesaggistica) – è stata dettata dall'esigenza di non introdurre ulteriori adempimenti a carico dei privati, che avrebbero potuto in non pochi casi sovrapporsi a quelli già previsti per la materia edilizia (senza, peraltro, una necessaria corrispondenza biunivoca).

Ciò posto, riguardo al profilo problematico in esame è agevole distinguere due tipologie di casi. Una prima casistica riguarda gli interventi e le opere che non siano "liberi" anche sul piano edilizio perché richiedono un qualche "titolo" edilizio (ad es., la s.c.i.a. o la c.i.l.a.). In questi casi è semplice prevedere che il tecnico chiamato, per il privato, ad asseverare il rispetto delle condizioni e dei presupposti a fini edilizi, possa asseverare anche la ricorrenza, nel caso di specie, a fini paesaggistici, di quelli contemplati dal Decreto n. 31 del 2017 e, in particolare, nella singola voce di riferimento dell'allegato A (in tal senso aiuta la circostanza che la modulistica in materia di attività edilizia contenuta nell'allegato 2 all'accordo sancito nella Conferenza unificata del 4 maggio 2017 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 – concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati che definiscono esaurientemente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare – contiene un'apposita casella per il profilo paesaggistico, nella quale il tecnico potrà affermare il rispetto delle condizioni e il ricorrere dei presupposti suddetti, necessari ai fini dell'operatività della liberalizzazione paesaggistica).

Una seconda casistica riguarda invece gli interventi e le opere che sono "liberi" anche sul piano edilizio, per i quali, dunque, nessun adempimento formale è previsto a carico del soggetto. In tali casi la valutazione e dunque la responsabilità resterà affidata esclusivamente al privato e la sussistenza dei presupposti e delle condizioni suddetti dovrà ritenersi verificata all'inizio dei lavori e potrà essere valutata dall'amministrazione in sede di controllo successivo (nell'ambito delle generali fruizioni di vigilanza e di controllo del territorio proprie sia dell'autorità preposta alla gestione del vincolo – Regione, Comune o altro ente delegato –, sia della Soprinten-

denza). Deve peraltro rilevarsi, in generale, che la sussistenza della condizione del rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti e dei caratteri tipici del contesto locale, così come la ricorrenza delle altre condizioni analoghe richieste dall'allegato A, costituisce un giudizio di fatto (non di diritto), riferito a conoscenze tecniche, normalmente esigibili nei confronti del privato proprietario, possessore o detentore del bene sottoposto a vincolo e da questi verificabile se del caso anche con l'ausilio di un tecnico del settore, che potrà valutare la coerenza dell'intervento con le caratteristiche architettoniche e costruttive proprie dell'edificio preesistente (o, nel caso specifico, ad esempio, di cui alla voce A.10, dei caratteri tipici del contesto locale). Tale apprezzamento potrà essere svolto dal privato, oltre che in base alle migliori pratiche e scienze e conoscenze tecniche disponibili (ed economicamente accessibili) del momento, anche con riferimento, ove sussistano nel caso concreto, alla pianificazione paesaggistica, alle regole d'uso eventualmente introdotte in sede di "vestizione" del vincolo, alla pianificazione urbanistica (piani generali ed esecutivi di dettaglio), al regolamento edilizio, ad eventuali altri strumenti specifici e settoriali (quali i piani del colore), se esistenti e disponibili.

Resta aperta la possibilità per la parte privata, nei casi più complessi o particolarmente dubbi, di presentare comunque in via prudenziale una domanda di autorizzazione semplificata facendo riferimento alla voce analoga contenuta nell'allegato B, confidando nell'accertamento, da parte dell'amministrazione, della sussistenza delle condizioni per la non necessità dell'autorizzazione e per la collocazione dell'intervento in una delle voci dell'allegato A (ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento l'amministrazione procedente, in via preliminare, deve qualificare la tipologia di intervento o di opera e collocarla in una delle tre categorie predisposte dalla legge, quella degli interventi liberi, quella degli interventi semplificati o quella degli interventi ordinari sottoposti al regime di cui all'articolo 146 del Codice, con obbligo di comunicazione al privato richiedente dell'esito di tale preliminare verifica).

Si pone, poi, sotto questo profilo, la questione se la parte privata possa chiedere, riguardo alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liberalizzazione, una attestazione degli uffici competenti (sia degli enti territoriali, sia di questa Amministrazione). Ora, se e nella misura in cui è consentito il rilascio di attestazioni in ordine alla sussistenza (e alla natura) del vincolo paesaggistico, può parimenti ammettersi la possibilità di un'analoga attestazione, ancorché implicante valutazioni tecnico-discrezionali e non una mera verifica documentale, riguardo alla riconducibilità dell'intervento progettato all'interno di una delle voci dell'allegato A (anziché in una di quelle dell'allegato B). Resta invece certamente esclusa la possibilità di un'attestazione (atipica, non prevista dall'ordinamento) circa il rispetto, nel progetto, delle caratteristiche morfo-tipologiche, architettoniche etc. Peraltro, è auspicabile – compatibilmente con le risorse disponibili – che possano essere fornite indicazioni informali utili al soggetto che richieda chiarimenti in via preventiva, fermo restando che una siffatta interlocuzione collaborativa non dà luogo in alcun modo a obblighi formali di procedere e di prov-

vedere. L'Amministrazione potrà comunque attivarsi con le ordinarie e comuni funzioni di vigilanza e controllo per verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto comunicato.

2. Articolo 3. Ente responsabile della verifica della corretta individuazione della tipologia di intervento operata dal richiedente riguardo agli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'allegato "B".

È stata posta la questione di quale sia l'ente competente ad effettuare le verifiche circa la corretta individuazione, da parte del privato, della tipologia di intervento, riguardo alle tipologie elencate nell'allegato B. Al riguardo si osserva che tale verifica, come ogni accertamento e valutazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione (articolo 3 della Legge n. 241 del 1990, applicabile a tutti i procedimenti e i provvedimenti amministrativi, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica semplificata), spetta, nel regime della co-decisione, proprio dell'autorizzazione paesaggistica, a entrambe le amministrazioni co-decidenti (Regione o ente territoriale delegato, e Soprintendenza), né più, né meno di quanto accade ordinariamente anche per il regime dell'articolo 146, con l'ovvia precisazione che, secondo la scansione logico-giuridica del complesso procedimento, tale verifica dovrà essere effettuata in prima battuta dall'ente preposto alla gestione del vincolo (ad es., il Comune) e, successivamente, dalla stessa Soprintendenza, che si troverà ad esaminare un'istruttoria e una proposta proveniente dall'ente co-decidente, rispetto alla quale dovrà e potrà svolgere tutte le considerazioni e le valutazioni di sua competenza, anche in ordine alla classificabilità dell'intervento entro l'allegato A, l'allegato B o nell'articolo 146. La stessa conclusione è da valere riguardo a quale sia l'amministrazione competente a valutare gli eventuali effetti cumulativi derivanti da una pluralità di interventi (di cui si dirà nel prossimo paragrafo).

3. Cumulo di una pluralità di interventi sullo stesso immobile – Reiterazione/reiterabilità dell'intervento

Sono stati evidenziati i rischi – riferibili a tutte le tipologie di interventi, sia quelli inclusi nell'allegato A, sia quelli inclusi nell'allegato B – connessi alla possibilità di artificiosa suddivisione degli interventi. Ora, un altro principio di carattere generale, implicito nella nuova disciplina, consiste nel divieto di segmentazione e frammentazione strumentale degli interventi manutentivi, di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (ed eventuali aggiuntivi di "nuova costruzione" con incremento di volumi e/o di superfici), singolarmente riconducibili nelle voci dell'allegato A o dell'allegato B: in linea di massima l'intervento o l'opera devono essere considerati e valutati nel loro insieme strutturale e funzionale e nella loro sostanziale unitarietà, non essendo evidentemente possibile fruire della liberalizzazione (o della semplificazione) scomponendo artificiosamente l'intervento o l'opera unitari in una pluralità di singoli interventi che, di per sé considerati, potrebbero come tali ricadere in una delle voci degli allegati.

La necessaria considerazione unitaria degli interventi non

deve tuttavia impedire in assoluto la possibilità di distribuzione nel tempo degli interventi e la loro fisiologica distinzione, se e in quanto, come detto, non artificialmente separati al solo scopo di "sfuggire" al controllo autorizzatorio preventivo. Ma, naturalmente, queste valutazioni restano demandate all'apprezzamento tecnico degli uffici territoriali, da svolgersi caso per caso. In conclusione, può dunque ammettersi un'unica domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata che riguardi un cumulo di interventi, che nel loro insieme rientrino nella lieve entità, a condizione che tali interventi siano autonomi, distinti e tecnicamente scindibili e all'ulteriore condizione che gli incrementi volumetrici (ad es., un ampliamento, la chiusura di un terrazzo, la realizzazione di un locale tecnico) non assommino a un totale di cubatura che superi il limite del 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non siano superiori ai 100 mc previsti alla voce B1. Occorre pertanto che gli ulteriori volumi, eventualmente derivanti da interventi ascrivibili alle voci dalla B2 in poi, siano computati in diminuzione rispetto all'incremento derivante dall'intervento di cui alla voce B1. In caso di superamento dei limiti imposti occorrerà l'autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'articolo 146 del Codice. Resta ferma la possibilità di realizzare in regime libero altri interventi (ad es., sul giardino o sul muro di cinta) in quanto distinti e autonomi dagli altri, sempre nei limiti e alle condizioni imposti nelle rispettive voci di cui all'allegato A.

Il profilo della pluralità degli interventi e della loro unità o separazione introduce il connesso profilo della loro possibile reiterazione/reiterabilità nel tempo. Al riguardo il regolamento, con la sola eccezione della voce B1 (che, in linea con quanto già previsto dal DPR n. 139 del 2010, reca la precisazione per cui *"ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario"*), non prevede divieti o limiti. Essi, tuttavia, possono derivarsi in via interpretativa in relazione alla verifica delle suddette condizioni di *"rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, o di non modifica alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio"*. È agevole infatti rilevare come la reiterazione di *n* interventi sul medesimo immobile, in specie se concentrati in un arco ristretto di tempo, sempreché non sussistano ragioni tecniche comprensibili, potrà facilmente tradursi in un'alterazione delle sue caratteristiche morfo-tipologiche e architettoniche tale da escludere l'applicazione dell'allegato A e il necessario ricorso all'autorizzazione paesaggistica semplificata. È chiaro – anche per questo profilo – che si dovrà effettuare una verifica caso per caso e che non è possibile stabilire un criterio valido in astratto e in generale.

4. Articolo 4. Accordi con le Regioni – Ulteriori casi di esclusione – Verifica del rispetto delle prescrizioni – Possibilità di stipulare accordi Ministero-Regione per l'esonero di alcune tipologie di opere da parte del privato [Omissis]

5. Dubbi circa l'identificazione della tipologia del vincolo paesaggistico, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 136 del Codice

[Omissis]

6. La nozione di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale

[Omissis]

7. Articolo 5 – Prevalenza dell'autorizzazione paesaggistica su eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi e urbanistici locali

L'articolo 5 (*Disposizioni specifiche degli interventi*) prevede che i piani paesaggistici di cui agli articoli 135 e 143 del Codice possono dettare direttive o disposizioni per la specificazione, ad opera degli strumenti urbanistici locali, in sede di adeguamento ai piani paesaggistici stessi, delle corrette metodologie di realizzazione degli interventi di cui all'allegato "A" al regolamento. Nel corso del dibattito del 27 aprile u.s. sono stati chiesti chiarimenti in merito all'esatto significato della disposizione in esame, in particolare sulla possibilità di un eventuale rapporto di prevalenza tra il regolamento e i contenuti prescrittivi degli strumenti urbanistici locali.

La norma in esame va letta anche in combinato disposto con l'articolo 14 (*Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione*), comma 1, ultimo periodo, del regolamento, secondo il quale *"Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), e) ed, del Codice"*.

L'articolo 5 intende affermare che la previsione delle modalità di realizzazione degli interventi, quali condizioni per la liberalizzazione o la sottoposizione all'autorizzazione paesaggistica semplificata, indicate per ciascuna voce degli allegati, non preclude la possibilità di divieti e di limiti sostanziali alla realizzabilità di taluni interventi in determinate aree territoriali che siano stabiliti in sede di "vestizione" dei vincoli o dal piano paesaggistico, ovvero dagli strumenti urbanistici locali, ivi inclusa la previsione di zone a tutela integrale. I soggetti, pertanto, non vantano sempre e comunque un diritto soggettivo pieno a realizzare senz'altro gli interventi elencati nell'allegato A, dovendo invece considerarsi fermi gli eventuali divieti di realizzazione di tali (o di altri) interventi, divieti imposti per determinate aree o per specifici immobili dal piano paesaggistico (o dalle regole d'uso eventualmente contenute nel singolo provvedimento di vincolo). **La così detta "liberalizzazione", introdotta dall'allegato A, infatti, ha natura solo formale e procedurale, esclude, cioè, la necessità della previa autorizzazione. ma non comporta una "liberalizzazione" del regime sostanziale degli interventi:** ragion per cui il piano paesaggistico, ma anche lo strumento urbanistico, possono senz'altro dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta in determinate aree, a fronte delle quali neanche gli interventi previsti dall'allegato A siano consentibili. Si tratta di un'ipotesi remota, perché, di regola, anche nelle aree di inedificabilità assoluta gli interventi di manutenzione e di conservazione sono in genere consentiti. Tuttavia, esiste anche questa astratta possibilità, ed esistono invero nell'al-

legato A anche alcuni interventi che trascendono la mera manutenzione/conservazione. Così come resta senz'altro possibile imporre limiti e divieti ulteriori (ad es., divieto di innalzare le recinzioni) o prevedere prescrizioni realizzative aggiuntive (ad es., imporre determinati materiali e tecniche realizzative per il rifacimento dei muretti di contenimento) attraverso i suddetti strumenti pianificatori, che restano validi e invalicabili nonostante la tipologia di intervento risulti tra quelle "liberalizzate" dall'allegato A. L'unica cosa che i piani paesaggistici e urbanistici non possono fare "contro" il regolamento è reintrodurre la formalità procedurale dell'assoggettamento a previa autorizzazione paesaggistica di interventi inclusi nell'allegato A.

8. Articolo 11 – Termini procedurali

[Omissis]

9. Articolo 11 – Questioni concernenti il procedimento autorizzatorio

[Omissis]

10. Verifica preliminare della qualificazione tecnico-giuridica dell'istanza – Obbligo di fornire indicazioni al richiedente circa la tipologia di procedimento cui l'intervento è sottoposto

[Omissis]

11. (Articolo 11, comma 2) – Conferenza di servizi

[Omissis]

12. (Articolo 11, comma 3) – Valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento

[Omissis]

13. (Articolo 11, comma 5) – Possibilità per la Soprintendenza di richiedere documentazione integrativa

[Omissis]

14. (Articolo 11, comma 6) – Assenza di compatibilità paesaggistica – pareri contrastanti tra Comune e Soprintendenza

[Omissis]

15. Art. 11, comma 8

[Omissis]

16. Articolo 16 – Coordinamento con la tutela dei beni culturali

[Omissis]

17. Articolo 17, comma 1 – Rimessione in pristino

[Omissis]

18. Articolo 19 – Validità della delega ai Comuni

[Omissis]

ALLEGATI

Premessa

[Omissis]

ALLEGATO "A"

A.2, A.3 - Compatibilità dell'intervento con il rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti quale condizione di ammissibilità della liberalizzazione

[Omissis]

A.4, A.5, A.6 - Visibilità dell'intervento dallo spazio pubblico – Percepibilità dell'intervento

[Omissis]

A.11 - Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e piani attuativi

[Omissis]

A.14 - Sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti

[Omissis]

A.15 – Realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo – Salvezza delle disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché delle eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice

[Omissis]

A.16 - A.17 – Applicabilità delle tipologie di "interventi li-

beri" previste nelle voci Al6 e Al 7 nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in caso di mancata individuazione delle aree ai sensi dell'art. 52 del Codice

[Omissis]

A.19

[Omissis]

A.22, A.23, A.24

[Omissis]

A.28

[Omissis]

A.29

[Omissis]

A.30

[Omissis]

A.31

[Omissis]

ALLEGATO B

B.8

[Omissis]

B.17

[Omissis]

B.18, B.24

[Omissis]

B.26, B.36

[Omissis]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
Caterina Bon Valsassina

Notizie in breve

Foto © pioveseembre / 123RF Archivio Fotografico

Case di lusso: contano anche sottotetti e seminterrati e se la superficie supera i 240 mq si perdono le agevolazioni prima casa

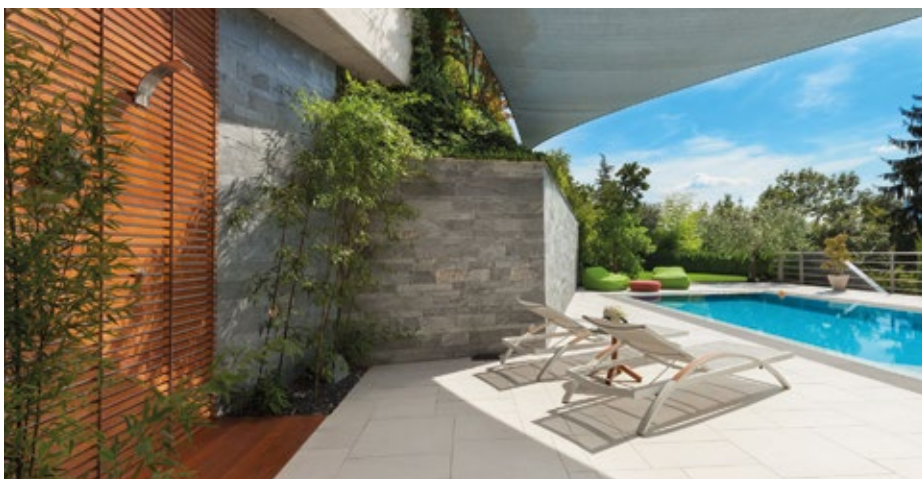
Sottotetti e seminterrati vanno conteggiati nella superficie e se si superano i 240 mq si perdono le agevolazioni prima casa, in quanto l'immobile diventa abitazione di lusso. È questa la decisione della Corte di Cassazione stabilita con la sentenza del 26 Gennaio 2018 n.2010 (allegata alla presente), intervenuta nel contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e il neo-proprietario di un'abitazione, che aveva usufruito delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Per il Fisco, la superficie dell'immobile superava i 240 metri quadri e quindi rientrava tra gli immobili di lusso e pertanto aveva chiesto il pagamento delle imposte per intero. Il proprietario, però, sosteneva che il Fisco aveva erroneamente computato nella superficie utile anche il sottotetto e il seminterrato. Inizialmente le Commissioni tributarie gli avevano dato ragione perché i due ambienti erano privi dei requisiti previsti dal regolamento edilizio ai fini dell'abitabilità, ma la Cassazione è stata di diverso avviso.

Secondo la Cassazione, infatti, le previsioni del DM 2 agosto 1969, dove si dispone che devono essere considerate "di lusso" le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 e che dal computo della superficie vanno esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine, sono tassative.

Di conseguenza non possono essere esclusi dal calcolo della superficie utile solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine, mentre gli altri ambienti devono essere computati a prescindere dal requisito dell'abitabilità. Non trovandosi nell'elenco contenuto nel Decreto Ministeriale, sottotetti e seminterrati contribuiscono ad aumentare la superficie utile alla classificazione dell'immobile.

Fonte: Professione Geometra



Nuove Norme Tecniche Costruzioni

È stato firmato il Testo delle nuove Norme tecniche delle Costruzioni e una delle principali novità delle nuove NTC con l'introduzione di semplificazioni per i lavori di messa in sicurezza degli edifici esistenti, al fine di migliorare il funzionamento del sismabonus. Il testo è quello vagliato a Bruxelles e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto di aggiornamento delle "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" è composto da tre articoli. Con il primo è approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni che è allegato e costituisce parte integrante del Decreto: le nuove norme sostituiscono quelle approvate con il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

L'articolo 2 indica la durata del periodo transitorio, successivo all'entrata in vigore delle norme tecniche revisionate, entro cui per opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per contratti pubblici di lavori già affidati, per progetti definitivi o esecutivi già affidati, nonché per opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo presso i competenti uffici, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche.

L'articolo 3 stabilisce che le norme tecniche approvate entrino in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

12 CAPITOLI. L'allegato contiene dodici capitoli recanti specifiche relative a:

- 1 - Oggetto
- 2 - Sicurezza e prestazioni attese
- 3 - Azioni sulle costruzioni
- 4 - Costruzioni civili e industriali
- 5 - Ponti
- 6 - Progettazione geotecnica
- 7 - Progettazione per azioni sismiche
- 8 - Costruzioni esistenti
- 9 - Collaudo statico
- 10 - Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
- 11 - Materiali e prodotti a uso strutturale
- 12 - Riferimenti tecnici.

Fonte: Professione Geometra

Francesco Ganda

Il condominio orizzontale

Con la Legge 220/2012 si è modificato l'articolo 1117 con l'art.1117-bis, istituzionalizzando la figura del condominio orizzontale.

Entrando nel merito delle questioni specifiche emerge la particolarità di ogni servizio che può essere abbinato a una responsabilità condominiale oppure alla sfera privata.

Nel condominio orizzontale abbiamo il fabbricato a schiera composto da varie unità immobiliari le cui proprietà è disposta da terra al tetto.

Intanto analizziamo di chi è il sedime: partendo dall'inseadimento dell'immobile sul territorio ci troviamo di fronte a un'unica entità che anche frazionata dopo gli interventi edili resta pur sempre un corpo unico. Infatti nel caso di calamità insorge una solidarietà che si rifà al condominio ma non solo in quanto vi sono altre condizioni, specifiche, che coinvolgono l'insieme.

L'insieme si compone del sedime, del fabbricato e delle varie utenze: impianti idrici, di riscaldamento, fognature, piante di alto fusto ecc. Inoltre vi è la particolare situazione della parete di confine tra le due unità immobiliari che di solito è in comunione. Tutto questo pur in dipendenza della singola composizione l'art. 1117 del C.C. porta il tutto dentro la comunione condominiale. Ovviamente le aree dei giardini, se siano in uso esclusivo sia di proprietà sono escluse da tale comunione.



Con la nuova disposizione si intende applicare non solo al condominio verticale l'art. 1117 C.C. ma anche al condominio orizzontale. Questo sulla scorta della dottrina e della sentenza della Cassazione n° 8066 del 18 aprile 2005 in considerazione del rapporto di accessorietà necessaria che lega le parti comuni dell'edificio elencate in via esemplificativa, se il contrario non risulta dal titolo, dall'art. 1117 C.C. alle proprietà singole delle quali le prime rendono possibile l'e-

sistenza stessa o l'uso, la nozione di condominio, in senso proprio è configurabile non solo nella ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzione adiacente orizzontalmente in quanto siano dotate di impianti o strutture comuni.

Ai fini della sussistenza del rapporto di accessorietà tra parti comuni e proprietà esclusive, nell'ambito della disciplina del supercondominio e dei complessi con villini a schiera, occorre di-

stinguere tra:

- a. parti comuni di godimento autonomo;
- b. parti comuni strumentali al godimento della proprietà esclusive.

Solo sulle seconde può sussistere un vero rapporto di condominialità mentre rispetto alle parti comuni di godimento autonomo deve ritenersi applicabile la disciplina della comunione ordinaria, a sostegno di questa tesi si richiama la sentenza già citata. In presenza soltanto di una comunione di beni caratterizzata da strumentalità con la proprietà esclusiva si può parlare di un rapporto di accessorietà tale da configurare un super-condominio o un condominio orizzontale, posto che tale rapporto ha oggetto le parti necessarie per l'esistenza o l'uso delle unità abitative, così come previsto dall'art. 1117 C.C. Da qui ne segue tutta la normativa del super-condominio.

Impugnazione delle delibere

Così come le delibere di ciascun condominio anche le delibere dell'assemblea supercondominiale sono soggette a impugnativa per contrarietà alla legge o al regolamento a norma dell'art. 1137 C.C. Con la conseguenza che anche l'annullamento giudiziario della delibera, ottenuta dal singolo condomino, potrà avere effetto sulla delibera super-condominiale, qualora dall'esito del giudizio emerga che senza il voto del rappresentante nominato, la delibera super-condominiale avrebbe avuto un risultato diverso. □

Notizie in breve

Infiltrazioni: risponde il custode dell'immobile

Per il danno da infiltrazioni risponde chi ha la custodia dell'immobile, a prescindere dal titolo di proprietà. L'obbligo di custodia si presume in capo a chi utilizzi il bene, salvo che quest'ultimo eccepisca e dimostri che detta obbligazione, per accordo delle parti o per la natura del rapporto, ovvero per la situazione determinatasi di fatto, sia rimasta a carico del soggetto che gli ha conferito il potere di usarne e che quindi ha conservato l'effettiva ingerenza, gestione e intervento sul bene.

Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 30941, pubblicata lo scorso 27 dicembre 2017.

Il caso concreto. Nella specie la società conduttrice in leasing di un'unità immobiliare destinata ad autorimessa e interessata da infiltrazioni provenienti dal cortile sovrastante conveniva in giudizio tre diversi condominii, in relazione a tre edifici confinanti e autonomi, per sentirli condannare, in persona dei rispettivi amministratori, al ripristino dell'immobile danneggiato. Il tribunale interessato della domanda accoglieva la stessa, ma limitatamente a uno dei due condominii, condannandolo a eseguire una serie di opere di ripristino per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni.

Detto condominio aveva però proposto appello avverso tale sentenza, sostenendone la nullità per contrarietà a una precedente decisione passata in giudicato e contestando nuovamente la fondatezza nel merito della domanda avanzata dalla società, chiedendone il rigetto. Si costituiva allora in giudizio quest'ultima, chiedendo a sua volta la reiezione dell'appello e, in via incidentale, la condanna anche degli altri due condominii, nonché la revoca della condanna alle spese pronunciata a suo carico dal tribunale in favore di questi ultimi, in quanto ritenuti estranei alla vicenda. Anche questi due condominii si costituivano in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA	Infiltrazione
RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 2051 C.C.
PROBLEMA	A causa di fenomeni di infiltrazione d'acqua provenienti dal sovrastante cortile, la società chiamata in causa 3 condominii per il ripristino dell'immobile danneggiato.
LA SOLUZIONE	Il danno all'immobile sottostante era stato causato dalla cattiva custodia del cortile. Invero, i giudici hanno fondato la responsabilità del Condominio B sia sull'obbligo di custodia e di manutenzione sia sull'utilizzo (sul transito veicolo) dell'area, che avrebbe determinato il degrado della pavimentazione del cortile e, dunque, compromesso l'impermeabilizzazione sottostante.
LA MASSIMA	“Nel caso in cui il cortile di un condominio funge da copertura di un locale interrato di un terzo, se la cattiva manutenzione del cortile provoca infiltrazioni d'acqua nel sottostante locale, l'obbligazione risarcitoria del condominio trova la sua fonte nel disposto dell'art. 2051 Cod. Civ.”. (Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 17 giugno 2013, n. 15096).

Fonte: Professione Geometra

Parapetto e soletta dei balconi sono parti comuni in un edificio se hanno la funzione estetica

Il rivestimento dei parapetti e delle solette dei balconi sono parti comuni di un edificio in quanto contribuiscono a renderne esteticamente gradevole la facciata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, infatti con la sentenza n. 30071/2017 i giudici della Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di Appello di Napoli, hanno chiarito che parapetto e soletta dei balconi, se svolgono una prevalente funzione estetica dell'edificio, rientrano nelle parti comuni definite dall'articolo 1117 del Codice Civile.

La Suprema Corte ha fatto rilevare come “L'accertamento del giudice del merito che il parapetto del fronte dei balconi degli appartamenti di un edificio assolve prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità”.

Per orientamento consolidato della Corte, **mentre i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell' art. 1117 c.c., non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso o al servizio di esso, il rivestimento del parapetto e della soletta devono, invece, essere considerati beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole.** (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 14576/2004; Cassazione, Sez. II, sentenza n. 6624/2012).

Ciò premesso, l'azione di un condomino diretta alla demolizione, al ripristino o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117, n. 3, C.C., va proposta a tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza “*inutiliter data*” (Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11109/2007).

I giudici hanno concluso che persino la necessità di integrare il contraddittorio deve essere valutata non secondo l'esito della causa (*secundum eventum litis*), ovvero sulla base delle diverse modalità attuative dell'intervento tecnico di ripristino del balcone che il giudice potrebbe disporre, quanto piuttosto valutando se l'azione, in base al petitum e nel momento in cui sia proposta, sia potenzialmente diretta anche a una modifica della cosa comune.

Fonte: Professione Geometra

Alessandra Pelizzari

Restauro, recupero e riqualificazione

Guardando oltre

La riqualificazione delle nostre città necessita di progetti ad alto potenziale strategico che sappiano mantenere efficaci le modalità di recupero e che nello stesso tempo sappiano affidare al settore delle costruzioni un ruolo forte negli obiettivi legati alla sicurezza degli edifici, alla qualità del vivere e del lavorare, al risparmio energetico come da ultima normativa vigente.

Pertanto sarà necessario cambiare la staticità del momento attuale in nuovo impegno rivolto alla sostenibilità della riqualificazione, anche in relazione ai blocchi che di frequente si sono verificati nei centri storici, spesso contrapposta al restauro e alla conservazione.

Il contesto della città fornisce la base su cui si costruisce un progetto, le relazioni che stanno tra senso e forma ed eventuali modifiche non possono trascurare il rapporto con la storia che diventa materiale connettivo tra il condiviso sentimento di appartenenza e le mutazioni in atto nel mondo contemporaneo.

Infatti l'utilizzo di materiali locali o naturali spesso dimostra una forte volontà di raccordo verso la storia, verso la tradizione, rischiando di diminuire la forza espressiva dell'innesto contemporaneo, anche se spesso, utilizzando materiali della tradizione del luogo, si trova un corretto equilibrio tra articolazioni volumetriche innovative, linguaggio architettonico, e collocazione del progetto.



L'attività del costruire contemporaneo deve affrontare una certa complessità nell'approcciare con sensibilità le esigenze sia conservative che innovative, utilizzando metodi, tecniche e strumenti tecnologicamente avanzati e aggiornati.

I controlli di qualità interni alla stessa organizzazione avranno la peculiarità di recepire e applicare meglio le nuove tendenze nel campo della sostenibilità e della bioclimatica, con

Nella pagina precedente: i lavori finiti
(lato Via Dante e lato Corsetto S. Agata).



l'ausilio di gruppi di lavoro interdisciplinari volti a monitorare sia l'efficienza che le problematiche del processo progettuale che manifestano così un interscambio di contenuti di aggiornamento continuo anche con il mondo accademico. Quindi il restauro urbano diventa soggetto di fondamentale innovazione in tempi in cui la rigenerazione della città si fa partecipe del riutilizzo delle cubature abbandonate in cui si manifesta una sorta di restituzione dell'energia della città storica con l'avvio di una decrescita produttiva dell'urbanizzato

A Brescia si è da poco portato a termine un intervento molto coraggioso, per quanto riguarda la rigenerazione urbana: si tratta del Palazzetto Lechi che termina in Corsetto S. Agata e fa angolo con Via Dante. Un intervento molto complesso che ha saputo raccordare le tradizionali metodologie di ripristino e conservazione con una struttura contemporanea che riempie l'assenza in raccordo con le attuali esigenze del vivere contemporaneo.

L'intervento è stato realizzato da Campana Costruzioni, progettista l'ingegner Simonetta Conter in collaborazione con il geometra Giuliano Campana.

Acquisito il fabbricato antico, nel 2007, è stata fatta una analisi storica con ricerca sullo sviluppo e modifiche subite nel tempo.

Immediatamente si è risanato il fabbricato in stato di degrado

soprattutto sulle coperture che presentavano infiltrazioni e marciscenze che coinvolgevano i piani sottostanti (Foto 1). Quindi sono state risanate tutte le solette con utilizzo di rinforzi di ultima generazione come fibre in vetro, basalto e carbonio al fine di rendere il fabbricato staticamente in grado di sopportare i carichi di legge e avere opportuno miglioramento sismico (Foto 2).

Gli interventi fatti in un primo tempo sono serviti solo per la conservazione e il risanamento strutturale, in attesa che il Comune rispondesse circa la possibilità di fare un progetto integrato con il vuoto di Via Dante.

Va segnalato che il vuoto non è dovuto, come molti pensano erroneamente, a un bombardamento ma bensì dovuto alla demolizione voluta da Piacentini nel 1930-1932 (Foto 3) come da PRG approvato nel 1928 (Foto 4), variato dal Piacentini e

definitivamente approvato in aprile del 1929 (in giallo le demolizioni previste) (Foto 5).

Il primo PRG prevedeva l'allargamento di tutta via Dante con la demolizione di parte dei fabbricati sul lato Nord e l'allargamento di Corsetto Sant'Agata, mentre il secondo PRG prevedeva la demolizione dei fabbricati creando una grande strada che collegasse direttamente la chiesa di Sant'Agata con la Pallata.

Questo vuoto (Foto 6), di proprietà del Comune, fu oggetto di un concorso di idee del 1998, che ha fissato le dimensioni edificabili: larghezza, lunghezza, altezza, SLP.

Successivamente il Comune cedette la volumetria a Brescia Infrastrutture, l'area venne messa all'asta che tuttavia per ben due volte andò deserta a causa dell'eccessivo costo.

Venne quindi inserita come parziale pagamento dell'appalto di riqualificazione di Piazza Vittoria.

A questo appalto, a causa dell'altissimo valore dato all'area, partecipò solo la Campana Costruzioni che vinse l'appalto (anno 2013) acquisendo così l'area (2014) e ponendo fine a una situazione in stallo da ormai troppo tempo (anno 2007).

Il progetto doveva sottostare a vincoli di dimensione, ai quali si sono aggiunti dei vincoli di distanza dalle aperture del fabbricato antico che nel concorso del 1998 non erano state osservate.

Si è quindi riusciti a integrare un fabbricato antico con caratteristiche costruttive, quote, forme esistenti con un fabbricato che comunque doveva sottostare a dimensione, altezza e soprattutto senza perdere superficie edificabile pagata profumatamente, dando anche le stesse caratteristiche tecniche a due fabbricati costruiti con tecnologie completamente differenti e tempi completamente differenti. Basti pensare che la costruzione del fabbricato antico risale al 1400.

È stato dato ai due fabbricati lo stesso grado di isolamento termico e acustico.

Ovviamente le tecnologie usate sono completamente differenti: il fabbricato nuovo è stato realizzato con struttura intelaiata in ferro e con tamponatura ad alta tecnologia e con materiali nuovi e moderni, finestre in alluminio e intercapedini con isolamento a cappotto, mentre al fabbricato antico non è stato possibile applicare un rivestimento a cappotto (vietato dalla Soprintendenza) ma è stato realizzato un intonaco dello spessore di circa 10-12 cm con materiali a base di calce e tecnologie antiche e con isolamento elevatissimo.

Anche i serramenti sono in legno con forma e materiali come



gli esistenti ma con un grado di isolamento termico e acustico al fine di ottenere altissimi livelli. Gli oscuramenti, ad esempio, nella parte nuova costituiti da tapparelle in alluminio elettriche con sistema di apertura e chiusura elettrica in domotica, per dare le stesse caratteristiche nella parte antica sono stati realizzati in legno con forma antica ma comunque con un sistema di elettrificazione con funzionamento uguale a quelli del fabbricato nuovo.

Per ottenere la classe A – in centro storico è vietato utilizzare il fotovoltaico – si è optato per la geotermia utilizzando due dei quattro pozzi ritrovati durante i lavori di scavo, ma opportunamente migliorandoli.

Ovviamente i progetti fatti furono moltissimi. Quello presentato in Comune era già stato motivo di molte discussioni con rifacimenti, ma accettato dalla Soprintendenza e fu poi legger-



chiave moderna proprio i fabbricati antistanti.

Ci sono state ovviamente molte difficoltà per arrivare a tali risultati, ad esempio quella maggiore è stata riuscire a fare combaciare tutti i limiti anzidetti e fare corrispondere le differenti quote delle varie porzioni di fabbricato volendo asservire tutti gli appartamenti da un unico ballatoio interno al fabbricato nuovo (Foto 7) e dal vano scala costituito da 2 rampe una esistente mentre l'altra di nuova costruzione (Foto 8).

Altra difficoltà è stato il ritrovamento della base di una torre medioevale che non si è potuto eliminare (Foto 9) (come invece avvenne per le altre 4 torri ritrovate: costruzione edifici Piazza Vittoria, costruzione parcheggio Piazza Vittoria, costruzione palazzina di fronte, costruzione stazione metro), base di una torre che ovviamente ha complicato la realizzazione del fabbricato e non ha permesso di poter costruire l'interrato, come era stato invece venduto, e soprattutto comunque non visibile se non dal proprietario di una cantina.

E, infine, si è presentato il problema della mancanza di un'area libera da utilizzare come area di cantiere, quindi obbligatoria è stata la scelta di fare un fabbricato con struttura in ferro e solette in legno. Questo tipo di struttura risulta sicuramente meno vantaggiosa dal punto di vista economico ma ha permesso di poterla montare in tempi più brevi e senza la necessità di eccessivi spazi cantieristici.

Inoltre si aggiunge la sfida di connettere un fabbricato nuovo antisismico a un fabbricato antico con miglioramento sismico. I due fabbricati sono stati tenuti separati da una intercapedine di circa 15-20 cm coperti con ferri a L scorrevoli che nascondono alla vista quest'ultima ma permettono lo scorrimento e la dilatazione differente tra i due.

Si ringrazia per l'importante approfondimento tecnico/fotografico da condividere sul territorio la progettista ingegner Simonetta Conter in collaborazione con il geometra Giuliano Campana.

Bibliografia di riferimento:

www.unife.it/centri/diaprem/archivio-progetti/progetti-di-comunicazione/focus-r/bari/il-progetto-contemporaneo-nel-contesto-storico
www.treccani.it/enciclopedia/tag/centri-storici/

mente modificato per ottenere l'approvazione definitiva di tutte le quattro commissioni: urbanistica, edilizia, soprintendenza, paesistica.

La scelta della finitura della facciata è stata appositamente voluta per integrarsi con i fabbricati frontali (Cordusio e Grattacielo) utilizzando cotto veneziano di altissimo pregio ma con rivisitazione moderna e colorazione cioccolato che richiama in



Dal "Corriere della Sera"
24 Gennaio 2018
Paolo Virtuani

Come limitare il rischio delle slavine

Le grandi nevicate di questo inverno hanno fatto aumentare il pericolo di valanghe su tutto l'arco alpino.

1 Quali sono le zone a maggiore rischio?
In generale tutti i versanti innevati con pendenze comprese tra i 30 e i 50 gradi. La pericolosità dipende da vari fattori come la distribuzione e l'accumulo del manto nevoso, le condizioni meteo, il vento e la temperatura.

2 Come si valuta il rischio?
Innanzitutto si verifica lo spessore della neve, per esempio se in 24 ore sono caduti più di 50-60 centimetri, poi la presenza di vento che provoca accumuli. Si tenga presente che al raddoppio della velocità del vento, l'accumulo aumenta del cubo. Cioè se il vento passa da 10 a 20 chilometri l'ora, se sono caduti due metri di neve in certi settori se ne possono accumulare otto. Con questi e altri dati si compila una scala da grado 1 (pericolo debole) a grado 5 (pericolo molto forte).

3 C'è differenza tra valanghe spontanee e valanghe provocate dal passaggio di sciatori?

Sì, quella innescate da fattori esterni in genere sono più circoscritte, ma non per questo meno pericolose. Gli sci-alpisti devono sempre controllare i bollettini meteo, che in Italia per l'arco alpino sono molto precisi e suddivisi per

settori, o affidarsi a professionisti esperti come le guide. Il rischio zero non esiste, ma può essere gestito e anche limitato.

4 A chi è affidata la gestione delle valanghe?
Esistono commissioni locali nell'ambito delle comunità montane, delle provincie o delle singole vallate che monitorano la situazione in loco, valutano gli interventi e consigliano le autorità sulla necessità di eva-

cuare o di chiudere le strade.

5 Le valanghe sono prevedibili?
Sono fenomeni naturali, di cui si può solamente limitare il rischio che provochino vittime. È difficile indicare sul singolo pendio, il punto e il momento esatto del distacco, ma possono essere fatte ragionevoli valutazioni. Inoltre, sono disponibili molti sistemi di prevenzione fissa (barriere ferme neve o cunei di deviazione) e c'è la possibi-

lità di distacchi artificiali provocati con esplosioni controllate.

6 Qual'è la differenza tra valanghe e slavine?
Sono sinonimi, gli scienziati preferiscono "valanga".

Ha risposto Igor Chiambretti, responsabile tecnico di Aineva - Associazione Interregionale Coordinamento e Documentazione Neve e Valanghe.



Piero Fiaccavento

Sunto delle linee guida sul rischio sismico



Foto © ivenods / 123RF Archivio Fotografico

Il secondo argomento riferito alla vulnerabilità relativa agli edifici riguarda le linee guida per la classificazione sismica degli edifici pubblicato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) evidenziato in internet sul sito BibLus-net di cui si riporta parte del contenuto.

Tali linee sono ritenute di notevole importanza in quanto si mette in risalto la classificazione di rischio sismico riferita alla vulnerabilità di edifici esistenti sui quali verranno previsti azioni di miglioramento o adeguamento sismico in modo da abbassare il rischio sismico pur essendo consapevoli che resta sempre un rischio residuo. Tutti coloro che fossero interessati ad approfondire nel dettaglio gli argomenti sopra trattati, possono accedere al sito internet del Collegio dei Geometri di Brescia nel quale sono integralmente pubblicate le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni con i relativi allegati.

Rischio sismico: come si determina la classe di rischio sismico di un edificio col metodo semplificato e col metodo analitico

Il MIT ha pubblicato il Decreto contenente le linee guida per la determinazione della classe di rischio sismico degli edifici. Tali classi sono necessarie per stabilire l'entità del sisma-bonus (detrazione fiscale Irpef) che varia in funzione del miglioramento di classe ottenuto a seguito dell'intervento.

Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.

Il rischio sismico dipende da un'interazione di fattori.

Esso è funzione di:

- Pericolosità;
- Vulnerabilità;
- Esposizione.

In particolare è valida la relazione:

$$\text{Rischio} = \text{Pericolosità} + \text{Vulnerabilità} + \text{Esposizione}$$

Ove:

Pericolosità: è la probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso); è legato alla zona sismica in cui si trova l'edificio.

Vulnerabilità: consiste nella valutazione delle conseguenze del sisma; è legata alla capacità dell'edificio di resistere al sisma.

Esposizione: è la valutazione socio/economica delle conseguenze; è legata ai contesti delle comunità.

Metodi per la determinazione della classe di rischio sismico

Due sono i parametri di riferimento per la determinazione della classe di rischio sismico negli immobili:

- il PAM (Perdita Media An-

nuale Attesa);

- l'Indice di Rischio (quest'ultimo nel caso di singole unità immobiliari è riferito alla struttura dell'edificio nella sua interezza, nel caso di aggregati edilizi l'individuazione dell'unità strutturale diviene più complessa).

Le classi di rischio sismico sono le seguenti:

- classe A+ (minor rischio)
- classe A
- classe B
- classe C
- classe D
- classe E
- classe F
- classe G (maggior rischio).

La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo due metodi alternativi:

- metodo convenzionale;
- metodo semplificato.

Il metodo *convenzionale* è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione.

Esso è basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali NTC 20080 (Norme Tecniche delle Costruzioni) e consente la valutazione della Classe di Rischio della costruzione sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all'intervento progettato.

Il metodo *semplificato* si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio.

È indicato per una valutazione speditiva della Classe di Rischio dei soli edifici in muratura e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all'adozione di interventi di tipo locale.



Interventi sull'immobile e relativo passaggio di classe del rischio

Gli interventi hanno lo scopo di mitigare il rischio con effetti sia sul parametro PAM che sull'Indice e possono interessare elementi sia strutturali sia non strutturali, attraverso l'esame della classe di rischio pre-intervento e post-intervento, utilizzando o il metodo convenzionale o quello semplificato.

Nell'ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive (per esempio i capannoni industriali) è ammissibile il passaggio alla classe di rischio immediatamente superiore anche sono con interventi di rafforzamento strutturale volti a eliminare:

- carenze nelle unioni di elementi strutturali (ad esempio travi-pilastri o copertura travi)
- carenza nella connessione tra la tamponatura e la struttura portante (ad esempio pannelli prefabbricati in cls. armato);
- carenze di stabilità dei sistemi presenti all'interno (ad esempio macchinari o scaffalature).

Anche per gli edifici con strutture in c.a. è ammissibile il passaggio alla classe di rischio immediatamente superiore attraverso opere di rafforzamento dei nodi perimetrali (nel caso di strutture concepite originariamente con telaio vincolato in entrambe le direzioni) e se saranno eseguite opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature di facciata.



Dal "Giornale di Brescia"
17 febbraio 2018
Flavio Archetti

Col bonus verde ristrutturare terrazze e giardini conviene due volte

“ Le agevolazioni escludono i lavori di manutenzione ordinaria delle piante

Si sente parlare di bonus verde da qualche mese, ma nel dettaglio nessuno sapeva ancora per quali lavori era possibile la detrazione del 36% introdotta dall'ultima Legge di bilancio approvata a fine 2017. Negli ultimi giorni l'Agenzia delle Entrate lo ha precisato.



Doppio vantaggio. Il bonus verde può raddoppiare in caso di interventi contemporanei di sistemazione del giardino privato e di quello condominiale, ma restano escluse le manutenzioni ordinarie annuali e i lavori in economia. La detrazione per la "sistemazione a verde" di "aree scoperte" private o condominiali è sgravabile in dichiarazione dei redditi fino al tetto del 36%, su una spesa massima di 5mila euro per unità immobiliare. Stando ai dettami attuali del comma 12 dell'articolo 1 della Legge 205/2017, l'unico anno di applicabilità del bonus verde sarà il 2018.

In condominio. Il dubbio più grosso fino a oggi riguardava le possibilità di detrazione nel caso in cui in un condominio venissero eseguiti interventi agevolati sia sulle parti comuni sia sulle proprietà private. L'Agenzia lo ha fugato precisando che "Il diritto alla detrazione può spettare su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5mila euro ciascuno". Significa, per esempio, che se in un condominio verrà sistemata l'area verde comune e nello stesso immobile il condomino del pianterreno investirà per il proprio giardino esclusivo, quel contribuente avrà diritto a due bonus: uno per il lavoro "privato" e l'altro sulla quota di spesa a lui imputabile per il lavoro collettivo. Diverso il discorso che riguarda manutenzioni e lavoretti di ordinaria amministrazione.

Ristrutturazioni. In questi casi i lavori effettuati in economia su giardini o terrazze non danno diritto a godere del bonus verde, perché la "Situazione è incompatibile con il concetto di interventi straordinari di sistemazione a verde" citati dalla Relazione accompagnatoria alla Legge di Bilancio 2018. Buone notizie arrivano invece dal capitolo "ristrutturazioni" (articolo 16-bis del Tuir), dove risultano agevolabili anche "le spese per l'acquisto dei materiali".

Manutenzione ordinaria. Più articolato il discorso sulle spese

sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti, sia in aree private sia in quelle condominiali. Per espressa indicazione della Legge di Bilancio la manutenzione non è agevolabile quando viene eseguita come lavoro a sé stante, ma diventa agevolabile (così come la progettazione) se è "connessa" a un intervento ammesso al bonus, e quindi se viene eseguita assieme alla "sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, e alla costruzione di coperture a verde e giardini pensili".

L'acquisto di piante in vaso rientra nel "bonus" solo in alcuni casi

La bocciatura della manutenzione ordinaria (annuale) è coerente con la linea dura seguita dalle Entrate sul tipo di lavori agevolati. In pratica, se spendi poco niente agevolazione. Nei giorni scorsi l'Agenzia ha anche chiarito che l'acquisto di piante in vaso può rientrare nel bonus verde solo se abbinato a interventi di sistemazione a verde "pesanti", che "si inseriscono in un intervento che riguarda l'intero giardino", vale a dire "La sistemazione a verde ex novo, o il radicale rinnovamento dell'area esistente".

Questa posizione, oltre all'acquisto singolo di piante in vaso, sembrerebbe escludere anche gli interventi leggeri sui giardini. Un'apertura totale riguarda invece i metodi di pagamento. Le Entrate avevano già spiegato che sono ammessi assegni, bancomat, carte di credito e bonifici ordinari. Con queste premesse quindi le imprese esecutrici non subiranno la ritenuta dell'8% che gli istituti di credito effettuano sui bonifici "elettronici". In questo caso allora tornano applicabili le trattenute ordinarie, come quella del 4% sui lavori condominiali o quella prevista sulle prestazioni professionali o occasionali.

Dal "Giornale di Brescia"
17 febbraio 2018
Flavio Archetti

La detrazione solo sugli immobili di proprietà

“ Il bonus verde emesso dal governo quest'anno per la prima volta, è un provvedimento a favore dell'intera famiglia.

Cosa significa? Che a fruirne possono essere tutti i componenti, conviventi, di uno stesso nucleo. La questione è chiarita dalla circolare 7/E del 2017. Il documento precisa che la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile in cui viene eseguito l'intervento.

Per familiari – a norma dell'articolo 5, comma 5, del Tuir – si intendono il coniuge e tutti i parenti entro il terzo grado, ma anche gli affini entro il secondo grado. Lo status di convivenza deve essere in atto già al momento in cui si iniziano i lavori. La detrazione spetta al familiare che decide di fruirne per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni di proprietà dei conviventi (o di uno dei due, o più), purché comunque l'immobile risulti a disposizione di utilizzo.

Non spetta. La detrazione non spetta invece per le spese riferite a immobili a disposizione di altri familiari o di terzi. Che significa? Che per esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia. Non è invece richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente, può essere anche una seconda casa o altro. In tema di detrazioni per carichi di famiglia, l'articolo 1, comma 252, della Legge di bilancio 2018 – aggiungendo un nuovo periodo all'articolo 12, comma 2, del Tuir – ha previsto che, a partire dall'1 gennaio 2019 il reddito complessivo per essere fiscalmente a carico "Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni" sarà elevato a 4mila euro.

Ne consegue che i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico in base alle condizioni espresse nell'articolo 12 del Tuir, e quindi a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2mila 840,51 euro. Gli altri requisiti della convivenza e della percezione di assegni alimentari (non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) continuano a essere richiesti solo per gli altri familiari (articolo 433 del Codice Civile).

Criteri ambientali minimi per l'edilizia: importanti chiarimenti aggiornati

Sul sito del Ministero dell'Ambiente è stato pubblicato l'aggiornamento al 2 febbraio 2018 delle FAQ sui Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con Decreto Ministeriale 11 ottobre 2017.

La premessa ministeriale è che, in seguito a diverse segnalazioni di non corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, si ritiene necessario fare alcune precisazioni:

1. Il codice appalti, DLgs n.50/2016, prevede all'art.34 comma 1 che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vengano inserite nella documentazione di gara. In particolare, per quanto riguarda i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d'appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. Ciò vuol dire che la stazione appaltante può scegliere la modalità con cui adempiere a tale dettato normativo. Per esempio può inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM, oppure prevederne di simili nel contenuto ma non esattamente uguali nel testo, fermo restando che la stazione appaltante può elaborarne di nuovi e/o più stringenti. I criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell'impresa o la corretta gestione del personale.
2. La stazione appaltante deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L'appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l'esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. In caso di lavori, facendo ad esempio riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di "Un piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere" o di "Un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere", attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all'impresa l'eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell'impresa.
3. Il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull'impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo.
4. Le stazioni appaltanti nell'applicare i CAM trovano in questo documento la risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri, anche laddove siano presenti delle incongruenze rispetto alle norme già vigenti citate nel testo. Vedasi ad esempio il chiarimento ivi presente al criterio 2.3.2 o al 2.4.2.14. In questi casi la stazione appaltante potrà così trasporre nella documentazione di gara il criterio con le dovute correzioni costituendo il bando "lex specialis", unico riferimento per i partecipanti alla gara. Senza dimenticare la deroga all'applicazione di due criteri prevista dal comma 3 del DM 11 ottobre 2017 di adozione dei CAM edilizia.

Fonte professione geometra

Dal "Giornale di Brescia"

Radon, prevenzione L'Italia è in ritardo

“ È la seconda causa del tumore al polmone. Serve più prevenzione contro l'accumulo del gas

La Lombardia ha iniziato un lavoro di ricognizione del rischio radon con una verifica delle misure prese dalle singole amministrazioni per evitare che i luoghi che frequentiamo presentino concentrazioni che superano la media annuale di 500 Becquerel per metro cubo d'aria [...] con l'obiettivo per il 2018 di superare il 10% di amministrazioni che abbiano previsto nei rispettivi regolamenti edilizi norme costruttive per prevenire l'accumulo del gas [...]. C'è però un problema: nel 2013 l'Europa ha stabilito che il nuovo limite per il radon deve stare sotto la media annuale di 300 Bq/m³. E questo non solo per i luoghi di lavoro, come avviene attualmente, ma anche per le abitazioni private, finora escluse dalla normativa. Indovinate un po'? L'Italia ha avuto tempo fino al 6 febbraio per adeguarsi alla direttiva (la 59/Euratom), ma non l'ha fatto. Il che vuol dire che rischiamo una procedura di infrazione, com'è già avvenuto ad esempio per le misure antismog, ritenute insufficienti dalla Ue. Perché ciò accada serve tempo, in teoria il prossimo Governo avrà tutto il tempo per adeguarsi senza strigliate. Ma noi italiani siamo maestri nel rinviare i problemi, come dimostrano gli ultimi cinque anni. A scanso di equivoci, parliamo sempre di radon, ovvio.

Gas cancerogeno

Il radon è un gas nobile radioattivo, incolore e inodore, derivante dal decadimento radioattivo dell'uranio. È classificato come cancerogeno del gruppo 1, il massimo, dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si trova quasi ovunque nelle rocce e nei suoli e viene liberato nell'aria in quantità che possono variare a seconda della porosità del terreno. All'aperto non raggiunge concentrazioni rilevanti, il rischio è dunque basso. Nei luoghi chiusi invece può accumularsi fino a diventare pericoloso.

Rischi

Gli studi scientifici hanno dimostrato la correlazione tra esposizione al radon e tumore polmonare. Inalare questo gas, spiega l'Arpa, "Non provoca con certezza l'insorgere della patologia, ma produce un incremento della probabilità che essa si manifesti: l'aumento è proporzionale alla concentrazione di radon presente negli ambienti di vita e di lavoro frequentati da un individuo, ma anche alla durata di tale esposizione, che per essere significativa, deve essere prolungata (diverse ore al giorno, per molti anni)".

Le leggi considerano solamente gli ambienti di lavoro, per ora

In attesa che l'Italia recepisca la direttiva Ue, la normativa sul gas radon è legata esclusivamente agli ambienti di lavoro. I casi nelle scuole, che talvolta balzano agli onori della cronaca, emergono ad esempio perché in questi locali sono presenti lavoratori. Per l'utilizzo di locali seminterrati (vedi LR 7 del 10/3/17 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti") sono necessarie deroghe specifiche, che vengono però sospese nel caso in cui si rilevino concentrazioni di gas oltre i limiti. Se in casa si possiede una stanza sotterranea, è praticamente certo che ci sia il radon. Quanto? Per saperlo non resta che affidarsi alle analisi a pagamento delle ditte specializzate.

Legenda:

0 - 1 %

1 - 10 %

10 - 20 %

> 20 %

ELENCO DEI COMUNI CON INDICAZIONE DELLA % DI ABITAZIONI (SUPPOSTE TUTTE AL PIANO TERRA)

COMUNE	% di abitazioni (al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m ³
Acquafredda	4
Adro	0
Agnosine	62
Alfianello	5
Anfo	34
Angolo Terme	9
Artogne	8
Azzano Mella	4
Bagnolo Mella	6
Bagolino	21
Barbariga	1
Barghe	37
Bassano Bresciano	1
Bedizzole	3

ELENCO DEI COMUNI CON INDICAZIONE DELLA % DI ABITAZIONI (SUPPOSTE TUTTE AL PIANO TERRA)

COMUNE	% di abitazioni (al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m ³
Berlingo	6
Berzo Demo	3
Berzo Inferiore	2
Bienno	6
Bione	57
Borgo San Giacomo	1
Borgosatollo	17
Borno	7
Botticino	6
Bovegno	9
Bovezzo	19
Brandico	3
Braone	9
Breno	5

ELENCO DEI COMUNI CON INDICAZIONE DELLA % DI ABITAZIONI (SUPPOSTE TUTTE AL PIANO TERRA)	
COMUNE	% di abitazioni (al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m ³
Brescia	3
Brione	6
Caino	48
Calcinato	5
Calvagese Riviera	3
Calvisano	6
Capo di Ponte	4
Capovalle	47
Capriano del Colle	3
Capriolo	0
Carpenedolo	4
Castegnato	5
Castel Mella	2
Castelcovati	4
Castenedolo	19
Casto	50
Castrezzato	4
Cazzago SM	5
Cedegolo	3
Cellatica	2
Cerveno	10
Ceto	9
Cevo	8
Chiari	5
Cigole	2
Cimbergo	6
Cividate Camuno	1
Coccaglio	9
Collebeato	4
Collio	6
Cologne	4
Comezzano-Cizzago	3
Concesio	9
Corte Franca	0
Corteno Golgi	1
Corzano	4
Darfo Boario Terme	3
Dello	1
Desenzano D/G	1
Edolo	9
Erbusco	3
Esine	3
Fiesse	2
Flero	5
Gambara	3

ELENCO DEI COMUNI CON INDICAZIONE DELLA % DI ABITAZIONI (SUPPOSTE TUTTE AL PIANO TERRA)	
COMUNE	% di abitazioni (al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m ³
Gardone Riviera	3
Gardone VT	14
Gargnano	4
Gavardo	23
Ghedi	27
Gianico	8
Gottolengo	7
Gussago	2
Idro	41
Incudine	10
Irma	12
Iseo	0
Isorella	6
Lavenone	30
Leno	4
Limone S/G	15
Lodrino	45
Lograto	5
Lonato del Garda	2
Longhena	2
Losine	3
Lozio	7
Lumezzane	34
Macclodio	4
Magasa	41
Mairano	3
Malegno	1
Malonno	4
Manerba D/G	0
Manerbio	0
Marcheno	34
Marmentino	23
Marone	2
Mazzano	5
Milzano	6
Moniga del Garda	0
Monno	14
Monte Isola	0
Monticelli Brusati	1
Montichiari	10
Montirone	36
Mura	48
Muscoline	4
Nave	18
Niardo	4

ELENCO DEI COMUNI CON INDICAZIONE DELLA % DI ABITAZIONI (SUPPOSTE TUTTE AL PIANO TERRA)	
COMUNE	% di abitazioni (al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m ³
Nuvolento	8
Nuvolera	4
Odolo	67
Offlaga	1
Ome	2
Ono San Pietro	8
Orzinuovi	3
Orzivecchi	3
Ospitaletto	7
Ossimo	5
Padenghe S/G	0
Pad Franciacorta	5
Paisco Lovenò	5
Paitone	15
Palazzolo sull'Oglio	1
Paratico	0
Paspardo	2
Passirano	3
Pavone del Mella	7
Pertica Alta	27
Pertica Bassa	20
Pezzaze	11
Pian Camuno	8
Piancogno	5
Pisogne	2
Polaveno	2
Polpenazze D/G	1
Pompiano	2
Poncarale	8
Ponte di Legno	39
Pontevecchio	1
Pontoglio	3
Pozzolengo	0
Pralboino	4
Preseglie	55
Prestine	6
Prevalle	10
Provaglio d'Iseo	0
Provaglio VS	31
Puegnago S/Garda	1
Quinzano d'Oglio	0
Remedello	3
Rezzato	6
Roccafranca	3
Rodengo Saiano	4

ELENCO DEI COMUNI CON INDICAZIONE DELLA % DI ABITAZIONI (SUPPOSTE TUTTE AL PIANO TERRA)	
COMUNE	% di abitazioni (al piano terra) che potrebbe avere concentrazioni di radon > 200 Bq/m ³
Roè Volciano	14
Roncadelle	5
Rovato	8
Rudiano	1
Sabbio Chiese	48
Sale Marasino	2
Salò	4
S Felice del Benaco	1
San Gervasio Bresc.	4
San Paolo	1
San Zeno Naviglio	11
Sarezzo	17
Saviore Adamello	8
Sellero	1
Seniga	5
Serle	16
Sirmione	0
Soiano del Lago	0
Sonico	6
Sulzano	1
Tavernole sul Mella	18
Temù	57
Tignale	7
Torbole Casaglia	3
Toscolano-Maderno	1
Travagliato	6
Tremosine	12
Trenzano	4
Treviso Bresciano	39
Urago d'Oglio	3
Vallio Terme	58
Valvestino	56
Verolanuova	0
Verolavecchia	1
Vestone	32
Veza d'Oglio	30
Villa Carcina	9
Villachiera	1
Villanuova sul Clisi	23
Vione	48
Visano	7
Vobarno	26
Zone	3

Giancarlo Ceresoli
Cristina Iarabek*

Indagini ERT 2D-3D nell'ambito della diagnostica di fondazione

I metodi geofisici e, nei casi portati ad esempio, i metodi geoelettrici, rappresentano un valido sussidio nella ricostruzione stratigrafica dei terreni.

Lo sviluppo della componente informatica ha dato una spinta in avanti a tutte le tecniche geofisiche in genere, permettendo l'acquisizione di una mole di dati che solamente pochi anni fa era decisamente impensabile. Basti pensare che la movimentazione di un cantiere come negli esempi avrebbe comportato una tempistica di diversi giorni e, di conseguenza, un dispendio notevole di personale e un incremento nei costi.

A tutt'oggi le indagini geofisiche risultano essere le più versatili per uno screening iniziale sull'andamento dei terreni e delle rocce nel sottosuolo e per programmare in modo opportuno le prospezioni dirette. In alcuni casi, per questioni logistiche, rappresentano l'unica alternativa possibile.

Come tutti metodi indiretti non bisogna dimenticare che hanno dei limiti, sia intrinseci al metodo stesso, sia in relazione alle condizioni della logistica dell'area da investigare. Pertanto una attenta valutazione delle condizioni al contorno e dei risultati che si vogliono e si possono ottenere è sempre da affrontare in fase di una corretta pianificazione delle indagini. Un buon geofisico queste cose le sa.

Metodologia

I cenni a seguire relativi ai metodi elettrici sono semplificati in modo da fornire gli elementi di base per la loro comprensione. Informazioni di maggiore dettaglio tecnico sono da reperire in pubblicazioni specifiche.

I metodi geoelettrici hanno l'obiettivo di caratterizzare il sottosuolo in termini di resistività apparente. Il sottosuolo può essere schematizzato in prima approssimazione come una serie di strati piani e paralleli, ognuno caratterizzato da un proprio valore di resistenza al passaggio della corrente elettrica.

In tutti gli strati fino all' n-esimo, la resistività apparente si ot-

tiene dalla relazione:

$$\rho_a = \frac{v}{j} \cdot K$$

Il coefficiente K tiene conto della geometria elettrodica, mentre il rapporto V/I definisce la resistenza del terreno interposto tra gli elettrodi. Generalmente un dispositivo per misure di resistività del terreno è costituito da un quadripolo i cui gli elettrodi sono posti su quattro punti della superficie del suolo. A partire dai dati acquisiti in termini di resistività apparente, è possibile ottenere un modello della distribuzione delle resistività reali in profondità, mediante l'uso di programmi di inversione creati allo scopo.

La resistività e la sua relazione con la litologia

Una prima importante distinzione nell'ambito dei numerosi materiali geologici relativamente alle loro caratteristiche elettriche, è riferita alla porosità.

I mezzi porosi (sedimenti e rocce porose), sono sistemi granulari dove i vuoti intergranulari possono essere occupati da fluidi come aria, acqua, idrocarburi. Di conseguenza la resistività globale è correlabile alla somma dei contributi "pesati" del



Foto © nopharat / 123RF Archivio Fotografico

fluido e della porzione rocciosa granulare. Dal momento che la maggior parte dei minerali che compongono una roccia e/o un sedimento sono silicati, globalmente buoni isolanti, una notevole rilevanza acquisiscono la presenza, la quantità e le proprietà elettriche del fluido.

Si distinguono una porosità primaria dovuta ai processi sedimentari e rappresentata dagli spazi intergranulari in un sedimento o in una roccia clastica e una porosità secondaria in cui i vuoti sono costituiti da fratture di origine tettonica o, più raramente, prodotti da fenomeni di dissoluzione. Nell'ambito della porosità primaria inoltre, si può valutare una porosità totale, rappresentata dall'intero sistema di vuoti, e una porosità effettiva, legata ai pori realmente in comunicazione tra loro.

Raramente la porosità supera il 45%; i carbonati compatti (calcari e dolomie) e le evaporati possono presentare valori pressoché nulli; le arenarie ben consolidate mostrano una porosità intorno al 10-15%, mentre le formazioni sabbiose incoerenti valori fino al 30%. Le formazioni argillose possiedono una porosità molto alta (anche maggiore del 40%), ma la permeabilità è quasi nulla perché le lamelle che le costituiscono sono di dimensioni tali da limitare in modo molto sensibile il flusso. Per ciò che concerne le rocce ignee e metamorfiche, si nota che in assenza di fatturazione la resistività è generalmente alta. In questo caso la porosità può essere solo di origine secondaria e la resistività complessiva dipende dal grado di fatturazione, dalla percentuale di fratture riempite di fluido, e dal tipo di fluido. Passando a materiali non rocciosi, si nota che i metalli sono estremamente conduttivi, i composti chimici come KCl e NaCl sono elettroliti forti e anche per concentrazioni deboli, possono ridurre fortemente la resistività del terreno. L'effetto di elettroliti deboli come l'acido acetico, è in confronto molto minore, mentre gli idrocarburi sono molto resistivi (vedi tabella a lato).

Tecniche 1D

Le tecniche 1D (SEV: Sondaggi Elettrici Verticali) rappresentano l'origine di tutte le metodologie elettriche e utilizzano quattro elettrodi di metallo impolarizzabile, piantati nel terreno; due servono per l'iniezione di una corrente alternata a bassa frequenza in onda quadra, assimilabile a una corrente continua e due misurano la differenza di potenziale prodotta. L'interpretazione dei dati è in gran parte qualitativa, essendo molto frequenti eteropie laterali, che possono essere confuse con cambiamenti verticali di resistività. Un grosso limite del metodo risiede nella sua esclusiva validità in caso di strati piano-paralleli, e in assenza di eteropie o discontinuità laterali. Inoltre per investigare notevoli profondità è indispensabile disporre della possibilità di ampie distanze. I risultati sono poco attendibili se la geologia locale è complessa.

MATERIALE	RESISTIVITÀ ($\Omega \cdot m$)	CONDUTTIVITÀ' (Siemen/m)
ROCCE IGNEE E METAMORFICHE		
Granito	$5 \times 10^3 - 10^6$	
Basalto	$10^3 - 10^6$	$10^{-6} - 10^{-3}$
Slate	$6 \times 10^2 - 4 \times 10^7$	$2.5 \times 10^{-8} - 1.7 \times 10^{-3}$
Marmo	$10^2 - 2.5 \times 10^8$	$4 \times 10^{-9} - 10^{-2}$
Quarzite	$10^2 - 2 \times 10^8$	$5 \times 10^{-9} - 10^{-2}$
ROCCE SEDIMENTARIE		
Arenaria	$8 - 4 \times 10^3$	$2.5 \times 10^{-4} - 0.125$
Argilla	$20 - 2 \times 10^3$	$5 \times 10^{-4} - 0.05$
Calcare	$50 - 4 \times 10^2$	$2.5 \times 10^{-3} - 0.02$
SUOLI E ACQUA		
Argilla	1 - 100	0.01 - 1
Alluvioni	10 - 800	$1.25 \times 10^{-3} - 0.1$
Acqua di falda	10 - 100	0.01 - 0.1
Acqua marina	0.2 - 5	
ALTRI MATERIALI		
Ferro	9.074×10^{-8}	1.102×10^7
KCl 0,01M	0.708	1.413
NaCl 0,01M	0.843	1.185
Acido acetico 0,01 M	6.13	0.163
Xylene	6.998×10^{16}	1.429×10^{-17}

Tecniche 2D

Le tecniche 2D sono oggi largamente utilizzate, dato lo sviluppo di strumenti multielettrodi e di veloci software di inversione dei dati. Le prospezioni 2D rappresentano un buon compromesso tra accuratezza e tempi e costi della prospezione. Infatti, mentre un profilo di resistività 1D comprende circa 10/20 letture, un 2D 100/1000 (e più, in funzione di molteplici fattori, tra i quali la scelta dell'array) e un 3D arriva fino a 106 misure.

La tomografia elettrica in 2D viene effettuata mediante un grande numero di elettrodi (>24), connessi a un cavo. Sistematicamente e alternativamente, quattro elettrodi vengono attivati dal processore dello strumento, due come energizzatori e due come misuratori di potenziale, secondo la sequenza e la disposizione programmate dall'operatore, ipotizzando che la variazione della resistività avvenga sia verticalmente sia orizzontalmente, ma non perpendicolarmente al profilo. Essendo nota l'intensità di corrente inviata al sottosuolo, la misura di potenziale è presto tramutata in termini di resistività apparente e plottata in una sezione xy di "pseudoresistività",

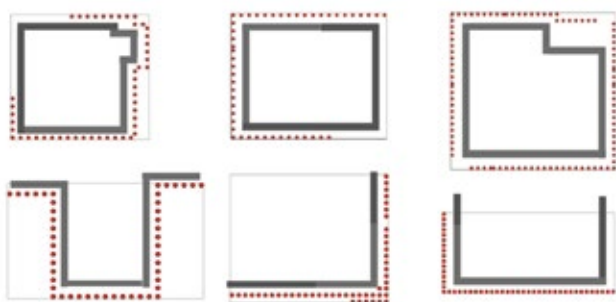
ancora però molto approssimativa rispetto alla reale distribuzione di resistività del sottosuolo, e variabile in funzione del tipo di array (stendimento). Ogni tipo di array ha un proprio utilizzo ottimale in determinate condizioni geologiche, in base alla sua sensibilità, che rappresenta l'indice di quanto un cambiamento di resistività del terreno influenzi la misura di potenziale.

Inversione dei dati

Lo scopo dei metodi di inversione è quello di trovare un modello la cui risposta equivalga al set di dati misurati, modello che tuttavia non è mai univoco. Il criterio di scelta dei metodi di inversione nel range di modelli che approssimano i dati reali, è di minimizzare la differenza tra realtà e modello, quantificata tramite lo scarto quadratico medio.

Tecniche 3D

Le tecniche 3D forniscono risultati più accurati, ma sono più costose a causa dei lunghi tempi di acquisizione e ai tempi di elaborazione di una maggiore mole di data sets, con una fase di pre-processing e di valutazione della qualità delle misure più complessa. Inoltre diventa necessario una maggiore precisione nei rilievi di campagna. Un vantaggio nella tomografia ERT 3D è che viene ampliato lo spettro delle possibili geometrie di acquisizione e delle combinazioni quadripolari (geometrie L-shaped, C-shaped o anulari-LOOP)



Geometrie elettrode a L, C e loop di elettrodi

Esempi dell'applicazione del metodo

Gli esempi a seguire vogliono mostrare l'utilizzo del metodo elettrico, sia nella configurazione 2D sia in quella 3D, nell'ambito della risoluzione di alcune problematiche geotecniche legate alla formazione di quadri fessurativi nelle strutture murarie e nella definizione di un grado conoscitivo del sottosuolo senza la realizzazione di interventi diagnostici "pesanti", quali scavi di trincee, esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo, ecc., ma con l'infrissione di elettrodi (picchetti in acciaio del diametro di 1,5 cm) nel terreno.

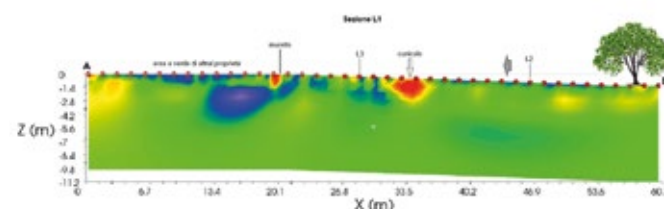
1° esempio

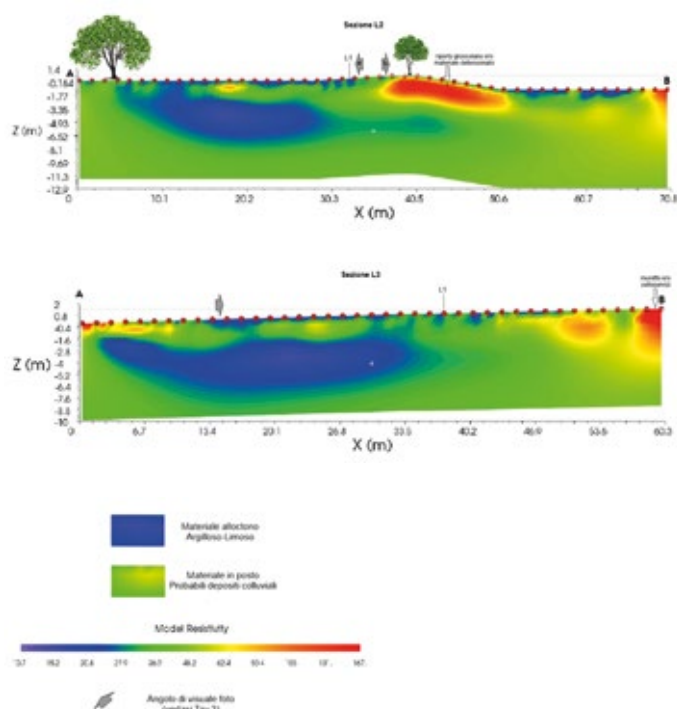
- Comune di Sorisole
- Geologia: depositi superficiali quaternari sul substrato roccioso flyschoidale: "Flysch di Pontida" (Turoniano medio-superiore)
- Piano dell'indagine: esecuzione n°3 stendimenti geoelettrici ERT2D
- L1-L3: 60 metri cad., 41 elettrodi, passo 1.5 metri
- L2: 72 metri, 48 elettrodi, passo pari a 1.5 metri
- Metodo Wenner(563 quadripoli) e Dipolo-Dipolo(588 quadripoli)
- Tempo di acquisizione: 20 minuti cad.
- Criticità: fessurazioni su un solo lato dell'edificio
- Obiettivo: ricostruzione elettrostratigrafie dei terreni al fine di intercettare eventuali anomalie



Risultati

- Ottima continuità laterale nella distribuzione delle resistività con morfologia regolare delle iso-resistive;
- Ricostruzione elettrostratigrafica: i valori di resistività suggeriscono la presenza di materiali prevalentemente fini con una frazione grossolana subordinata (depositi colluviali);
- Presenza di riempimento con materiale alloctono di natura prevalentemente argillosa, argillosa limosa (letto a una profondità compresa tra 8-9 metri dal p.c.): tonalità cromatiche del blu e valori di resistività compresi tra 10-30 Ohm*-metro;
- Porzione sommitale del substrato (peliti e/o marne) probabilmente sottostante al riempimento;
- Circolazione idrica: assente, solo in concomitanza di precipitazioni meteoriche.



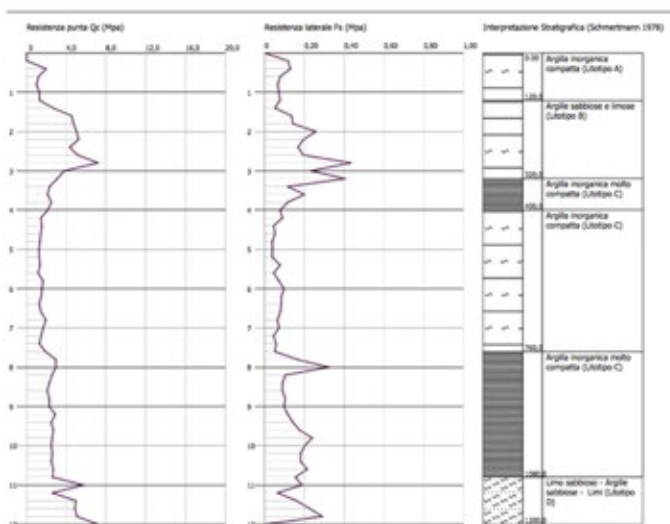


blu migrano verso il verde, escludendo la presenza di cavità. I fenomeni di fessurazione sono da porre in relazione alle scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione che si collocano nella zona contigua di cui sopra.

A conferma delle risultanze geofisiche sono state realizzate n°3 prove penetrometriche statiche CPTM (penetrometro cingolato statico-dinamico super pesante PAGANI TG 63-100 – Dott. Geol. Zanchi Arnaldo – ERA Società Cooperativa - Bergamo) che hanno definito il seguente modello del terreno:

Litotipo	Natura litostratigrafica	Unità geologica	Prof. (m)
Litotipo A	Argilla inorganica compatta Argille sabbiose e limose Argille organiche e terreni misti	Terreno vegetale Riporti fini	2,40
Litotipo B	Argille sabbiose e limose Sabbie	Riporti grossolani	3,40
Litotipo C	Argilla inorganica compatta Argilla inorganica molto compatta	Complesso alteritico	10,80
Litotipo D	Limo sabbioso-Argille sabbiose Argille sabbiose e limose	Tetto alterato del Flysch di Pontida	15,00

Prova CPTM n° 2



2° esempio

- Comune di Mestre
- Geologia: depositi plio-quaternari appartenenti al sistema alluvionale del fiume Brenta - Unità di Mestre (Pleistocene Sup.): depositi alluvionali costituiti da sabbie, limi e argille. Falda freatica compresa tra 1-4 metri in orizzonti sabbiosi, sabbioso-limosi con oscillazioni stagionali dell'ordine di 1-2 metri.
- Piano dell'indagine: esecuzione "Loop C-shape" ERT3D



Conclusioni

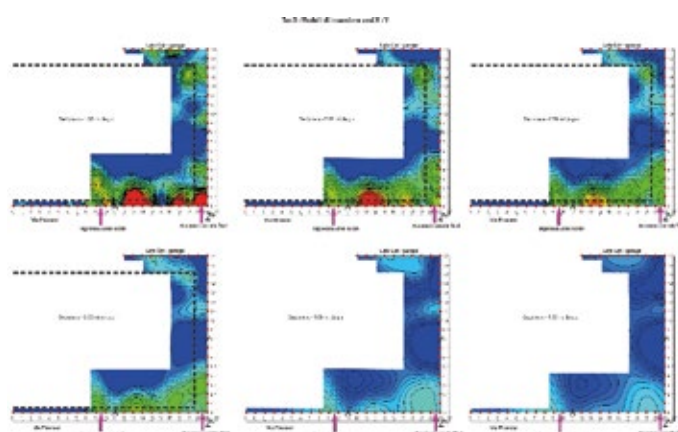
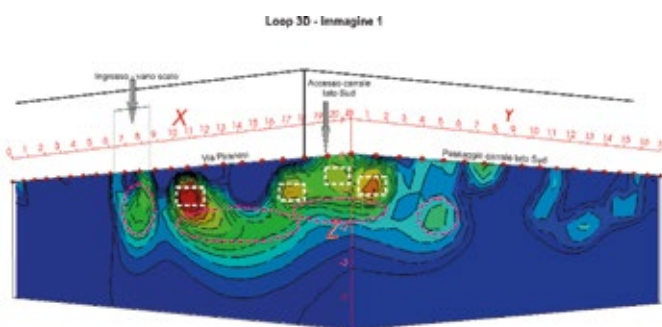
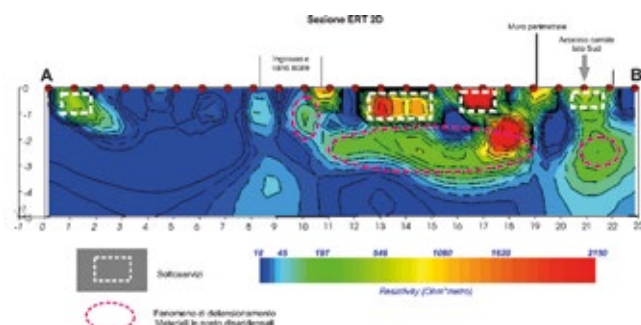
L'edificio residenziale e in particolare la porzione dello stesso interessata da fenomeni di fessurazione si posiziona in corrispondenza della transizione tra materiale in posto e riporto, come si evince dalla stesa geoelettrica L1 dove il "passaggio litologico" si manifesta graficamente dai cromatismi che dal

- 47 metri ca., 48 elettrodi, passo 1.0 metri
- Metodo Dipolo-Dipolo (3956 quadripoli)
- Tempo di acquisizione: 55 minuti ca.
- esecuzione n°1 linea ERT2D L2:
- 23 metri, 24 elettrodi, passo pari a 1.0 metri
- Criticità: fessurazioni sul fronte, vano scale e primo piano dell'edificio
- Obiettivo: ricostruzione elettrostratigrafie dei terreni al fine di intercettare eventuali anomalie



Risultati

- Valore di fondo: presenza di depositi alluvionali a granulometria fine (limi sabbiosi e/o sabbie limose). Resistività comprese tra 18-50 Ohm*metro.
- Ottima continuità laterale nella distribuzione delle resistività, fino alla massima profondità investigata (5 metri circa).
- Ricostruzione elettrostratigrafica:
- Valori di resistività compresi tra 150-600 Ohm*metro (verde e parzialmente del giallo): presenza di materiali scarsamente addensati, in quanto la geologia locale difficilmente riconosce vespai molto grossolani (ghiaie e ciottoli) in quanto ambiente deposizionale.
- Valori > 1000 Ohm*metro (dall'arancione al rosso): presenza di sottoservizi, verificati puntualmente sul terreno.



Conclusioni

I materiali scarsamente addensati, evidenziati dall'indagine geofisica sia Loop 3D sia ERT 2D, si collocano in corrispondenza del lato ovest, a partire dalla progressiva 9 metri, corrispondente all'ingresso principale e al vano scale, estendendosi linearmente fino alla progressiva 23 metri (accesso carraio lato sud).

Presenza di un orizzonte che si posiziona immediatamente al di sotto di una serie di anomalie riconducibili a sotto servizi, a partire da una profondità di circa 1 metro e con base intercettata a una profondità di circa 3 metri dal p.c.

Progetto di intervento: iniezioni con resine espandenti



Questi sono solo alcuni esempi che mostrano come i metodi geofisici rappresentino un'ottima metodologia per consentire uno screening rapido e non invasivo per la ricostruzione del sottosuolo. La diagnostica delle fondazioni, al di sotto di edifici difficilmente esplorabili con indagini dirette, la identifica come un valido strumento. Ovviamente questo non esula dalla realizzazione di indagini dirette "mirate" nelle zone critiche, individuate con tecnica geoelettrica, al fine di una corretta parametrizzazione geotecnica dei terreni e delle rocce.

Altri campi di applicazione:

- Individuazione di superfici stratigrafiche del sottosuolo per ricerche idriche e ambientali;

- Individuazione della profondità dell'acquifero, degli spessori di depositi alluvionali, acquiferi, del bed-rock, delimitazione di strutture artificiali (discariche, orizzonti antropizzati);
- Ricostruzione dei limiti e delle variazioni laterali di grandi strutture sepolte (discariche, accumuli sepolti);
- Individuazione di perdite del percolato da discariche, traccia di contaminanti in falda;
- Bonifiche in-situ: monitoraggio dello stato di avanzamento di processi anche soggetti a variazioni rapide.

Hardware e software utilizzati

- Acquisizione dei dati in campagna: Syscal Pro switch 96 (Iris Instruments, Orleans - Francia).
- Generazione delle sequenze: software ElectrePro (Iris Instruments, Orleans - Francia); tale strumento consente di creare set di quadripoli personalizzati in base alla specifica geometria di elettrodi presa in esame.
- Elaborazione delle misure di resistività:
- modulo Solver del software di inversione tridimensionale ERTLab;
- modulo Sequencer: interfaccia grafica per la definizione di cavi e elettrodi; visualizzazione 3D della disposizione dei cavi e tool per la generazione di sequenze 2D/3D, miste e in foro; (Geostudi Astier srl, Livorno, in collaborazione con l'americana Multi-Phase Technologies LLC).

* Progea Consulting S.r.l. Ponte San Pietro (BG)
progeaconsulting@libero.it



Syscal Pro unit 96 + Switch box 24 (version 144 ch.)



Pavimentazioni industriali con armatura in fibra in acciaio e sintetiche

L'evoluzione tecnologica permette di ottimizzare la calcolazione delle armature utilizzando una sola armatura in rete elettrosaldata con l'integrazione delle fibre strutturali in acciaio Fibrocev che distribuiscono tridimensionalmente nello spessore della soletta in c.a. In questo modo si è potuta eliminare la seconda rete elettrosaldata che, essendo bidimensionale, causa tante complicazioni in sede di posa, con il rischio che si possa posizionare scorrettamente nello spessore del calcestruzzo.

Vi presentiamo, in questo numero, un esempio di progettazione di pavimentazione industriale con utilizzo di acciaio Fibrocev, realizzata dalla ditta omonima che ha sede a Castello Brianza in provincia di Lecco (www.fibrocev.it e-mail: fibrose@fibrocev.it), che ringraziamo per la disponibilità.

Il progetto riguarda in particolare un importante investimento da **70 milioni di euro** volto alla costruzione di un nuovo sito da **56 mila metri quadri** con le più moderne tecnologie produttive in grado di dialogare tra loro, progettato sia in via preliminare che definitiva attraverso un modello BIM e con la realizzazione di 800 pali funzionali all'antisismica che sono stati posizionati per sorreggere uno stabilimento per aspetti innovativi ed estetici.

Un nuovo impianto di cogenerazione aiuterà ad alimentare lo stabilimento con l'autoproduzione di energia elettrica, in ottica di sostenibilità ambientale.

L'intervento ha avuto come oggetto la realizzazione delle pavimentazioni della zona produzione, stoccaggio e movimentazione delle grandi lastre.

Abbiamo posto particolare attenzione al **progetto della sezione** delle pavimentazioni, in quanto, sia a causa dei rigidi requisiti richiesti dai carichi agenti ma anche delle particolari condizioni al contorno, è stato necessario eseguire delle **analisi sezionali non lineari e calcolo dell'apertura di fessurazione**.

L'analisi non lineare per il calcolo della sezione della pavimentazione è stata dettata dal fatto che l'appoggio della stessa è avvenuto sia su zone rigide (fondazione su pali) sia su zone con appoggio su suolo elastico (appoggio su terreno).

In collaborazione con l'ufficio tecnico della Committenza e il team di Ingegneri Progettisti, abbiamo progettato accurata-

mente la pavimentazione, sia per gli **Stati Limite Ultimi** che per gli **Stati Limite di Esercizio**, stimando accuratamente le tensioni massime attese.

Progetto della pavimentazione

Nel progetto della pavimentazione sono stati considerati i seguenti carichi:

CARICHI STATICI

Carico uniformemente distribuito	10.000 kg/m ²
Scaffalature fisse	50 KN/appoggio

CARICHI DINAMICI

LGV	52,73 KN/ruota
-----	----------------

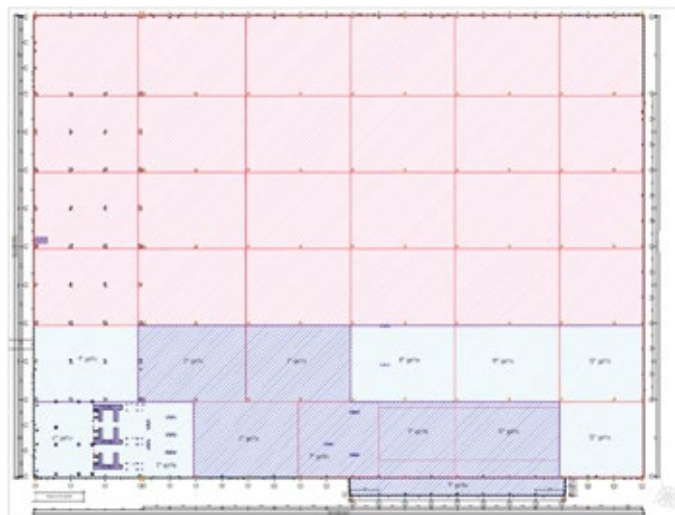
Il calcestruzzo

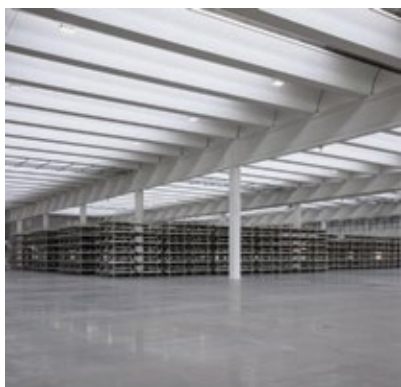
Per il progetto della pavimentazione è stata posta particolare attenzione al mix design del calcestruzzo, per garantire la corretta integrità della pavimentazione sia durante le prime ore di maturazione del calcestruzzo, che per preservarne la vita utile in relazione ai carichi agenti.

Nello specifico, è stato utilizzato un calcestruzzo così definito:

Calcestruzzo	C28/35
Classe di esposizione	XC3
Rapporto a/c	0,55
Classe di consistenza	S4

I campi di getto – Campi da 1400 mq/giorno





Scaffalature fisse
stoccaggio lastre



Laser Guided Vehicles
(LGV)

Modello di calcolo pavimentazione

Per le aree in prossimità delle fondazioni su pali, è stato necessario adottare un metodo di calcolo che tenesse in considerazione la rigidità dell'appoggio della lastra in calcestruzzo.

In particolare nella figura successiva vengono riportati i due casi di calcolo: il primo dove la lastra è contrastata dalla fondazione su pali e quindi su appoggio infinitamente rigido, mentre il secondo caso, prevedeva la piastra appoggiata su suolo elastico.

Il progetto della piastra allo **Stato Limite Ultimo (SLU)** si basa sulla teoria delle linee di rottura (Yield Line Theory), che richiede un'adeguata duttilità per assumere comportamenti plastici.

Per il calcolo allo **Stato Limite di Esercizio (SLE)**, è stata eseguita un'analisi sezionale non lineare con calcolo dell'apertura di fessurazione.

Il calcolo dell'apertura di fessura è svolto in accordo all'equazioni 7.7-22, 7.7-23 e 7.7-23 del Model Code 2010. L'approccio adottato da tale codice è quello di modificare il modello consolidato del tension stiffening. Detto ciò, nel caso specifico di struttura in cemento armato fibrorinforzato, è determinante conoscere con una stima accurata il valore di tensione dell'armatura. Noto questo valore è possibile stimare l'apertura di fessura.

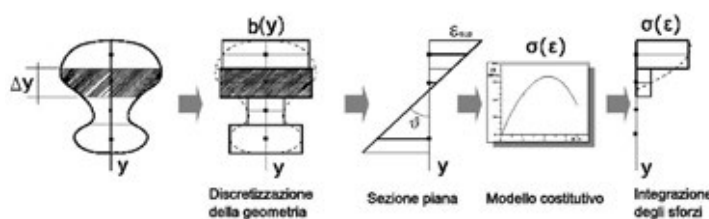
A tale scopo è necessario svolgere analisi sezionali non lineari, mantenendo l'ipotesi di sezioni piane ottenendo dei diagrammi momento-curvatura $M=M(\theta)$, in questo modo è possibile determinare compiutamente il contributo resistente offerto dalla presenza del fibrorinforzo.

La determinazione del diagramma momento-curvatura $M=M(\theta)$ è stata ottenuta per integrazione numerica delle tensioni sulla sezione.

L'analisi prevede l'assunzione di un modello cinematico alla Eulero-Bernulli, la sezione resta dunque piana e il diagramma delle deformazioni è lineare sulla sezione. Si ammette l'ipotesi di perfetta aderenza.

Si ipotizza la divisione della geometria della sezione del calcestruzzo in n strisce di altezza Δy , approssimando dunque la sezione con un insieme di rettangoli di altezza costante e larghezza variabile.

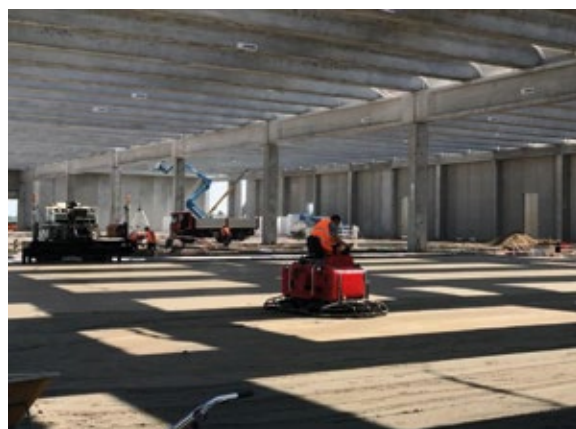
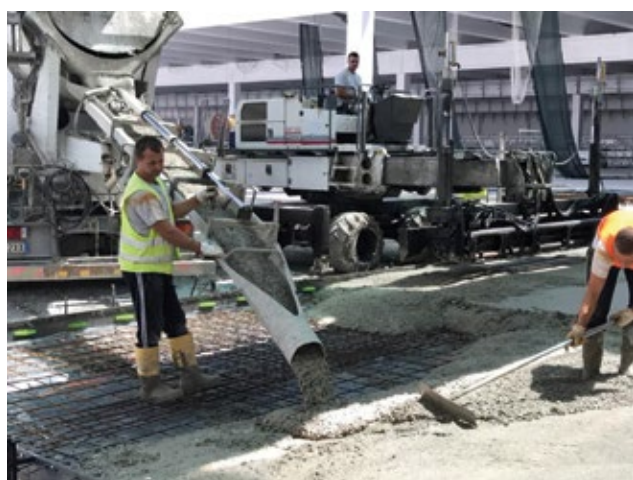
La risoluzione del problema non lineare con riferimento alla generica sezione qui sotto riportata, per un assegnato assetto deformativo definito dalla dilatazione ϵ_{sup} al lembo superiore e della curvatura θ , determina il momento corrispondente alla curvatura presa in considerazione.

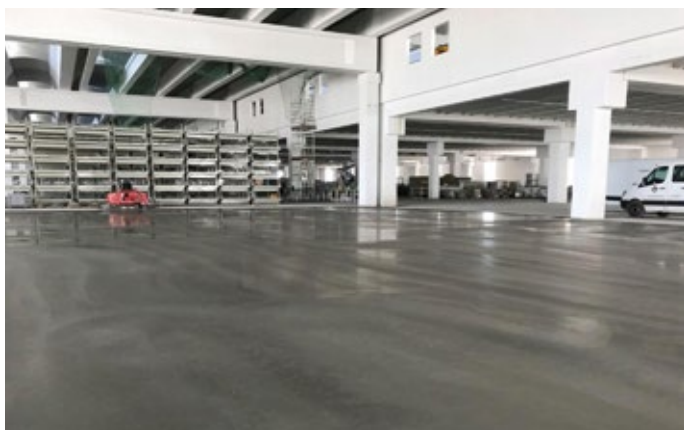


La scelta del limite di fessurazione è stata condotta in accordo alle indicazioni contenute nel paragrafo 4.1.2.2.4 del DM 2008. In particolare essendo le armature poco sensibili e le condizioni ambientali ordinarie, il limite di fessurazione, è pari a $w_2=0.3\text{mm}$.

Tipologia strutturale

Viste le particolari tolleranze richieste per la logistica dello stabilimento, la scarsa portanza del sottofondo verificato con prove geotecniche e geologiche e la presenza delle fondazioni su pali, il modello di calcolo impiegato ha restituito la seguente soluzione progettuale: armatura delle lastre in calcestruzzo di spessore pari a 25cm mediante l'utilizzo di rete elettrosaldata $\phi 10$ con maglia 200 x 200 mm a cui sono state aggiunte delle fibre in acciaio **FIBRAG® STEEL: F-DUE**





44/45 MT con dosaggio di 30 Kg/m³. La rete elettrosaldata è stata posta a 5 cm dal sottofondo nel caso di piastra appoggiata su suolo elastico, mentre in prossimità delle fondazioni su pali fino a una distanza di 50cm, è stata posata superiormente, garantendo il copriferro, allo scopo di assorbire le trazioni derivanti dai momenti negativi. Tutte le verifiche dei momenti sia positivi che negativi sono state condotte integrando il contributo delle fibre di acciaio e la rete elettrosaldata.

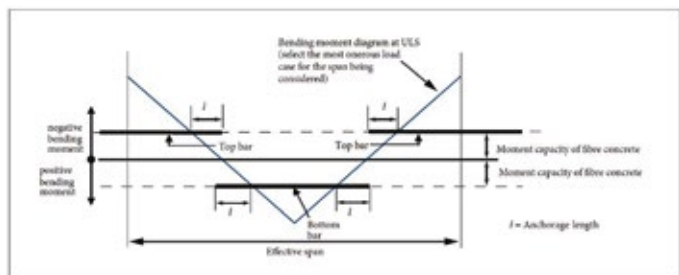
Le fibre di acciaio strutturali **FIBRAG® STEEL: F-DUE 44/45 MT**, grazie all'elevato grado di adesione, interazione e di distribuzione uniforme all'interno della matrice cementizia, forniscono un eccellente rinforzo tridimensionale della sezione, incrementando le resistenze residue a trazione del calcestruzzo.

L'unicità della geometria delle fibre **FIBRAG®**, ha garantito un'elevata miscelabilità nella matrice cementizia, senza creare né effetti di "balling" né affioramenti delle stesse fibre sulla superficie della pavimentazioni.



Dati generali dell'opera

PAVIMENTAZIONE	
Superficie	56.000 mq
Spessore	25 cm
Calcestruzzo	C28/35
Classe di consistenza	S4
Armatura fibre	FIBRAG® STEEL: F-DUE 44/45 MT
Campi di getto giornalieri	1430 m ²
Giunti di controllo	6,00 m x 6,00 m



Le fasi della realizzazione delle pavimentazioni

La realizzazione delle pavimentazioni è stata eseguita attraverso la posa meccanizzata del calcestruzzo per un totale di circa 14.000 mc.

Per saperne di più o per avere informazioni su altri specifici casi contattateci all'Agenzia Casari Edilservice tel. 030 2131471 info@casariediservice.it.



Alberto Grandi*

Intervento di rinforzo strutturale di tegoli in c.a.p. interessati da un incremento di carico

Descrizione stato di fatto e verifica

Il recupero strutturale di tegoli TT in c.a.p. di copertura dei capannoni è tra gli interventi più delicati e anche tra i più diffusi in Italia. Il caso illustrato nel presente articolo e realizzato recentemente dalla Building Improving srl di Milano, riguarda il rinforzo di 2 tegoli aventi lunghezza originaria pari a circa 10,00 m, e con un interasse fra loro pari a 2,05 m che – a causa dell'installazione di alcuni compressori sulla copertura – subiva un incremento notevole di carichi.

La scelta progettuale del sistema di rinforzo è caduta subito sugli FRP che grazie alla loro leggerezza e resistenza sono i materiali più adatti per interventi così delicati. Gli FRP sono costituiti da matrici polimeriche e da fibre lunghe continue di carbonio (CFRP), vetro (GFRP) o aramidi (AFRP). Tali materiali sono eterogenei e anisotropi e presentano un comportamento elastico lineare fino a rottura. Nei compositi fibrorinforzati le fibre svolgono il ruolo di elementi portanti sia in termini di resistenza che di rigidità mentre la matrice, oltre a proteggere le fibre, funge da mezzo di trasferimento degli sforzi tra fibra e fibra e tra queste e l'elemento strutturale da rinforzare. Trovano largo impiego nella riabilitazione e nel consolidamento delle strutture civili, infatti i vantaggi degli FRP sono molteplici: leggerezza, elevate proprietà meccaniche e caratteristiche anticorrosive.

Tornando al caso in oggetto i nuovi carichi gravanti sui due tegoli risultavano essere:

- peso proprio degli elementi: 122 daN/m²
 - carichi permanenti: 160 daN/m²
 - carico variabile cat. H-Copertura e sottotetti 50 daN/m²
- Pertanto, il carico totale agli SLU su ogni tegolo erano pari a 442 daN/m², da ciò si evince che:

Momento flettente massimo di progetto $q l^2/8$	M_{Ed}	113.16	KNm
Sforzo di taglio massimo agente $q l/2$	V_{Ed}	45.26	KN

Dopo una campagna di prove realizzata sempre dalla Building Improving di Milano si è riscontrata la presenza di n. 4 Ø12 all'intradosso dei due gambi del tegolo. Cautelativamente si è considerata una classe di resistenza del calcestruzzo C25/30 e una tipologia di acciaio per armatura FEB44K.

Data la conoscenza limitata della struttura esistente, si è ritenuto necessario considerare un livello di conoscenza LC1 per i tegoli in esame, a cui corrisponde un fattore di confidenza pari a 1,35, da moltiplicare ulteriormente ai coefficienti parziali di sicurezza predefiniti dalla normativa vigente. Dalla verifica a flessione si è evinto che il diagramma di rottura non risultava verificato



Fig. 03 – Verifica a flessione della sezione in c.a.p. del tegolo TT

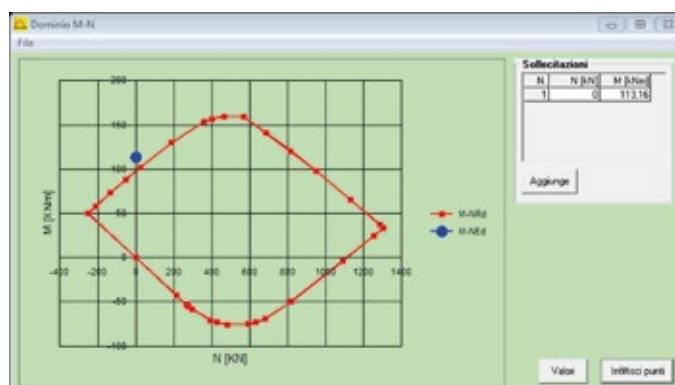


Fig. 04 – Dominio di resistenza della sezione in c.a.p. del tegolo TT

Anche la verifica a taglio della sezione in c.a. non esposta nel presente articolo, non era soddisfatta pertanto si è reso necessario un rinforzo all'intradosso del tegolo TT. Completo sia di strati di tessuto in fibra di carbonio per le flessioni e sia per il taglio.

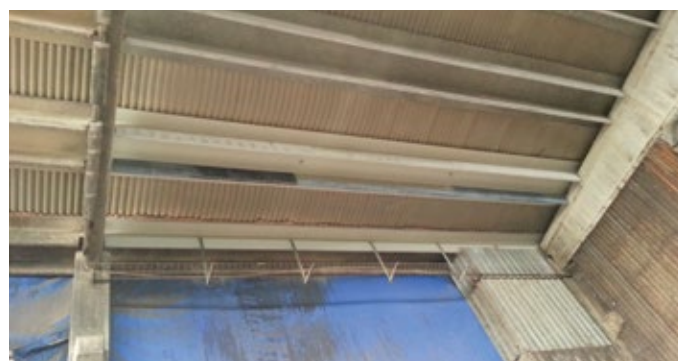
Dimensionamento e realizzazione del rinforzo

Le formule per il dimensionamento alla flessione e al taglio utilizzate per la verifica dei tegoli, fanno riferimento alle indicazioni tecniche del CNR-DT 200/2013 nonché alla normativa italiana per le costruzioni DM 14/01/2008. Nel caso in esame il progetto e l'esecuzione è avvenuta utilizzando un tessuto in fibra di carbonio per rinforzi strutturali denominato *SikaWRAP*

A destra, alcune foto dell'intervento.

Travi in CAP interessate dall'intervento con zone degradate.

Intervento preliminare sulle travi con zone degradate con ciclo Sika Monotop. Lavoro ultimato con applicato il tessuto in fibra di carbonio (FRP) SikaWrap 300 C.

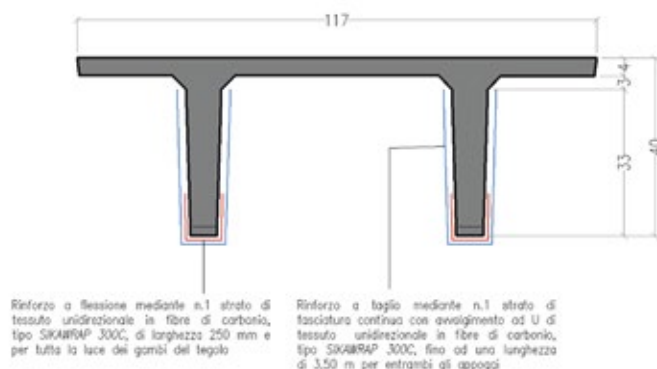


300C, della Società Sika Italia s.p.a. costituito da fibre in carbonio impregnato al supporto con adesivo epossidico SIKADUR 330; le caratteristiche del tessuto sono le seguenti:

Peso di fibra del nastro	300±15 g/m ²
Disposizione delle fibre	Unidirezionale
Tensione di rottura a trazione fibre	> 3.900 MPa
Modulo elastico a trazione	230 GPa
Allungamento a rottura	> 1,50%
Spessore a secco del tessuto	0,166 mm

Si vuole con la presente ricordare che Building Improving utilizza per i propri lavori di rinforzo strutturale solo sistemi di materiali compositi in fibra di carbonio distribuiti da società in possesso del Certificato di Idoneità Tecnica emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici senza il quale è vietato operare. Sul sito del Ministero è possibile trovare la decina di Società (quali ad esempio BASF, FIBRENET, RUREDIL, etc.) in possesso di tale certificazione nonché scaricare il documento che farà parte integrante del progetto.

Dalla progettazione si è evinto che per il rinforzo a flessione occorrevano 2 strati di tessuti in fibra di carbonio applicati nel gambo inferiore del tegolo per tutta la lunghezza dello stesso. Il problema delle azioni taglianti è stato invece risolto impregnando tessuti a U nelle parti estreme in prossimità degli appoggi. Il disegno della sezione del singolo tegolo indica chiaramente l'intervento effettuato.



L'intervento di rinforzo strutturale dei tegoli TT in c.a.p. consiste, pertanto, è stato realizzato nel seguente modo: a flessione all'intradosso mediante n. 2 strati di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza, tipo SikaWRAP 300C, di larghezza $b_F = 250$ mm e lunghezza pari ad almeno i 2/3 della luce del tegolo mentre a taglio mediante fasciature continue con avvolgimento a U di tessuto unidirezionale in

fibra di carbonio ad alta resistenza, tipo SikaWRAP 300C, di larghezza $b_F = 600$ mm e sviluppo pari all'altezza dei gambi del tegolo; il rinforzo verrà esteso per almeno 1/3 della luce degli elementi strutturali. Tale rinforzo è utile anche ai fini di un miglioramento dell'ancoraggio strutturale del primo rinforzo a flessione. Entrambe le tipologie di tessuto sono solidarizzate al supporto in calcestruzzo, previa pulizia e operazione di molatura con mezzi meccanici adeguati, tramite adesivo epossidico bicomponente, tipo Sikadur 330.

Conclusioni

L'intervento è stato realizzato in soli due giorni compresa una piccola ricostruzione del calcestruzzo con malte a rapido indurimento. Il prezzo è risultato assolutamente concorrenziale con altre tipologie di intervento quali ad esempio la sostituzione dei tegoli, l'applicazione di piatti in acciaio, etc. Per quanto riguarda le tematiche legate al problema del fuoco, in questo caso non è stata richiesta alcuna protezione ma in casi simili la presenza nel marcatto di intonaci intumescenti può completare perfettamente l'intervento di rinforzo strutturale.

Per saperne di più o per avere informazioni su altri specifici casi contattateci a commerciale@buildingimproving.com o all'Agenzia Casari Edilservice tel. 030 2131471 info@casariEdilservice.it.

* Ingegnere Building Improving srl Milano



Bruno Bossini

San Giuseppe

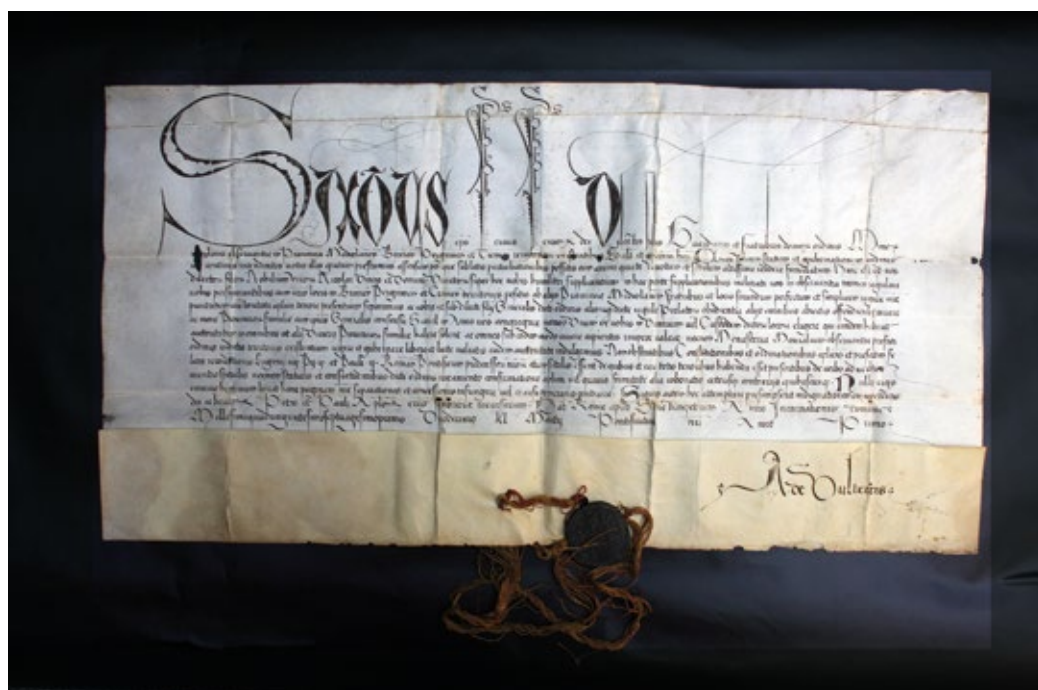
Gli affreschi del secondo chiostro



Tutti i bresciani residenti in città conoscono la grandiosa e monumentale chiesa di San Giuseppe, situata a pochi passi dalla Loggia, con ingresso (un po' nascosto) all'inizio di via Santa Chiara e ricordano quindi i suoi tre chiostri cinquecenteschi.

Pochi però – se non coloro che passano sotto le crociere di questi ultimi (magari per salire alla Fondazione Civiltà Bresciana di don Fappani) – hanno avuto l'occasione di porre la loro attenzione agli affreschi parietali (ora erosi e consumati dal tempo) che li adornano e li arricchiscono di contenuti storici.

Si tratta di opere risalenti al secolo XVII eseguite da al-



Nella pagina precedente. Il chiostro di San Giuseppe e la Bolla papale di Sisto IV.
In questa pagina. uno degli affreschi prima e dopo il restauro digitale.



cuni pittori francescani dello stesso convento di S. Giuseppe, quali i fratelli De Calderis e da altri artisti come Antonio Gandino e Luca Mombello.

Ma non è stato così per il dottor Vaglia, medico e val-sabbino doc (figlio dell'e-

simio professor Vaglia che tanto ha dato agli alunni del Tartaglia negli anni Sessanta, nonché nipote di quell'Italo che è stato indimenticabile pilastro della nostra categoria), che insieme a un gruppo di amici da almeno due anni si è messo in gioco

per far conoscere lo stato di degrado in cui si trovano gli affreschi e si è attivato per promuoverne la conservazione.

Dei 35 monasteri rappresentati nei riquadri affrescati nel secondo chiostro, sotto le lunette che illustrano la vita di

S. Bernardino da Siena, ben 18 sono sorti in territorio bresciano a seguito di una Bolla papale di Sisto IV che a Brescia e dintorni aveva individuato le località più idonee a favorire il risveglio della spiritualità francescana.

Ma come intervenire, in assenza delle cospicue risorse necessarie all'integrale restauro pittorico di queste opere dimenticate e sempre più a rischio di totale deterioramento? E come interessare associazioni culturali, privati o collegi professionali bresciani disposti a dare inizio a una campagna di sensibilizzazione che finalmente dia conoscenza e risalto a questo monumento che rappresenta tanta parte della storia, dell'arte e della cultura della nostra città?

La risposta degli Amici della Fondazione Civiltà Bresciana è quella di presentare, in un libro, un restauro digitale dei monasteri rappresentati nei riquadri. Un restauro che, attraverso una sorta di ripulitura e completamento "fotografici" ricostruisca, con la massima autenticità, i colori e il disegno dei 35 affreschi. La parte storica riguardante le origini e le vicende dei vari monasteri è realizzata con il contributo di studiosi della storia e dell'arte, nel confronto con antichi documenti e con le stampe già ritrovate e disponibili. Siamo di fronte a un qualcosa di irrealizzabile? Noi crediamo di no, perché la sensibilità dei bresciani anche questa volta non verrà meno. □

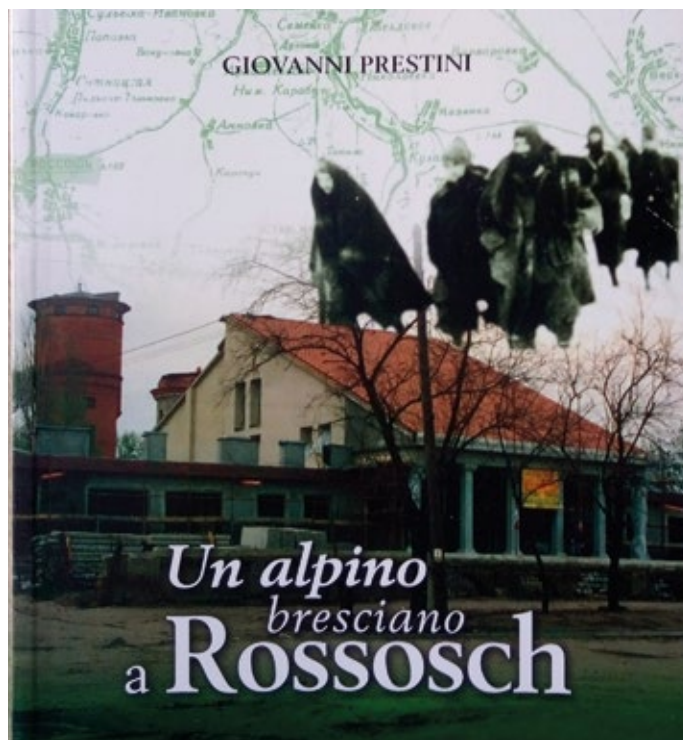
Bruno Bossini

Gli alpini e il giorno della memoria

Quale miglior opportunità per ricordare la tragedia della Shoah, se non quella di affiancare la commemorazione con un evento come l'anniversario della battaglia di Nicolajewka, che è stato rievocato nella nostra città di Brescia il 27/28 gennaio in concomitanza (tra l'altro) con gli eventi legati al giorno della memoria?

Numerose sono state le opportunità in quei giorni per i bresciani di ritrovarsi da fratelli e non da nemici con le rappresentanze del popolo russo, invitate dalle nostre autorità civili e religiose a settantacinque anni dai tragici giorni della guerra alpina, con il suo carico di morti, di deportati e con tutto il peso delle sofferenze che essi hanno dovuto patire. "Commemorare Nicolajewka" ha detto il vescovo emerito Luciano Monari "non significa per i bresciani solo commemorare quei drammatici fatti, ma anche celebrare ciò che gli alpini hanno fatto e continuano a fare per i portatori di handicap, in quella scuola di Mompiano che hanno voluto dedicare appunto al nome della loro epica battaglia".

Tuttavia gli alpini bresciani – aggiungiamo noi – non si sono limitati a tale attività solidale, ma hanno deciso di andare oltre. E dopo cinquant'anni sono tornati nella steppa del Don, teatro di guerra, con le armi questa volta nella fraternità e della solidarietà, per costruire l'asilo di Rossosch quale risposta umanitaria agli orrori perpetrati in terra russa. È proprio a ricordo di



tale atto di generosità vogliamo in questo numero presentarvi il libro *Un alpino italiano a Rossosch* del nostro collega Giovanni Prestini, ricco di notizie di prima mano su tale accadimento, avendo egli partecipato in prima persona alla costituzione dell'asilo stesso.

L'opera, mandata alle stampe nel 2015 dall'ANA di Brescia, riecheggia i passaggi salienti della cosiddetta "Operazione sorriso", maturata su un'intuizione di Ferruccio Panazza (bresciano già sottotenente degli alpini sul Don) che, in un viaggio nel 1991 con altri reduci della guerra, a bruciapelo aveva suggerito a Sandro Rossi (ex Presidente dell'ANA Brescia) "Cosa ne dice, se sui ruderi del comando d'armata di Rossosch,

costruissimo per ricordo dei morti dell'una e dell'altra parte qualcosa di utile?". Dall'idea, gli alpini passarono direttamente i fatti e in pochi mesi (quelli estivi) del 1992/93 ecco pronto, sulle fondamentazioni e sul cantinato di un edificio già iniziato, l'asilo di Rossosch (3.900 mq di superficie su 3 piani, di cui uno seminterrato). Un asilo per 150 bambini proprio sul luogo ove era dislocato nel 1943 il comando di corpo d'armata alpino del fronte russo.

Una guerra, quest'ultima, culminata con la disfatta e dopo Nicolajewka (eroica rottura dell'accerchiamento nemico da parte dei nostri alpini) con la ritirata verso l'Italia nel gelo dell'inverno russo senza mezzi di sussistenza e con la decimazione dei superstiti.

- Alpini della sezione di Brescia, Salò e Valcamonica: n° 81
- Turni quindicinale di lavoro: n° 21 + 3 per finiture nel 1992/93/94/95
- Inaugurazione della struttura: 19 settembre 1993
- Mezzi di trasporto (voli da Orio al Serio): Aerei G222 e C13 Aeronautica militare con 30/35 volontari a bordo + materiali edili
- Responsabile di cantiere: Giulio Franchi (1 anno) Francesco Maioli (sempre presente).

Questi i numeri salienti dell'operazione, ma il libro è ricco di testimonianze personali di coloro che, anche ripetendo il "servizio", hanno vissuto con l'"Operazione sorriso" – insieme alle preoccupazioni e alle fatiche dovute al contatto con un mondo nuovo e con una lingua sconosciuta – anche con la gioia del "Lavorare per uno straordinario ideale", con gente povera ma piena di dignità e di riconoscenza soprattutto quella più innocente dei bambini.

"Uscendo dalle docce" dice Vincenzo Broglio di Caionvico "vidi un bimbo che aggrappato alla rete del cantiere mi guardava fisso. Gli portai alcune biro, qualche quaderno e gomme da masticare. Il giorno dopo lo rividi, mi fece cenno di avvicinarmi per darmi in un rotolino di carta le figurine che si trovano nelle loro caramelle e corse via salutandomi".

Un libro da leggere, per tutti quelli che non conoscono con precisione l'instancabile impegno dei nostri alpini □

Aggiornamento Albo

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 11 novembre 2017 PER ERRATA CORRIGE DAL "GEOMETRA BRESCIANO" 2018/1

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
1636	Do Delfino	Via Nazionale 21 Braone BS	Breno (BS) 12/05/1942	DECESSO

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 11 dicembre 2017 PER ERRATA CORRIGE DAL "GEOMETRA BRESCIANO" 2018/1

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
5217	Rossi Pierluigi	Loc. Croce 3 Desenz. D/Garda (BS)	Lonato (BS) 07/12/1970	TRASF. A TORINO

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 15 dicembre 2017 PER ERRATA CORRIGE DAL "GEOMETRA BRESCIANO" 2018/1

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
4638	Drezza Alessio	Via G. Treboldi 40 Edolo (BS)	Edolo (BS) 19/07/1968	DECESSO

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 31 dicembre 2017 PER ERRATA CORRIGE DAL "GEOMETRA BRESCIANO" 2018/1

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
2745	Armanni Walter	Via Conti 37/B Piamborno (BS)	Pian Di Borno (BS) 28/05/1955	DIMISSIONI
1117	Astori Ernesto	Via Solferino 35 Brescia (BS)	Brescia (BS) 08/02/1940	DIMISSIONI
6228	Baitelli Alessandro	Via Bornico Trav. II - 48 Palazzolo S/Oglio (BS)	Seriate (BG) 02/08/1989	DIMISSIONI
4078	Bassolini Denise	Via Faldenno 47 Nave (BS)	Nave (BS) 02/06/1960	DIMISSIONI
2461	Belviso Sandro	Viale Gandini 21 Quinzano D'Oglio (BS)	Quinzano D'Oglio (BS) 22/12/1950	DIMISSIONI
6115	Bertussi Ivan	Via Bachelet 6 Marcheno (BS)	Gardone VT (BS) 31/03/1987	DIMISSIONI
6125	Bolis Stefano	Via Feniletti 7 Prevalle (BS)	Brescia (BS) 19/08/1987	DIMISSIONI
4202	Bolpagni Massimo	Q.re Gaetano Bonoris 3 Brescia (BS)	Brescia (BS) 27/12/1970	DIMISSIONI
4905	Bonacina Laura	Via Pascoli 79 Ospitaletto (BS)	Brescia (BS) 15/07/1980	DIMISSIONI
5922	Capitanio Marina	Via Caidone 6 Borno (BS)	Breno (BS) 09/09/1987	DIMISSIONI
2165	Cere Martino	Via A. Manzoni 40 Berzo Inferiore (BS)	Berzo Inferiore (BS) 23/01/1948	DIMISSIONI
2491	Consolandi Massimo	Via L. Da Vinci 36 - int. 4 Rezzato (BS)	Brescia (BS) 29/05/1954	DIMISSIONI
5868	Corso Siria	Via Roma 30/A Passirano (BS)	Siracusa (SR) 18/05/1987	DIMISSIONI
2052	Costa Dante	Via A. De Gasperi 13 Carpenedolo (BS)	Carpenedolo (BS) 21/10/1946	DIMISSIONI
3128	Cozzaglio Andrea Angelo	Via Breda 43 Tremosine (BS)	Tremosine (BS) 02/04/1958	DIMISSIONI
2433	Dassa Eugenio	Via Italia 14 Capo Di Ponte (BS)	Capo Di Ponte (BS) 19/05/1950	DIMISSIONI
2478	Faustini Alessandro	Via dei Santi 42 Brescia (BS)	Brescia (BS) 25/11/1951	DIMISSIONI
1821	Federici Santo	Via Gramsci 10 Nuvolento (BS)	Vobarno (BS) 26/06/1942	DIMISSIONI

**Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 31 dicembre 2017
PER ERRATA CORRIGE DAL "GEOMETRA BRESCIANO" 2018/1**

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
1480	Fenaroli Franco	Via Famiglia Sala 11 - Fr. Clusane Iseo (BS)	Pilzone D'Iseo (BS) 21/02/1944	DIMISSIONI
5700	Ferrari Elena	Via Degli Alpini 49 Carpenedolo (BS)	Cast. Stiviere (MN) 15/10/1979	DIMISSIONI
2514	Ferrari Ennore	Via Dante 43/A - Stadolina Vione (BS)	Vione (BS) 26/03/1953	DIMISSIONI
2480	Forti Aurelio	Via Valvestino 7 Gargnano (BS)	Salò (BS) 01/05/1952	DIMISSIONI
2519	Fuoco Giovanni Pietro	Via W. Tobagi 31 Manerbio (BS)	Roccafranca (BS) 22/06/1952	DIMISSIONI
3161	Gelmini Enzo	Via San Gottardo 3 Milzano (BS)	Milzano (BS) 01/02/1957	DIMISSIONI
4077	Ghisi Dante	Vill. Badia Via Settima 85 Brescia (BS)	Brescia (BS) 09/07/1965	DIMISSIONI
4644	Ghisleri Tiziano	Via Domenico Ceresara 46 Carpenedolo (BS)	Brescia (BS) 06/07/1976	DIMISSIONI
3049	Guarneri Gianpietro	Via Torrazza 28 - C. Schindola Capriano Colle (BS)	Bagnolo Mella (BS) 30/07/1950	DIMISSIONI
4782	Guerini Bruno	Via Costa 70 Erbusco (BS)	Chiari (BS) 24/08/1978	DIMISSIONI
2370	Guerini Lorenzo	Via V. Emanuele 11 Erbusco (BS)	Marone (BS) 20/09/1948	DIMISSIONI
2347	Marini Giovanni	Via B. Marcello 54 Brescia (BS)	Poncarale - Flero (BS) 14/02/1945	DIMISSIONI
6419	Martinotti Simone	Via G. Puccini 30 Sarezzo (BS)	Brescia (BS) 12/11/1992	DIMISSIONI
1553	Mazzolari Ernesto	Via Tirandi 13 Brescia (BS)	Brescia (BS) 28/05/1946	DIMISSIONI
4361	Medeghini Fausto	Via Garibaldi 65 Roe Volciano (BS)	Roè Volciano (BS) 21/03/1963	DIMISSIONI
4238	Melzani Veronica	Via Romanterra 7 Bagolino (BS)	Salò (BS) 27/03/1974	DIMISSIONI
5816	Metelli Emanuela	Via Monte Bianco 32 Chiari (BS)	Chiari (BS) 07/10/1983	DIMISSIONI
2130	Mombelli Giuseppe	Viale Mazzini 37 Chiari (BS)	Chiari (BS) 16/12/1950	DIMISSIONI
4039	Moscardi Adriano Paolo	Via della Fonte 8 Piancogno (BS)	Darfo B.T. (BS) 05/09/1960	DIMISSIONI
2700	Nicolini Maurizio	Via Irle 20 Sarezzo (BS)	Villa Carcina (BS) 11/06/1955	DIMISSIONI
2790	Notari Guido	Via R. Sanzio 16 Ghedi (BS)	Bagnolo Mella (BS) 23/08/1950	DIMISSIONI
2293	Paini Renato	Via A. Ugoletti 29 Brescia S.Polo (BS)	Brescia (BS) 30/04/1950	DIMISSIONI
5828	Pintossi Nicola	Via Dossena 43 Sarezzo (BS)	Gardone VT (BS) 28/06/1985	DIMISSIONI
847	Platto Renzo	Via Campiani 33 Cellatica (BS)	Corzano (BS) 05/08/1933	DIMISSIONI
2710	Ponzoni Elio	Via Sottopassaggio 71 Calcinato (BS)	Bedizzole (BS) 18/01/1950	DIMISSIONI
4806	Prandelli Enrico	Via Vespucci 39 Lumezzane (BS)	Lumezzane (BS) 17/01/1967	DIMISSIONI
4476	Ransenigo Valerio	Vicolo Donatello 14 Urago D'Oglio (BS)	Calcinato (BG) 25/10/1973	DIMISSIONI
6177	Reccagni Marco	Via della Santella 6 Corte Franca (BS)	Iseo (BS) 28/12/1989	DIMISSIONI
1972	Regalini Giacomo	Via Bevilacqua 85 Gussago (BS)	Gussago (BS) 12/08/1947	DIMISSIONI
6464	Ricca Gianpietro	Via Palestro 36 Orzinuovi (BS)	Brescia (BS) 29/04/1944	DIMISSIONI
1727	Rivadossi Francesco	Via Monteclana 30/A Nave (BS)	Nave (BS) 01/02/1943	DIMISSIONI
3682	Rivetta Massimo	Loc. Soprazocco Via Benecco 34 Gavardo (BS)	Gavardo (BS) 01/10/1961	DIMISSIONI
2843	Rocco Stelvio	Via X Giornate 151 Gardone Val Trompia (BS)	Lumezzane (BS) 02/11/1955	DIMISSIONI
3764	Rosa Ottavio	Via Biline 9 Rodengo Saiano (BS)	Brescia (BS) 10/04/1958	DIMISSIONI

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 31 dicembre 2017 PER ERRATA CORRIGE DAL "GEOMETRA BRESCIANO" 2018/1

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
4362	Sala Giuseppe	Via Vicolo Chiuso 4 Macclodio (BS)	Trenzano (BS) 26/10/1960	DIMISSIONI
1667	Savoldi Fausto	P.za Vittoria 11 Brescia (BS)	Brescia (BS) 16/02/1945	DIMISSIONI
3447	Savoldi Marino	Via G. Palazzi 15 Rezzato (BS)	Brescia (BS) 20/12/1946	DIMISSIONI
5146	Soardi Raffaele	Via Panoramica 6 Darfo (BS)	Breno (BS) 12/03/1977	DIMISSIONI
4423	Sola Roberto	Via S. Marco 63 Saviole Dell'Adamello (BS)	Saviole Adamello (BS) 25/12/1964	DIMISSIONI
4885	Tomasoni Dario	Via Dante Alighieri 6 Roccafranca (BS)	Chiari (BS) 25/02/1977	DIMISSIONI
6317	Trainini Francesco	Via Tito Speri 13 Villa Carcina (BS)	Brescia (BS) 17/09/1990	DIMISSIONI
4251	Zanini Luigi	Via F. Baracca 20 Brescia (BS)	Leno (BS) 22/09/1973	DIMISSIONI
6007	Zanini Matteo	Via Camerate 7 - Toscolano Maderno Gaino (BS)	Desenz. D/Garda (BS) 05/01/1983	DIMISSIONI
2635	Zuccolo Elvio	Via Cavour 21 Ghedi (BS)	Ghedi (BS) 28/06/1952	DIMISSIONI

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 29 gennaio 2018 PER ERRATA CORRIGE DAL "GEOMETRA BRESCIANO" 2018/1

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
2076	Alduini Tarcisio Carlo	Via Fasoli 2 Bagnolo Mella (BS)	Pralboino (BS) 01/07/1948	DIMISSIONI
4612	Bertoloni Claudio	Via Tito Speri 16 Travagliato (BS)	Travagliato (BS) 02/06/1963	DIMISSIONI
6252	Bonzi Dario	Via Davine 7 Piancogno (BS)	Breno (BS) 16/01/1990	DIMISSIONI
6383	Ferrari Nicola	Via Madonna 12 Fr. Colombaro Corte Franca (BS)	Seriate (BG) 20/10/1992	DIMISSIONI
1652	Ghidelli Mario	Via Roma 3 Gambara (BS)	Gambara (BS) 19/03/1945	DIMISSIONI
5533	Grappoli Andrea	Via Nazionale 25 Capo Ponte (BS)	Breno (BS) 08/09/1978	DIMISSIONI
5134	Gussoni Jacopo	Via Pascoli 9/B Brescia (BS)	Brescia (BS) 02/12/1980	DIMISSIONI
6415	Gustinelli Marco	Via Sicilia 8 Villa Carcina (BS)	Brescia (BS) 22/05/1986	DIMISSIONI
3542	Mattanza Luca	Via Caselli 54 Lumezzane (BS)	Ospitaletto (BS) 11/07/1962	DIMISSIONI
6167	Orlini Isaia	Via Stretta 3 Gavardo (BS)	Gavardo (BS) 03/09/1987	DIMISSIONI
4557	Tomasoni Giuliano	Via Rovata 8 Calvisano (BS)	Montichiari (BS) 15/09/1974	DIMISSIONI
4072	Trovenzi Massimo	Via Borno Lozio 11 Ossimo (BS)	Seriate (BG) 18/02/1956	DIMISSIONI
1922	Zanni Eugenio Gianbattista	Via Mioletta 11 Capriolo (BS)	Capriolo (BS) 18/08/1949	DIMISSIONI

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 13 febbraio 2018

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
1956	Comincini Mario	Via Cavour 42/B Pralboino (BS)	Pralboino (BS) 23/07/1946	DECESSO

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 26 febbraio 2018

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
5581	Alberti Carlo	Via Padana Superiore 68 Ospitaletto (BS)	Brescia (BS) 02/02/1979	DIMISSIONI
6435	Ballarini Paolo	Via Pradelli 1/A Malegno (BS)	Breno (BS) 03/09/1980	DIMISSIONI
6467	Benedetti Camilla	Via Nuova 11 - Fr. Degagna Vobarno (BS)	Gavardo (BS) 06/11/1993	DIMISSIONI
5966	Berlucchi Paolo	Via Giorgio Zampori 8 Brescia Mompiano (BS)	Brescia (BS) 05/12/1968	DIMISSIONI
2668	Beschi Giovanni	Via E. Fermi 5 Padenghe Garda (BS)	Lonato (BS) 13/06/1953	DIMISSIONI
6446	Bonetti Luca	Villaggio Don G. Recaldini 11 Pisogne (BS)	Lovere (BG) 14/03/1972	DIMISSIONI
6309	Ciapetti Marco	Via A. Bettoni 29 Paderno Franciacorta (BS)	Brescia (BS) 04/12/1989	DIMISSIONI
6507	Fabbri Francesco	Via del Franzone 102 Brescia (BS)	Prato (PO) 12/06/1985	DIMISSIONI

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 26 febbraio 2018

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
3219	Faini Giorgio	Via Allegri 142 Brescia (BS)	Brescia (BS) 12/11/1961	DIMISSIONI
2007	Fanetti Pietro	Via Ss Ippolito e Cassiano Edolo (BS)	Edolo (BS) 26/06/1947	DIMISSIONI
4703	Filippini Andrea	Via Accazzolo 7/L Pralboino (BS)	Manerbio (BS) 21/11/1978	DIMISSIONI
5715	Galli Roberto	Via Padovani 41 Quinzano D'Oglio (BS)	Orzinuovi (BS) 29/06/1980	DIMISSIONI
4405	Gatta Elena	Via Trento 67 Gussago (BS)	Brescia (BS) 29/12/1974	DIMISSIONI
1962	Guerini G Battista	Via S. Bernardino 98 Sarezzo (BS)	Sarezzo (BS) 12/01/1945	DIMISSIONI
5649	Hadzovic Emela	Via 2 Giugno 9 Marcheno (BS)	Trebinje (Bosnia Herz) (EE) 18/02/1983	DIMISSIONI
5615	Lamperti Daniele	Via Falcone 136 Montichiari (BS)	Desenzano (BS) 26/02/1983	DIMISSIONI
5657	Marinero Carlo	Villaggio Breda 143 Gambara (BS)	Milano (MI) 14/03/1969	DIMISSIONI
5192	Massimo Nicola	Via M. Serao 75 Castegnato (BS)	Brescia (BS) 01/05/1981	DIMISSIONI
5917	Mattei Alberto	Via Valpiana 37 Serle (BS)	Brescia (BS) 22/06/1982	DIMISSIONI
2451	Paoletti Giuliano	Via Papa Roncalli 1 Borgo S. Giacomo (BS)	Borgo S. Giacomo (BS) 23/10/1937	DIMISSIONI
5993	Pedrotti Fabio	Via Marconi 123/B Edolo (BS)	Tirano (SO) 12/03/1988	DIMISSIONI
2390	Pellegrini Abbondio	Via G. Poli 176 Montichiari (BS)	Montichiari (BS) 14/04/1943	DIMISSIONI
6078	Pensa Mariavittoria	Via Cavour 40 Isorella (BS)	Montichiari (BS) 21/05/1989	DIMISSIONI
6146	Rabba Gabriele	Via Benacense 31 Brescia (BS)	Viterbo (VT) 24/08/1989	DIMISSIONI
3069	Riccardi Ivano	Via Xxv Aprile 17 Orzinuovi (BS)	Orzinuovi (BS) 11/03/1956	DIMISSIONI
2876	Rubagotti Mario	Via Tiziano 473 Brescia (BS)	Brescia (BS) 19/08/1953	DIMISSIONI
2967	Sala Dario	Viale Canella 10 Riva Garda (TN)	Milano (MI) 17/06/1957	DIMISSIONI
6092	Tonelli Roberto	Via Zafferini 11 Vobarno (BS)	Salò (BS) 22/06/1965	DIMISSIONI
2979	Tonoletti Elia	Via Napoli 14 Brescia (BS)	Brescia (BS) 31/10/1947	DIMISSIONI
5781	Volpi Jenni	Via Conciliazione 2 Travagliato (BS)	Orzinuovi (BS) 16/06/1983	DIMISSIONI
5231	Zanchi Wanessa	Via Clune 25 Gardone Riviera (BS)	Desenzano D/G (BS) 17/06/1972	DIMISSIONI

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 4 marzo 2018

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
3429	Boninsegna Lois	Via Fontana 20 Sabbio Chiese (BS)	Salò (BS) 29/06/1952	DECESSO

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 30 marzo 2018

<i>N. Albo</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Residenza</i>	<i>Luogo e data di nascita</i>	<i>Motivo</i>
2982	Archetti Carlo	Via M. Gatti 1 Corte Franca (BS)	Corte Franca (BS) 22/05/1953	DIMISSIONI
3666	Belinghieri Claudia Miriam	Via S. Pellico 17/B Darfo (BS)	Darfo B.T. (BS) 02/03/1963	DIMISSIONI

Cancellazioni dall'Albo con decorrenza 30 marzo 2018

N. Albo	Nominativo	Residenza	Luogo e data di nascita	Motivo
5006	Bertussi Alessandro	Via San Procolo 5 Puegnago (BS)	Gardone V.T. (BS) 17/07/1971	DIMISIONI
6123	Ceresetti Roberta	Via Dassa 6 Sellero (BS)	Brescia (BS) 17/10/1978	DIMISIONI
6468	Dusi Michele	Via S. Giovanni Bosco 9 Brescia (BS)	Brescia (BS) 07/04/1979	DIMISIONI
5871	Fettolini Paolo	Via Antica Valeriana 57 Pisogne (BS)	Iseo (BS) 19/08/1986	DIMISIONI
4643	Gandini Lorenzo	Via Osvaldo Ughi 7 Lonato (BS)	Brescia (BS) 15/02/1975	DIMISIONI
3795	Lauro Santo	Via Rotonda Montiglio 15 Brescia (BS)	Brescia (BS) 21/10/1966	DIMISIONI

Iscrizioni all'Albo con decorrenza 26 febbraio 2018

N. Albo	Nominativo	Residenza	Luogo e data di nascita	Anno diploma
6546	Consolandi Elisa	Via Livelli 2 Orzinuovi (BS)	Orzinuovi (BS) 12/08/1989	2008
6547	Grassi Stefano Guido	Via Mameli 26/A Rovato (BS)	Castiglione Stiv. (MN) 19/06/1995	2014
6548	Guaragna Roberto	Via Passo di Resia 8 Brescia (BS)	Brescia (BS) 04/12/1995	2014
6549	Patroni Michele	Via G. Galilei 27 Darfo Boario Terme (BS)	Esine (BS) 18/04/1996	2015

Iscrizioni all'Albo con decorrenza 30 marzo 2018

N. Albo	Nominativo	Residenza	Luogo e data di nascita	Anno diploma
6550	Zanetti Roberto REISCRIZ.	Via Tripoli 12 Concesio (BS)	Brescia (BS) 24/05/1971	1991
6551	Tiraboschi Michela	Via Leno 9/L Bagnolo Mella (BS)	Manerbio (BS) 07/06/1991	2010
6552	De Giuli Silvia	Loc. S. Faustino 2 Gavardo (BS)	Gavardo (BS) 08/01/1987	2006
6553	Gilberti Andrea	Via S. Francesco 29 Ospitaletto (BS)	Brescia (BS) 18/08/1994	2013
6554	Marini Stefano	Via Mossoni Padre Sergio 19 Darfo BT (BS)	Brescia (BS) 08/04/1994	2013
6555	Bergamin Davide	Via Mulini 5 Travagliato (BS)	Brescia (BS) 12/12/1995	2014
6556	Galli Gianluca	Via A. Volta 16 Castrezzato (BS)	Brescia (BS) 01/09/1994	2013
6557	Martellengo Davide	Via Cominello 23/A Lonato del Garda (BS)	Montichiari (BS) 07/03/1996	2015
6558	Mora Francesco	Via Garibaldi 18 Paitone (BS)	Gavardo (BS) 03/11/1992	2013
6559	Testa Melissa	Via S. Tomaso 86 Berzo Inferiore (BS)	Esine (BS) 21/04/1996	2015

Il mondo di B. Bat.



Novità di Legge

a cura del geom. Alfredo Dellaglio

Finalità della rubrica è di contribuire all'informazione sull'emanazione di Leggi, Decreti, Deliberazioni e circolari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

I lettori della rivista che sono interessati ad approfondire i contenuti delle norme sopra elencate potranno consultare gli organi ufficiali (GU e BURL) presso il Collegio dei Geometri.

Decreto Ministero Ambiente 11/10/2017

(Gazzetta Ufficiale 06/11/2017 n. 259)

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Il Decreto è parte integrante del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e definisce i criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici pubblici e per la gestione dei cantieri, che le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare per qualunque importo e per l'intero valore delle gare.

Legge 6/10/2017 n. 158

(Gazzetta Ufficiale 2/11/2017 n. 256)

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

Sintesi delle tematiche più importanti: recupero e riqualificazione dei centri storici; promozione di alberghi diffusi; misure per il con-

trasto all'abbandono di immobili; acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistici e culturali, nonché pianificazione paesaggistica.

Circolare Ministeriale Ambiente e Tutela territorio e Mare

11/11/2017, n. 15786

Disciplina delle matrici materiali di riporto - chiarimenti interpretativi.

Con riferimento alla disciplina delle matrici dei materiali di riporto ed all'utilizzo che di tali materiali possono farsi anche in considerazione delle nuove disposizioni in materia, contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.120, regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164;

La presente circolare intende fornire alle Amministrazioni in indirizzo chiarimenti interpretativi al fine di uniformarne l'azione amministrativa.



CENSIMENTO GENERALE DEGLI ISCRITTI E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

DATI COLLEGIO (compilazione obbligatoria)

N° Iscrizione Albo

Collegio di:

DATI GENERALI (compilazione obbligatoria)

Cognome:

Nome:

Sesso:

Codice Fiscale:

Partita I.V.A.:

Comune (o Stato Estero) di nascita:

Prov.:

il:

Titolo abilitante alla libera professione (segnare con una "X"):

☐ Diploma Geometra

Anno:

☐ Laurea Triennale in:

Anno:

☐ Laurea specialistica in:

Anno:

☐ Iscritto ad altro albo

Albo:

Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata):

L'indirizzo P.E.C. verrà successivamente comunicato ad Infocamere per la pubblicazione sul sito www.inipec.it. (Decreto del 19/03/13 pubblicato in G.U. n°83 del 09/04/13)

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORIA (compilazione obbligatoria DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137)

N° POLIZZA:

COMPAGNIA ASSICURATIVA:

DATA SCADENZA POLIZZA:

RESIDENZA

Indirizzo:

Località:

CAP:

Prov.:

Telefono:

Fax:

STUDIO

Indirizzo:

Località:

CAP:

Prov.:

Telefono:

Fax:

RECAPITI AGGIUNTIVI

Telefono Cellulare:

Il numero di cellulare, previo consenso, potrà essere reso pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici (segnare con una "X"):

☐ Acconsento

☐ Non Acconsento

Indirizzo E-mail:

L'indirizzo e-mail, previo consenso, potrà essere reso pubblico dal Collegio tramite elenchi cartacei od informatici (segnare con una "X"):

☐ Acconsento

☐ Non Acconsento

Sito Internet:

PER L'INVIO DELLA CORRISPONDENZA UTILIZZARE INDIRIZZO (segnare con una "X"):

☐ STUDIO

☐ RESIDENZA



CENSIMENTO GENERALE DEGLI ISCRITTI E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI EVENTUALI SPECIALIZZAZIONI DI LEGGE CONSEGUITE CON SPECIFICO CORSO

PREVENZIONE INCENDI - LEGGE 818/84 s.m.i.

Codice: Data delibera:

SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (ex 494)

Anno conseguimento:

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (626)

Anno conseguimento:

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

N° iscrizione: Anno: Regione (1):

(1) Segnalare la Regione di appartenenza dell'Ente Certificatore che ha rilasciato la certificazione

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

Anno specializzazione: Regione (2):

(2) Segnalare la Regione che ha pubblicato gli elenchi secondo la Legge 447 del 1995 art.2

SPECIALIZZAZIONI VOLONTARIE, CONSEGUITE ATTRAVERSO CORSI DI FORMAZIONE O ESPERIENZE LAVORATIVE (segnare con una "X")

☐ TECNICO SETTORE EDILIZIA (PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI)

☐ TECNICO SETTORE CONTABILITA' PUBBLICA E PRIVATA

☐ TECNICO CATASTALE

☐ TECNICO TOPOGRAFO

☐ TECNICO VALUTATORE

☐ TECNICO IN AGRICOLTURA

☐ PERITO ASSICURATIVO

☐ CONSULENTE DEL GIUDICE (CTU-CTP)

☐ AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

☐ TECNICO ESPERTO IN MATERIE AMBIENTALI

☐ MEDIATORE/CONCILIATORE

CERTIFICATORE/CONSULENTE:

☐ AMBIENTE

☐ PAESAGGIO

☐ ENERGIA

☐ ACUSTICA

☐ RIFIUTI

☐ FONTI ALTERNATIVE

☐ FORESTALI

☐ TURISTICO-AMBIENTALI

☐ ALTRO (SPECIFICARE):

ALTRE ATTIVITA':

☐ DIPENDENTE PUBBLICO PART TIME (legge 662/96) Datore di lavoro:

☐ DIPENDENTE PUBBLICO TEMPO PIENO Datore di lavoro:

☐ DIPENDENTE PRIVATO Datore di lavoro:

☐ IMPRENDITORE EDILE

☐ ARTIGIANO

☐ COMMERCIANTE

☐ ALTRO (SPECIFICARE):

NOTE:

Adempimento al Decreto Legislativo 196/2003 sulla privacy: Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che il trattamento dei dati personali forniti, saranno utilizzati soltanto dal Collegio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e dai Collegi provinciali d'Italia e non verranno ceduti ad altri. Gli iscritti avranno in ogni momento il diritto di poter avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la cancellazione, la correzione e l'aggiornamento.

Il Geom.

n° iscrizione all'albo:

del Collegio Prov. di:

garantisce che i dati personali che vengono forniti al COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA attraverso la compilazione di questa scheda sono corretti, veritieri ed aggiornati.

